



**CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENINO-ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL**

Atti Consiliari
Sitzungsberichte des Regionalrates

IX Legislatura - IX Gesetzgebungsperiode
1983 - 1988

SEDUTA **116.** SITZUNG

30.6.1988

INDICE

Mozione n. 35, presentata dai consiglieri regionali Zingerle, Tomazzoni, Tribus, Klotz, Benedikter e Cadonna, nella quale si richiede l'indizione di un referendum abrogativo di alcuni articoli del Codice penale

pag. 3

Disegno di legge n. 69:

"Modifiche ed integrazioni al Testo Unico delle leggi regionali per l'elezione del Consiglio regionale approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 29 gennaio 1987, n. 2/L, al fine di consentire la rappresentanza delle popolazioni ladine della provincia di Trento nel Consiglio regionale e provinciale", presentato dai consiglieri regionali Anesi, Tomazzoni, Cadonna, Fedel, Ziosi, Casagrande, Tononi, Binelli, Crespi, Tonelli, Franceschini, Langer e Plotegher

pag. 48

INHALTSANGABE

Beschlussantrag Nr. 35, eingebracht von den Regionalratsabgeordneten Zingerle, Tomazzoni, Tribus, Klotz, Ferretti, Benedikter und Cadonna, mit welchem die Abhaltung eines Referendums zur Abschaffung einiger Artikel des Strafgesetzbuches gefordert wird

Seite 3

Gesetzentwurf Nr. 69:

"Änderungen und Ergänzungen zu dem mit Dekret des Präsidenten des Regionalausschusses vom 29. Jänner 1987, Nr. 2/L genehmigten Einheitstext der Regionalgesetze über die Wahl des Regionalrats, um die Vertretung der ladinischen Bevölkerung der Provinz Trient im Regionalrat und Landtag zu ermöglichen", eingebracht von den Regionalratsabgeordneten Anesi, Tomazzoni, Cadonna, Fedel, Ziosi, Casagrande, Tononi, Binelli, Crespi, Tonelli, Franceschini, Langer und Plotegher

Seite 48

INDICE DEGLI ORATORI INTERVENUTI
VERZEICHNIS DER REDNER

| | |
|--|--------------|
| ANESI (Gruppo Misto) | pag. 4-5-75 |
| FEDEL (Partito del Popolo Trentino Tirolese per l'Unione Europea-Due Stelle Alpine) | " 5-26-46-49 |
| KLOTZ (Südtirol) | " 13-80 |
| TRIBUS (Lista Alternativa Lista Verde/ Alternative Liste Grüne Liste) | " 22 |
| TOMAZZONI (Partito Socialista Italiano) | " 29-73 |
| D'AMBROSIO (Partito Comunista Italiano) | " 30-59 |
| MITOLO (Movimento Sociale Italiano-Destra Nazionale) | " 34 |
| BENEDIKTER (Südtiroler Volkspartei) | " 35 |
| BINELLI (Unione Autonomista Trentino Tirolese- Stella Alpina) | " 40 |
| AGRIMI (Partito Repubblicano Italiano) | " 42 |
| FERRETTI (Democrazia Cristiana) | " 42-46 |

| | |
|--|------------|
| PETERLINI (Südtiroler Volkspartei) | pag. 47-51 |
| TONONI (Democrazia Cristiana) | " 53 |
| LANGER (Lista Alternativa Lista Verde/ Alternative Liste Grüne Liste) | " 61 |
| TRETTNER (Unione Autonomista Trentino Tirolese- Stella Alpina) | " 71 |
| CADONNA (Partito Liberal-Socialdemocratico) | " 74 |
| a BECCARA (Democrazia Cristiana) | " 75 |
| PAHL (Südtiroler Volkspartei) | " 82 |

Vorsitzender Präsident Zingerle

Presidenza del Presidente Zingerle

Ore 9.32

PRASIDENT: Ich bitte um den Namensaufruf.

PRESIDENTE: Prego procedere all'appello nominale.

TONONI: (Vicepresidente): (fa l'appello nominale)
(Vizepräsident): (ruft die Namen auf)

PRASIDENT: Die Sitzung des Regionalrates der Region Trentino-Südtirol ist eröffnet.

PRESIDENTE: La seduta del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige è aperta.

PRASIDENT: Ich bitte um die Verlesung des Protokolles der letzten Sitzung.

PRESIDENTE: Prego procedere alla lettura del processo verbale dell'ultima seduta.

FEDEL: (Segretario): (legge il processo verbale)
(Sekretär): (verliest das Protokoll)

PRASIDENT: Sind Bemerkungen zum Protokoll zu machen? Das scheint nicht der Fall zu sein, somit erkläre ich das Protokoll als genehmigt.

PRESIDENTE: Vi sono osservazioni in merito al processo verbale? Nessuna. Il processo verbale è approvato.

PRASIDENT: Für die heutige Sitzung haben sich folgende Damen und Herren Abgeordnete entschuldigt: Meraner, Valentin, Langer kommt etwas später, Bolognini, Ricci, Barbiero und Mengoni.

PRESIDENTE: Per l'odierna seduta hanno giustificato la loro assenza i seguenti consiglieri: Meraner, Valentin, Langer verrà più tardi,

Bolognini, Ricci, Barbiero e Mengoni.

PRÄSIDENT: Unter Mitteilungen sei folgendes bekanntgegeben:

PRESIDENTE: Comunicazioni del Presidente:

Der Regionalausschuß hat nachfolgende Gesetzentwürfe eingebracht:

am 24. Juni 1988 den Gesetzentwurf Nr. 83: "Änderungen zu den Artikeln 1 und 2 des Regionalgesetzes vom 2. Mai 1988, Nr. 10 betreffend Initiativen zur Förderung der Europäischen Integration" und

am 28. Juni 1988 den Gesetzentwurf Nr. 84: "Bezüge der Mitglieder des Sprengelwahlamtes - Änderung zum Art. 33 des mit Dekret des Präsidenten des Regionalausschusses vom 29. Jänner 1987, Nr. 2/L genehmigten Einheitstextes der Regionalgesetze über die Wahl des Regionalrates".

Die Regionalratsabgeordneten Tretter, Binelli, Fedel, Hosp, Pahl und Peterlini haben den Begehrensantrag Nr. 40 eingebracht, welcher die im Gesetzesdekret vom 20. Mai 1988, Nr. 173 enthaltenen Bestimmungen zur Feststellung der Zivilinvalidität zum Gegenstand hat.

La Giunta regionale ha presentato i seguenti disegni di legge:

in data 24 giugno 1988 il disegno di legge n. 83: "Modifiche agli articoli 1 e 2 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 10, recante iniziative per la promozione dell'integrazione europea" e

in data 28 giugno 1988 il disegno di legge n. 84: "Trattamento economico dei componenti l'Ufficio elettorale di sezione - Modifica dell'art. 33 del Testo Unico delle leggi regionali per l'elezione del Consiglio regionale, approvato con D.P.G.R. 29 gennaio 1987, n. 2/L".

I Consiglieri regionali Tretter, Binelli, Fedel, Hosp, Pahl e Peterlini hanno presentato il Voto n. 40, concernente le norme contenute nel decreto legge del 30 maggio 1988, n. 173 sull'accertamento della invalidità civile.

PRÄSIDENT: Meine Damen und Herren, wir kommen nun zur Behandlung der Tagesordnung. Wir sind das letzte Mal bei der Generaldebatte zum Gesetzentwurf Nr. 69: "Änderungen und Ergänzungen zu dem mit Dekret des Präsidenten des Regionalausschusses vom 29. Jänner 1987 Nr. 2/L genehmigten Einheitstextes der Regionalgesetze über die Wahl des Regionalrates und die Vertretung der ladinischen Bevölkerung der Provinz Trient im Regionalrat und im Landtag zu ermöglichen" stehengeblieben,

eingebracht vom Erstunterzeichner Anesi und anderen.

Aufgrund einer Vereinbarung mit den Fraktionssprechern des Regionalrates wird nun die Debatte über diesen Gesetzentwurf ausgesetzt und der Tagesordnungspunkt Nr. 9 vorgezogen: Beschlußantrag Nr. 35, eingebracht von den Regionalratsabgeordneten Zingerle, Tomazzoni, Tribus, Klotz, Ferretti, Benedikter und Cadonna - es ist auch noch die Unterschrift und somit die Einwilligung des Vertreters der kommunistischen Partei, D'Ambrosio hinzugekommen -, mit welchem die Abhaltung eines Referendums zur Abschaffung einiger Artikel des Strafgesetzbuches gefordert wird.

Ich möchte gleich vorweg darauf hinweisen, daß ich den Beschlußantrag verlesen werde. Jede Fraktion hat anschließend die Möglichkeit bis zu 20 Minuten dazu Stellung zu beziehen. Im Anschluß daran ist die Replik des Einbringers möglich und jede Fraktion hat dann noch die Möglichkeit, fünf Minuten im Rahmen von Stimmabgabeerklärungen Stellung zu beziehen. Die Abstimmung erfolgt so, daß dieser Beschlußantrag als genehmigt anzusehen ist, wenn er die absolute Mehrheit bekommt.

Weiters ersuche ich die Fraktionen, darüber zu befinden, wer diesen Beschlußantrag bei den vom Gesetz vorgesehenen Stellen vertritt. Dazu braucht es zwei Vertreter, die heute auch nominiert werden müssen.

Sind dazu Einwendungen?

Abg. Anesi hat das Wort verlangt. Wozu bitte?

Sie haben das Wort.

PRESIDENTE: Signore e signori, passiamo alla trattazione dell'ordine del giorno. La volta scorsa eravamo rimasti alla discussione generale sul disegno di legge n. 69: "Modifiche ed integrazioni al Testo Unico delle leggi regionali per l'elezione del Consiglio regionale 29 gennaio 1987, n. 2/L, al fine di consentire la rappresentanza delle popolazioni ladine della provincia di Trento nel Consiglio regionale e provinciale", presentato dal cons. regionale Anesi ed altri.

In seguito ad un accordo preso in sede di Collegio dei Capigruppo, la discussione di questo disegno di legge verrà sospesa per anticipare il punto 9 dell'ordine del giorno: Mozione n. 35, presentata dai consiglieri regionali Zingerle, Tomazzoni, Tribus, Klotz, Ferretti, Benedikter e Cadonna - si è aggiunta anche la firma e quindi il sostegno del rappresentante del partito comunista cons. D'Ambrosio - nella quale si richiede l'indizione di un referendum abrogativo di alcuni articoli del Codice penale.

Premetto subito che al termine della lettura del testo della mozione ogni gruppo consiliare potrà prendere posizione in merito per un tempo non superiore ai 20 minuti ciascuno. Seguirà la replica del proponente, dopodiché ogni gruppo potrà intervenire in dichiarazione di voto per un tempo non superiore ai 5 minuti. Nella votazione finale la mozione risulterà approvata se otterrà la maggioranza assoluta.

Prego inoltre i gruppi consiliari di voler stabilire i nominativi delle persone incaricate di rappresentare il Consiglio regionale nelle sedi previste. Occorrono due rappresentanti, da nominarsi anch'essi nella seduta odierna.

Vi sono obiezioni in merito?

Il cons. Anesi ha chiesto la parola. In merito a che cosa, prego?

A Lei la parola.

ANESI: Sull'ordine dei lavori, signor Presidente.

Non so se c'è stata stamattina la conferenza dei Capigruppo, ma in quest'aula avevamo incominciato, la volta scorsa la trattazione del disegno di legge n. 69, del quale sono firmatari tutti i gruppi politici della Provincia autonoma di Trento. Non comprendo assolutamente e non trovo giustificato sotto nessun profilo che all'insaputa degli interessati si sia posto il veto alla trattazione di questo provvedimento, che a questo punto ha un valore chiaramente politico.

Insisto che venga trattato fino alla sua conclusione. Non mi risulta che in seno alla conferenza dei Capigruppo - ne faccio parte anch'io e non sono mai stato assente - sia stata presa una decisione del genere.

Chiedo spiegazioni e mi appello all'aula e alla Giunta regionale, perchè sia posto in discussione questo disegno di legge e si prosegua la trattazione.

PRÄSIDENT: Herr Abg. Anesi, ich möchte Sie darauf aufmerksam machen, daß nicht heute die Fraktionssprecher diese Vorgangsweise ausgemacht haben, sondern vor 14 Tagen. Es ist eine Selbstverständlichkeit, daß Ihr Gesetzentwurf dann sofort fortgesetzt wird. Ich möchte aber auf folgenden Umstand aufmerksam machen. Wenn der Regionalrat gewillt ist - und das sind alle Fraktionen - diesen Beschlußantrag zu behandeln, dann hat er nur dann einen Sinn, wenn er heute verabschiedet wird, damit er noch die Möglichkeit hat, auch noch von zusätzlich vier Regionalräten auf Staatsebene innerhalb vom 30. September behandelt zu werden. Es ist

also somit höchste Eile, wenn wir überhaupt ihn weiterbetreiben wollen. Ich ersuche deshalb auch namens der Fraktionssprecher um Ihre Einwilligung und um Ihr Verständnis, daß wir diesen Beschlußantrag jetzt vorziehen können, und bei der begrenzten Redezeit ist es sicherlich so, daß Ihr Gesetzentwurf heute noch am Vormittag zur weiteren Behandlung kommen wird.

Das Wort hat Abg. Fedel verlangt. Wozu bitte?
Bitte, Sie haben das Wort.

PRESIDENTE: Cons. Anesi, i Capigruppo hanno concordato questa procedura non oggi bensì quindici giorni fa. Naturalmente proseguiremo subito dopo con la trattazione del Suo disegno di legge. Vorrei però richiamare la Sua attenzione su questo fatto: se il Consiglio è disposto - e lo sono tutti i gruppi consiliari - a trattare questa mozione, ha senso farlo solo se la mozione viene approvata quest'oggi, per dare la possibilità ad altri 4 Consigli regionali italiani di approvarla a loro volta entro il 30 settembre. Se vogliamo portare avanti questa iniziativa dobbiamo agire con grande premura. La prego perciò, anche a nome dei Capigruppo, di voler acconsentire all'anticipazione di questa mozione. Dato il tempo limitato a disposizione per gli interventi, sicuramente la discussione del Suo disegno di legge potrà riprendere ancora nel corso della mattinata.

Ha chiesto la parola il cons. Fedel. Su che cosa, prego?
Prego, ne ha facoltà.

FEDEL: Sull'ordine dei lavori, Presidente.

Per dire molto brevemente che, appena sentite le sue comunicazioni riguardo all'anticipazione che oggi vediamo essere urgente per questioni temporali, ho pensato che si trattasse di un colpo di mano ingiustificabile nei confronti del cons. Anesi, ma sentite le sue motivazioni - ormai avevo chiesto la parola - ritengo siano valide e pertanto sono d'accordo.

PRASIDENT: Das Wort hat Abg. Anesi verlangt.

Bitte, Sie haben das Wort zum Verlauf der Arbeiten.

PRESIDENTE: Ha chiesto la parola il cons. Anesi.

Prego, a Lei la parola sull'ordine dei lavori.

ANESI: Sull'ordine dei lavori.

Ho compreso le sue comunicazioni e sono d'accordo a posticipare la trattazione del mio disegno di legge, va però comunque rimarcato che la decisione del Capigruppo è stata presa in un momento, in cui ero assente giustificato. Mi scuso pertanto di fronte al Consiglio ed al Capigruppo per la mia presa di posizione, perchè avevo il timore che il mio disegno di legge fosse stato accantonato per motivi a carattere politico.

Evidentemente questa non è la volontà del Consiglio e quindi sono d'accordo con quanto proposto dalla Presidenza.

PRASIDENT: Herr Abgeordneter, ich danke Ihnen für das Verständnis.

Ich stelle keinen Widerspruch mehr fest und somit wird der Tagesordnungspunkt Nr. 9, Beschlusantrag Nr. 35, vorgezogen. Ich darf ihn verlesen:

PRESIDENTE: Signor Consigliere, grazie per la Sua comprensione.

Non constato altre obiezioni e quindi anticipo il punto n. 9 all'ordine del giorno, la mozione n. 35, di cui darò ora lettura:

Der Vorschlag, eine Volksbefragung laut Art. 75 Abs. 1 der Verfassung betreffend einige Bestimmungen des Strafgesetzbuches zu beantragen, beruht nicht auf einer politischen Opportunität, sondern auf zwei juristischen Überlegungen:

1. Die zweifelhafte Verfassungsmäßigkeit der betreffenden Bestimmungen (in gewissen Fällen handelt es sich um Vorschriften, die zur Gänze in offenem Widerspruch zu den Normen der republikanischen Verfassung stehen; in anderen Fällen, in denen dieser Widerspruch nicht so offen zutage tritt, widersprechen die Strafbestimmungen jedoch in ihrer ideologischen Verankerung und in ihrer Ausrichtung den wesentlichen Grundsätzen der Verfassung);

2. Die Unvereinbarkeit mit den von Italien ratifizierten internationalen Verträgen über die Menschenrechte.

In einigen Fällen ist der Gegensatz zu den Verfassungsbestimmungen oder internationalen Vorschriften so offensichtlich, daß die Strafbestimmung rechtmäßig als von der Verfassungsvorschrift oder von internationalen Bestimmungen aufgehoben betrachtet werden kann. Somit ist es geboten, diese unter die Bestimmungen aufzunehmen, für deren Abschaffung die Volksbefragung vorgeschlagen wird: Bringt die Volksbefragung das gewünschte Ergebnis, wird ein Beitrag zur Klärung der derzeitigen Normenlage geleistet, was wiederum zum Vorteil der Demokratie und der

Wahrung der Rechte der Bürger gereicht.

Alle Bestimmungen, die Gegenstand des Vorschlages zur Volksbefragung bilden, gehen auf einen gemeinsamen Ursprung zurück: Sie sind das Ergebnis von ausgesprochen autoritären und nationalistischen Ideologien. In anderen Worten, sie sind das Produkt einer repressiven und totalitären Epoche, in der dem Pluralismus, der demokratischen Dialektik und dem freien Meinungs-austausch keinerlei Raum gegeben wurde. Jede Meinungsäußerung oder Tätigkeit, die sich nicht nach der herrschenden Ideologie ausrichtete, wurde strafrechtlich verfolgt. Autoritarismus und Nationalismus sind somit die wesentlichen Merkmale dieser Bestimmungen. Deshalb ist zu verstehen, warum sie mit den Grundsätzen der republikanischen Verfassung nicht vereinbar sind, die in Werten wie Öffnung, Beachtung des freien Spiels der Meinungsäußerung und volle Anerkennung internationaler Erfordernisse verankert sind. Die republikanische Verfassung fürchtet im Unterschied zu den Bestimmungen des "Codice Rocco" aus dem Jahre 1930 die Kritik und die Polemik auch gegen demokratische Institutionen nicht, sofern - wohlverstanden - diese Kritik und Polemik nicht in Verleumdung und Beleidigung absinken oder in Gewaltakte und Anstachelung zu Verbrechen und Vergehen gegen das Gemeinrecht ausarten.

Art. 269 des Strafgesetzbuches (Verbot zu staatsfeindlichen Tätigkeiten des Staatsangehörigen im Ausland) gliedert sich in zwei Verbote: 1. Das Verbot, unwahre, übertriebene oder zweckgerichtete Gerüchte oder Nachrichten über die innere Lage des Staates zu verbreiten; 2. Das Verbot, eine den nationalen Interessen schädliche Tätigkeit zu entfalten. Ersteres stellt klar und deutlich einen Meinungsdelikt dar, während im zweiten Fall Gegenstand des Verbotes die Manifestation einer Tätigkeit ist.

Das erstgenannte Verbot steht in offenem Widerspruch zu Art. 21 der Verfassung. Diese fundamentale Verfassungsbestimmung legt eine weitreichende Freiheit zur Meinungsäußerung fest und sieht Beschränkungen nur mit Berücksichtigung der Erfordernisse der "guten Sitten" vor, Erfordernisse, die selbstverständlich mit dieser Bestimmung nichts zu tun haben.

Das besagte Verbot steht auch im Gegensatz zu den für Italien bindenden internationalen Bestimmungen. Zu nennen ist Art. 10 der europäischen Konvention über die Menschenrechte aus dem Jahre 1950 und Art. 19 des Paktes über die bürgerlichen und politischen Rechte der Vereinten Nationen aus dem Jahre 1966 (in beiden Bestimmungen ist die freie

Meinungsäußerung verankert; sie gestehen den Staaten wohl Begrenzungen und Einschränkungen dieser Freiheit zu, jedoch erlauben sie nicht jene Beschränkungen, die sich aus der besagten Strafgesetzesbestimmung ergeben).

Was das zweite, aus dem Art. 269 abzuleitende Verbot anbelangt, nämlich staatsfeindliche Tätigkeit des Staatsangehörigen im Ausland, widerspricht es dem Grundsatz, daß der strafbare Tatbestand ausdrücklich festgelegt sein muß. Dies ist von verschiedenen Bestimmungen der Verfassung ableitbar, vor allem von Art. 25. Der Auslegungsspielraum des Verbotes ist in der Tat so weitreichend ("eine den nationalen Interessen schädliche Tätigkeit"), daß er äußerst leicht zu Willkür und zu einem Vorgehen durch die Behörde führen kann, der eine nicht mehr zulässige Ermessungsfreiheit zugrunde liegt.

Art. 271 des Strafgesetzbuches betreffend staatsfeindliche Vereinigungen steht zweifellos aus zwei wesentlichen Gründen im Widerspruch zu Art. 18 der Verfassung über die Freiheit zur Bildung von Vereinigungen.

Art. 18 und der Geist der Verfassung schlechthin (im besonderen die Artikel 10 und 11) lehnen das kleinliche nationalistische Ideal ab, das den Gesetzgeber des Strafgesetzbuches im Jahre 1930 veranlaßt hatte, Vereinigungen zu verbieten, die eine Tätigkeit mit dem Ziel planen oder entfalten, das "Nationalgefühl zu zerstören oder zu schwächen". Es ist offensichtlich, daß die internationale Öffnung unserer Verfassung und die darin verankerte Absicht, internationale Beziehungen und die Bildung von internationalen und übernationalen Körperschaften auf allen Ebenen aktiv zu fördern, im klaren Widerspruch zu einem derart anachronistischen und chauvinistischen Verbot stehen.

Der zweite Grund für die Beteuerung, daß Art. 271 verfassungswidrig ist, besteht darin, daß der Verfassungsgerichtshof in seinem Erkenntnis Nr. 87 vom 6. Juli 1966 den Art. 272 Abs. 2 (Verbot von Propaganda, um das "Nationalgefühl zu zerstören oder zu schwächen") wegen seiner Widersprüchlichkeit zu Art. 21 der Verfassung als verfassungswidrig erklärt hat. Wenn es also verfassungswidrig ist, die Propaganda zu verbieten, mit der das Nationalgefühl zerstört oder geschwächt wird, kann in der Folge angenommen werden, daß es ebenfalls verfassungswidrig ist, die Bildung von Vereinigungen oder die Beteiligung an Vereinigungen mit der gleichen Zielsetzung (oder mit dem Ziel, die nun zulässige Propaganda zu machen) zu verbieten.

Hinzuzufügen ist ferner, daß diese Strafbestimmung auch im Widerspruch zu den einschlägigen internationalen Bestimmungen steht, und zwar zu

Art. 22 Abs. 2 des Paktes der UNO über die bürgerlichen und politischen Rechte und zu Art. 11 Abs. 2 der Europäischen Konvention über die Menschenrechte. Diese beiden Verträge erlauben nicht, daß unter den möglichen Einschränkungen der Freiheit zur Bildung von Vereinigungen auch jene Beschränkungen enthalten sind, die aus dem Art. 271 des Strafgesetzbuches abgeleitet werden können.

Die Art. 290, 290 bis, 291, 292 bis (der Teil, der mit den anderen Bestimmungen in Beziehung steht) und Art. 293 (auch dieser Artikel in jenem Teil, der sich auf die anderen Bestimmungen bezieht) über die Schmähung der republikanischen Institutionen und der italienischen Nation sind bereits Gegenstand lebhafter Auseinandersetzungen im Rahmen der Rechtslehre über die Strafgesetzgebung und die Verfassungsgrundsätze gewesen. Ein großer Teil der Rechtsgelehrten vertritt wohl die Meinung, daß Strafbestimmungen über die Schmähung der Institutionen verfassungsrechtlich berechtigt seien, da sie das Ansehen der von der Verfassung vorgesehenen verschiedenen Institutionen schützen würden. Dadurch würde vermieden werden, daß deren Autorität und Rechtswirksamkeit durch Verspottung, Mißachtung und Verhöhnung angegriffen wird, da damit der Gehorsam der Bürger gegenüber diesen Institutionen beeinträchtigt werden könnte.

Diese letztere These ist auch vom Verfassungsgerichtshof vertreten worden, der den Art. 290 des Strafgesetzbuches über die Schmähung der Regierung, der Gerichtsbarkeit und der Streitkräfte mit dem Erkenntnis Nr. 20 vom 30. Jänner 1974 als rechtsgültig betrachtete. Mit weiteren Erkenntnissen hat er diese Rechtmäßigkeit der Strafbestimmung untermauert, die jedoch andersgelagerte Fälle betraf.

Gegen diese These haben jedoch einige anerkannte Juristen (PULITANO', FIORE, P. BARILE, CONSO, PIZZORUSSO, BARBERA, GALLO MUSCO) im wesentlichen drei Einwände vorgebracht: 1. Das Ansehen und die Ehre der Institutionen kann nicht verletzt werden, auch weil dieses Ansehen oder diese Ehre nicht mit dem Ansehen und der Ehre der Personen verwechselt werden dürfen, die diese Institutionen verkörpern. 2. Man kann nicht den Standpunkt vertreten, daß die Schmähung der Institutionen deren Autorität und Rechtswirksamkeit angreift und zu Ungehorsam anstachelt, da - wenn dies der Fall wäre - auch jede Kritik oder Polemik sowie die politische Satire verboten werden müßten, denn auch dies sind Faktoren, die zweifellos zur Untergrabung der Autorität der Institutionen beitragen könnten. Nun, niemand kommt zur abwegigen Schlußfolgerung, daß jede Kritik zu verbieten sei. 3. Die italienische Rechtsordnung enthält

bereits Strafbestimmungen, mit denen sowohl die Personen als auch die Institutionen an sich oder die Versammlungen geschützt werden, indem sie deren Beleidigung, Schmähung und Rufschädigung verbietet (Art. 342 und 595 des Strafgesetzbuches). Es ist somit nicht einzusehen, warum zu diesen Verboten jenes der Schmähung der Institutionen hinzugefügt werden soll, da es zudem zu mißbräuchlicher Anwendung und rechtswidrigem Eingreifen in die freie Meinungsäußerung Anlaß geben könnte.

Im übrigen soll noch gesagt werden, daß die Strafbestimmungen über die Schmähung der Institutionen im einschlägigen Fall eindeutig im Widerspruch zu Art. 10 der Europäischen Konvention für Menschenrechte stehen, wie er vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in einigen Fällen ausgelegt worden ist (siehe die Fälle Handyside, Barthold und vor allem den Fall Lingens, der für die Abwägung der Vereinbarkeit der Bestimmungen mit genanntem Art. 10 von unmittelbarer Bedeutung ist).

Angesichts dieser zweifelhaften oder zumindest umstrittenen Verfassungsmäßigkeit dieser Strafbestimmungen und deren Unvereinbarkeit mit Art. 10 der Europäischen Konvention für Menschenrechte ist ihre Abschaffung ein unerläßliches Moment zur Angleichung der italienischen Strafgesetzesordnung an die Grundsätze der Verfassung und an die internationalen Normen. Außerdem ist diese Abschaffung ein Beitrag zur Wahrung der Rechte der Staatsbürger, ohne daß dabei das Ansehen und die Rechtswirksamkeit der republikanischen Institutionen verletzt werden, die wie auch immer mit anderen Strafbestimmungen geschützt werden.

All dies vorausgeschickt,

schlagen die unterfertigten Regionalratsabgeordneten dem Regionalrat gemäß Art. 114 der Geschäftsordnung vor, folgenden Beschlusantrag zu genehmigen, mit dem gemäß Gesetz v. 25. Mai 1970, Nr. 352 und den nachfolgenden Änderungen die Anberaumung einer Volksbefragung beantragt wird:

"Nach Einsicht in das Gesetz vom 25. Mai 1970, Nr. 352 und in die nachfolgenden Änderungen, insbesondere in die Artikel 29 und 30; festgestellt, daß im Strafgesetzbuch zahlreiche Bestimmungen enthalten sind, die auf ausgesprochen autoritären und nationalistischen Anschauungen beruhen und totalitäre und repressive Ideologien zum Ausdruck bringen, welche jene Werte bestreiten, auf denen die Verfassung der Republik aufgebaut ist, nämlich demokratische Dialektik, Pluralismus und freier Meinungsaustausch;

in der Ansicht insbesondere,

- daß Artikel 269 des Strafgesetzbuches (Staatsfeindliche Tätigkeit des Staatsangehörigen im Ausland) im ersten Teil in offenem Widerspruch zu Artikel 21 der Verfassung steht, in dem die freie Meinungsäußerung eine weitreichende Grundlage findet, sowie zu Artikel 10 der Konvention zum Schutz der Menschenrechte und der grundlegenden Freiheitsrechte, die am 4. November 1950 in Rom unterzeichnet und von Italien mit Gesetz vom 4. August 1955, Nr. 848 ratifiziert wurde. Ferner steht er im Widerspruch zu Artikel 19 des internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte, der am 19. Dezember 1966 in New York unterzeichnet und von Italien mit Gesetz vom 25. Oktober 1977, Nr. 881 ratifiziert wurde. Im zweiten Teil steht der Artikel im Widerspruch zu dem ebenfalls aus den Verfassungsbestimmungen abzuleitenden Grundsatz, den strafbaren Tatbestand ausdrücklich festzulegen;
- daß Artikel 271 des Strafgesetzbuches (Staatsfeindliche Vereinigungen) im Gegensatz zu Artikel 18 der Verfassung und zu den in den Artikeln 10 und 11 derselben aufgezeigten Möglichkeiten zur Förderung der internationalen Beziehungen und zur aktiven Beteiligung an überstaatlichen Gremien steht, sowie zu Artikel 22 Absatz 2 des obengenannten internationalen Paktes und zu Artikel 11 Absatz 2 der erwähnten Konvention, die unter den möglichen Einschränkungen der Freiheit zur Bildung von Vereinigungen jene Einschränkungen nicht vorsehen, die aus der betreffenden Strafgesetzesbestimmung hervorgehen;
- daß die Artikel 290, 290-bis, 291, 292-bis und 293 (letztere zwei für den Teil, der sich auf die anderen genannten Bestimmungen bezieht) über die Schmähung der Institutionen der Republik und der italienischen Nation, zu mißbräuchlichen und repressiven Maßnahmen gegen die freie Meinungsäußerung Anlaß geben könnten und somit mit Artikel 10 der mehrmals erwähnten Konvention ebenfalls unvereinbar sind,

B E S C H L I E S S T
DER REGIONALRAT

1. zu beantragen, daß laut Artikel 75 der Verfassung eine Volksbefragung

zwecks Abstimmung über die nachstehende Frage abgehalten wird:

"Sind Sie für die Abschaffung der Artikel 269 (Staatsfeindliche Tätigkeit des Staatsangehörigen im Ausland), 271 (Staatsfeindliche Vereinigungen), 290 (Schmähung der Republik, der verfassungsmäßigen Institutionen und der Streitkräfte), 290-bis (Gleichstellung des Staatsvertreters mit dem Staatspräsidenten) - hinzugefügt mit Artikel 2 des Gesetzes vom 11. November 1947, Nr. 1317 -, 291 (Schmähung der italienischen Nation), 292-bis (Erschwerender Umstand) - hinzugefügt mit Artikel 9 des Gesetzes vom 23. März 1956, Nr. 167 - und 293 (Erschwerender Umstand) des mit kgl. D. vom 19. Oktober 1930, Nr. 139 genehmigten Strafgesetzbuches?"

2. Die Regionalratsabgeordneten als wirkliche bzw. Ersatzdelegierte des Regionalrates zu ernennen."

M O Z I O N E

La proposta di procedere a richiesta di referendum ex art. 75 comma 1 della Costituzione per talune norme del codice penale non si basa su motivi di opportunità politica, ma esclusivamente su due ordini di ragioni, strettamente giuridiche: 1) la dubbia legittimità costituzionale delle norme in questione (in certi casi si tratta di norme in palese e radicale contrasto con disposizioni della Costituzione repubblicana; in altre ipotesi in cui il contrasto appare meno netto, il fondamento ideologico e l'ispirazione stessa della norma penale appaiono tuttavia confliggenti con i principi essenziali della Costituzione); 2) l'incompatibilità con le norme dei trattati internazionali sui diritti umani ratificati dall'Italia.

In alcuni casi, il conflitto con le norme costituzionali o internazionali risulta così evidente, che la norma penale può essere legittimamente considerata abrogata dal disposto costituzionale o internazionale. Anche in questi casi può tuttavia risultare utile inserire la norma penale in questione tra quelle in ordine alle quali si propone referendum abrogativo: se il referendum dà il risultato auspicato, sarà possibile contribuire alla chiarificazione della situazione normativa esistente, con netto guadagno sia per la democrazia sia per la certezza del diritto.

Tutte le norme oggetto della proposta di referendum hanno un tratto fondamentale in comune; esse costituiscono il frutto di ideologie accentuatamente autoritarie e nazionalistiche. In altri termini, esse

sono il prodotto di un'epoca repressiva e totalitaria, in cui non veniva lasciato alcuno spazio al pluralismo, alla dialettica democratica, al libero confronto delle opinioni, ed invece si tendeva a perseguire penalmente qualunque manifestazione di pensiero o attività che non fosse ligia all'ideologia dominante. Autoritarismo e nazionalismo sono dunque i connotati essenziali di quelle norme. Il che rende evidente perché esse si pongono in netta dissonanza con i principi della Costituzione repubblicana, la quale è invece imperniata su valori di apertura, di rispetto per il libero gioco delle opinioni, di pieno riconoscimento di istanze internazionalistiche. La Costituzione repubblicana, a differenza delle norme del Codice Rocco (1930), non ha paura della critica e della polemica anche contro le istituzioni democratiche, purché, beninteso, la critica e la polemica non trascendano nella diffamazione, nell'ingiuria, nella violenza o nell'istigazione alla perpetrazione di crimini e reati di diritto comune.

L'art. 269 cod. pen. (divieto di attività antinazionale del cittadino all'estero) si articola in due divieti: 1) il divieto di diffondere all'estero notizie false, esagerate o tendenziose, sulla condizione interna dello Stato; 2) il divieto di svolgere attività intese ad arrecare nocimento agli interessi nazionali. Il primo è chiaramente un reato di opinione, mentre nel secondo caso oggetto del divieto è l'estrinsecazione di un'attività.

Il primo divieto è palesemente in contrasto con l'art. 21 della Costituzione. Questa fondamentale norma costituzionale, infatti, sancisce in termini amplissimi la libertà di manifestazione del pensiero, e consente limitazioni solo per tener conto di esigenze di "buon costume", esigenze che, ovviamente, non hanno nulla a che fare con la norma in discorso.

Il divieto di cui stiamo parlando è anche contrario alle norme internazionali vincolanti l'Italia, e precisamente all'art. 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, del 1950, e all'art. 19 del Patto sui diritti civili e politici delle Nazioni Unite del 1966 (entrambe le norme proclamano la libertà di espressione; esse, pur consentendo agli Stati limitazioni e restrizioni di tale libertà, non permettono le limitazioni risultanti dalla norma penale in discussione).

Quanto al secondo divieto desumibile dall'art. 269, quello cioè relativo ad attività antinazionali di cittadini all'estero, esso appare incompatibile con il principio della tassatività della fattispecie penale, desumibile da varie disposizioni della Costituzione

e soprattutto dall'art. 25. In effetti, la portata del divieto (svolgimento di attività che siano tali da "recare nocimento agli interessi nazionali") è così ampia, da prestarsi assai agevolmente ad arbitrii ed a valutazioni dell'autorità inammissibilmente discrezionali.

L'art. 271 cod. pen., concernente le associazioni antinazionali è indubbiamente contrario all'art. 18 della Costituzione, sulla libertà di associazione, per due motivi essenziali.

In primo luogo, l'art. 18, e tutto il contesto della Costituzione (si pensi in particolare agli articoli 10 e 11) respingono l'ideale grettamente nazionalistico che ha indotto il legislatore penale del 1930 a vietare le associazioni che si propongono di svolgere o svolgono un'attività diretta a "distruggere o deprimere il sentimento nazionale". E' evidente che l'apertura internazionalistica della nostra Costituzione, il suo intento di promuovere attivamente rapporti internazionali e la formazione di enti internazionali o sovranazionali, a tutti i livelli, si oppongono nettamente ad un divieto così anacronistico e sciovinistico.

Il secondo motivo per cui si può asserire che l'art. 271 è costituzionalmente illegittimo si desume dalla circostanza che la Corte costituzionale, nella sua sentenza n. 87 del 6 luglio 1966, ha ritenuto costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 21 della Costituzione, l'art. 272 comma 2 cod. pen. (che vieta la propaganda diretta a "distruggere o deprimere il sentimento nazionale"). Se è illegittimo vietare la propaganda mirante a deprimere o distruggere il sentimento nazionale, è coerente ritenere che sia altresì illegittimo vietare la formazione di associazioni, o la partecipazione ad associazioni, aventi lo stesso scopo (ossia lo scopo di fare quella propaganda ora ammissibile).

Conviene aggiungere che la norma penale in discorso è anche in contrasto con le norme internazionali pertinenti, e precisamente con l'art 22 comma 2 del Patto sui diritti civili e politici dell'ONU e l'art. 11 comma 2 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Infatti, questi due trattati internazionali non consentono, tra le limitazioni possibili della libertà di associazione, quelle risultanti dall'art. 271 cod. pen.

Gli articoli 290, 290 bis, 291, 292 bis (nella parte relativa alle altre norme testè citate) e 293 (anch'esso nella parte concernente le altre norme testè citate) riguardanti il vilipendio delle

istituzioni repubblicane e della nazione italiana sono stati oggetto di vivacissimi dibattiti nella dottrina penalistica e costituzionalistica. Un'ampia parte di questa dottrina sostiene che le norme penali sul vilipendio sono costituzionalmente legittime, perché mirano a salvaguardare il prestigio delle varie istituzioni previste dalla Costituzione, evitando che la loro autorità ed efficienza vengano intaccate attraverso manifestazioni di derisione, disprezzo, dileggio, che potrebbero mettere in pericolo l'obbedienza dei cittadini alle istituzioni medesime.

Questa seconda tesi è stata abbracciata dalla Corte costituzionale, che ha considerato legittimo l'art. 290 cod. pen. (sul vilipendio del Governo, dell'Ordine giudiziario e delle Forze armate) con sentenza n. 20 del 30 gennaio 1974, e che con successive sentenze ha ribadito tale sua dichiarazione di legittimità con riferimento alla stessa norma penale, ma in ordine ad altre ipotesi da essa contemplate.

Contro queste tesi alcuni autorevoli giuristi (PULITANO, FIORE, P. BARILE, CONSO, PIZZORUSSO, BARBERA, GALLO MUSCO), hanno mosso, in sostanza, tre obiezioni. Primo, il prestigio o l'onorabilità delle istituzioni non può essere leso, anche perché non occorre confondere tale prestigio o onorabilità con quello delle persone che incarnano quelle istituzioni. Secondo, non si può dire che il vilipendio intacca l'autorità o l'efficienza delle istituzioni e incita a disubbidire ad esse, perché, se così fosse, bisognerebbe anche vietare qualunque critica o polemica, nonché la satira politica - fattori tutti che possono indubbiamente contribuire a minare l'autorità delle istituzioni. Ora, nessuno arriva alla conclusione aberrante consistente nel dire che qualunque critica è vietata. In terzo luogo, l'ordinamento italiano già contiene norme penali intese a tutelare sia le persone sia i "corpi" o le assemblee, vietando l'oltraggio, l'ingiuria e la diffamazione (articoli 342 e 595 del cod. pen.). Non si vede dunque perché si dovrebbe aggiungere a tali divieti quello del vilipendio, che invece può prestarsi ad abusi e ad illegittime interferenze nella libertà di manifestazioni del pensiero.

Occorre aggiungere che le norme penali sul vilipendio, di cui si tratta, sono certamente in contrasto almeno con l'art. 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, quale interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo in alcuni casi (vedi i casi Handyside, Barthold e soprattutto il caso Lingens, nel quale la fattispecie in discussione aveva una diretta rilevanza ai fini della valutazione circa la compatibilità delle norme in discorso con l'art. 10

citato).

Stante la dubbio o, per lo meno, controversa legittimità costituzionale delle norme penali in discussione e la loro incompatibilità con l'art. 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, la loro abrogazione si traduce in un utile elemento di adeguamento dell'ordinamento penale italiano ai principi fondamentali della Costituzione e alle norme internazionali, nonché in un contributo alla certezza del diritto, senza peraltro implicare una vulnerazione dalle esigenze di prestigio ed efficienza delle istituzioni repubblicane, che risultano comunque soddisfatte da altre norme penali.

Tutto ciò premesso

i sottoscritti Consiglieri regionali propongono al Consiglio, a sensi dell'art. 114 del Regolamento interno, l'approvazione della seguente deliberazione con la quale si richiede l'indizione di referendum abrogativo a sensi della legge 25 maggio 1970, n. 352 e successive modificazioni.

"IL CONSIGLIO REGIONALE

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352 e successive modificazioni ed in particolare gli articoli 20 e 30;

Considerato che nel Codice penale figurano numerose norme che trovano fondamento in concezioni accentuatamente autoritarie e nazionalistiche e sono espressione di ideologie totalitarie e repressive, negatrici dei valori a cui si ispira la Costituzione della Repubblica quali la dialettica democratica, il pluralismo e il libero confronto di opinioni;

Ritenuto in particolare:

- che l'articolo 269 del codice penale (attività antinazionale del cittadino all'estero) è, per la prima parte, in palese contrasto con l'articolo 21 della Costituzione, che sancisce in termini molto ampi la libertà di manifestazione del pensiero, nonché con l'articolo 10 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e ratificata dall'Italia con legge 4 agosto 1955, n. 848, e con l'articolo 19 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, adottato a New York il 19 dicembre 1966 e reso esecutivo in Italia con legge 25 ottobre 1977, n. 881; per la seconda parte, con il principio della tassatività della fattispecie penale, anch'esso desumibile dalle norme

della Costituzione;

- che l'articolo 271 del Codice penale (Associazioni antinazionali) confligge con l'articolo 18 della Costituzione e con le prospettive, delineate negli articoli 10 e 11 della medesima, di promozione dei rapporti internazionali e di attiva partecipazione ad organismi sovranazionali, nonché con l'articolo 22, comma 2 del Patto internazionale sopra richiamato e con l'articolo 11, comma 2 della Convenzione citata, che non prevedono, tra le limitazioni possibili della libertà di associazione, quelle risultanti dalla norma penale in discorso;
- che gli articoli 290, 290 bis, 291, 292 bis e 293 (questi ultimi due nella parte relativa alle altre norme testè citate), concernenti il vilipendio delle istituzioni repubblicane e della Nazione italiana, potendo prestarsi ad abusi ed a interventi repressivi della libertà di manifestazione di pensiero, sono anch'essi incompatibili con l'articolo 10 della Convenzione più volte citata;

con.... voti

D E L I B E R A

- 1) Di richiedere l'indizione del referendum abrogativo previsto dall'articolo 75 della Costituzione sul seguente quesito:
"Volete che siano abrogati gli articoli 269 (Attività antinazionale del cittadino all'estero), 271 (Associazioni antinazionali), 290 (Vilipendio della Repubblica, delle Istituzioni costituzionali e delle Forze armate), 290 bis (Parificazione al Presidente della Repubblica di chi ne fa le veci) - aggiunto dall'articolo 2 della legge 11 novembre 1947, n. 1317, 291 (Vilipendio alla Nazione italiana), 292 bis (Circostanza aggravante) - aggiunto dall'articolo 9 della legge 23 marzo 1956, n. 167, e 293 (Circostanza aggravante) del Codice penale approvato con R.D. 19 ottobre 1930, n. 139?"
- 2) Di designare, quali delegati effettivo e supplente del Consiglio regionale, rispettivamente i consiglieri.....".

PRASIDENT: Die Debatte zu diesem Beschlusstrag ist eröffnet.

Zu Wort gemeldet hat sich Frau Abg. Klotz. Ich erteile es ihr.

PRESIDENTE: E' aperta la discussione sulla suddetta mozione. Ha chiesto

la parola la cons. Klotz.

Ne ha facoltà.

KLOTZ: Werter Herr Präsident! Es wäre für mich nun selbstverständlich sehr leicht die gesamte Diskussion, die wir hier bereits im Herbst letzten Jahres abgewickelt haben, noch einmal aufzugreifen und das damals Dargelegte noch einmal zu bringen und wieder aufzuwärmen. Ich werde das nicht tun und zwar aus Überzeugung und aus einem tiefen Verantwortungsbewußtsein heraus. Außerdem muß ich ja hier sagen, daß es mir hier nicht darum geht, unsere Idee noch einmal anzubringen, und vielleicht das Ganze aufzuwärmen, sondern daß tatsächlich hier Abhilfe geschaffen wird, daß diese Artikel ein für allemal aus dem italienischen Strafgesetzbuch verschwinden, damit kein anderer, weder ein Südtiroler noch ein anderer Staatsbürger im Staat Italien, in jene Situation kommt, in die eben 17 von uns im letzten August gekommen sind. Es geht also darum, daß konkrete Abhilfe geschaffen wird; deshalb werde ich mich auch sehr, sehr kurz fassen, damit wir heute möglichst bald zu einem Abschluß der Debatte kommen und damit diese Volksbefragung eingeleitet werden kann und möglichst noch vor dem Schlußtermin - ich glaube 30. September - wirklich in eine konkrete Tat, in ein konkretes Ergebnis verwandelt werden kann. Ich muß auch noch anmerken, daß ich nur aus folgendem Grund hier heute das Wort zu diesem Thema ergreife, weil nämlich mein Fraktionskollege Meraner, mit dem ich ja im Regionalrat die Fraktion "Südtirol" bilde, nicht anwesend ist. Er war es ja, der für unsere Fraktion in der entsprechenden Arbeitsgruppe des Regionalrates gearbeitet hat; ich habe mich nicht dazu gemeldet - auch deswegen, weil ich irgendwo persönlich befangen sein könnte (nur unter Anführungszeichen natürlich) - und aus diesem Grunde hat Kollege Meraner die Vorarbeiten geleistet. Ich habe dann unterschrieben, weil eben Kollege Meraner leider nicht anwesend war und er mich selber gebeten hat, ich solle das notfalls statt seiner tun.

Wir erinnern uns alle noch an die Aussagen im Gutachten Cassese, das wir im Zusammenhang mit diesem ganzen Sachverhalt alle bekommen haben und alle gelesen haben. Ich habe die wichtigen Auszüge bereits im Herbst noch einmal hier vorgebracht. Aus diesem Grunde brauchen wir auch nicht darauf einzugehen. Nur soviel: Bereits Cassese hatte angemerkt, daß im Grunde genommen mit der Ratifikation der europäischen Menschenrechtskonvention und der UNO-Menschenrechtspakte von 1966, die der Staat Italien ratifiziert hat, ja eigentlich diese ganzen Artikel betreffend die Schmähung, antinationales Verhalten,

antinationale Tätigkeit usw. als stillschweigend abgeschafft zu gelten hätten. Aber bereits wie in diesem Vorlagepapier enthalten, ist einer gewissen Willkür weiterhin sämtlicher Raum geblieben und so ist es eben zu der recht peinlichen Geschichte gekommen; peinlich für mehrere Seiten, nicht nur für uns, für die Betroffenen, sondern für alle anderen Institutionen, die Sie eben vom August her noch sicher in ziemlich guter Erinnerung haben.

Ich halte es auch für notwendig, daß man nun mit diesem Mittel der Volksbefragung nachhilft, um hier ein für allemal Klarheit zu schaffen. Nicht zuletzt wegen der Äußerungen des Untersuchungsrichters in der letzten Woche in Zusammenhang mit unserem Freispruch vom Delikt gemäß Art. 269 des italienischen Strafgesetzbuches. Und zwar war die Begründung seines Freispruches für uns nicht etwa, daß diese Artikel als stillschweigend abgeschafft zu gelten hätten, zu welchem Befund Cassese gekommen ist, sondern seine Begründung war in der Substanz jene: daß diese Demonstration und die Ausarbeitung des Memorandums betreffend die Selbstbestimmung, die in Wien anlässlich der Nachfolgekonzferenz KSZE überreicht worden war, dem Staat Italien nicht geschadet habe. Bereits in diesem Urteil und in dieser Wertung ersehen wir die gesamte Diskrepanz und im Grunde Tragikomik dieser ganzen Sache. Also es habe eigentlich keine Schädigung für den Staat Italien bedeutet. Aus diesem Grunde spricht man uns frei! Das heißt aber, daß für ihn die Bestimmungen des Artikels aufrecht bleiben und daß für ihn diese Artikel ihre volle Gültigkeit haben sollen. Er sagt dann zwar auch noch, er wundert sich, daß die Politiker und die Journalisten im Herbst so ein Geschrei angestimmt haben, wo doch sie es gewesen seien, die dem hätten abhelfen können. Das stimmt auch nicht! Denn laut Gutachten von Cassese hätte bereits der untersuchende Richter diesem Faktum Rechnung tragen können und diese Artikel als nicht vereinbar eben mit den UNO-Menschenrechtspakten, der Europäischen Menschenrechtskonvention und nicht zuletzt mit den entsprechenden Artikeln in der italienischen Verfassung, die die Meinungsfreiheit betreffen, ansehen müssen; das allein hätte genügt, um den Art. 269 und auch die anderen als stillschweigend abgeschafft zu erachten.

Wir sehen also, daß wir diesbezüglich wahrscheinlich tatsächlich hier eine Vorleistung einleiten müssen, damit auch die Richter nicht mehr die Ausrede haben, die Politiker seien schuld und sich nicht mehr praktisch als weiße Schafe hinstellen können: Sie seien ja nicht schuld, sie könnten nichts dazu tun; denn das stimmt ganz einfach nicht, wie wir von Antonio Cassese wissen.

Aus diesem Grunde haben wir uns von seiten unserer Fraktion diesem Anliegen mit Überzeugung angeschlossen und hoffen, daß dadurch endlich ein konkreter Schritt getan wird und ein für allemal verhindert wird, daß nicht nur einer von uns hier, sondern vor allen Dingen die einfachen Bürger, die sich nicht in dem Maße wehren können wie wir, vor solchen unangenehmen Überraschungen, solchen Peinlichkeiten, aber auch vor solchem "demokratischen" Unrecht bewahrt bleiben.

(Illustre signor Presidente! Sarebbe cosa ben facile per me riprendere la discussione tenutasi in quest'aula l'autunno scorso riproponendo le argomentazioni già adottate su questa tematica. Ma non lo farò e questo per un mio convincimento personale e per un profondo senso di responsabilità. Mi preme specificare che qui non si tratta di ribadire le varie posizioni ripetendo le affermazioni passate, ma piuttosto di trovare concretamente il modo acchè questi articoli vengano tolti definitivamente dal Codice Penale; affinché nessun altro, né sudtirolese né altri, abbia a trovarsi nella situazione nella quale si trovarono lo scorso agosto 17 dei nostri compaesani. Si tratta dunque di trovare una soluzione concreta; per questa ragione sarò molto, molto breve in modo che ancor oggi si possa concludere il dibattito e si riesca ad indire entro il termine ultimo - il 30 settembre, credo - un referendum popolare per giungere così concretamente ad un'azione e ad un risultato reale. Vorrei anche osservare che oggi mi trovo a dover intervenire perché il collega Meraner che forma insieme a me il gruppo "Südtirol" in Consiglio regionale, è assente. E' stato lui infatti ad aver partecipato in nostra rappresentanza al gruppo di lavoro del Consiglio regionale incaricato di affrontare l'intera questione; io non avevo chiesto di partecipare, anche perché avrei potuto essere in qualche modo "interessata" personalmente (tra virgolette). Perciò i lavori preliminari sono stati svolti dal collega Meraner. Io ho poi firmato la mozione, perché il collega Meraner non era presente e mi aveva pregato di farlo eventualmente al suo posto.

Loro ricorderanno senz'altro ancora gli orientamenti tracciati dal parere di Cassese che è stato distribuito a tutti e che tutti i Consiglieri hanno avuto modo di leggere. Avevo già evidenziato nell'autunno scorso i punti più interessati e quindi non mi dilungherò oltre. Vorrei solo fare notare che il prof. Cassese aveva affermato che in fondo, in virtù della ratifica della Convenzione europea sui diritti umani e del Patto sui diritti civili e politici delle Nazioni Unite del 1966, tutti questi articoli sul vilipendio, sul comportamento o attività

antinazionale ecc. erano da considerarsi tacitamente abrogati. Tuttavia è rimasto - ed è scritto anche nella parte introduttiva - ampio spazio alla discrezionalità per cui si è arrivati alla situazione imbarazzante che ben conosciamo; imbarazzante non solo per noi, per i diretti interessati, ma anche per tutte le altre istituzioni - come Loro ricorderanno ancora dallo scorso agosto -.

Quindi ritengo che sia giusto ricorrere al mezzo del referendum per creare una volta per tutte chiarezza in questa materia, specialmente dopo le dichiarazioni del giudice istruttore la scorsa settimana in merito alla nostra assoluzione dal reato dell'art. 269 del Codice penale italiano. La motivazione della sentenza assolutoria infatti non consiste nel fatto che questi articoli ormai sono da considerarsi tacitamente abrogati - conclusione alla quale era arrivato il prof. Cassese nel suo parere giuridico -, ma è sostanzialmente questa: la dimostrazione e il memorandum sull'autodeterminazione che era stato distribuito a Vienna in occasione della conferenza sulla sicurezza e collaborazione in Europa (CSCE) non hanno recato alcun pregiudizio allo Stato italiano.

Già in questa sentenza e conseguente valutazione noi vediamo una certa discrepanza che rappresenta il tragicomico dell'intera questione. Non vi sarebbe quindi stato alcun danno per lo Stato italiano: per questo motivo veniamo assolti! Ciò significa tuttavia che - a suo vedere - queste norme rimangono ancora in vigore e mantengono tutta la loro efficacia. Egli aggiunge inoltre di essersi meravigliato molto per la gran voce alzata attorno a questo argomento dai politici e dai giornalisti nell'autunno scorso poiché proprio loro avrebbero potuto tacitare l'intera questione. Questo non corrisponde al vero! Secondo il parere del prof. Cassese già il giudice istruttore avrebbe dovuto tener conto di questo fatto e quindi avrebbe dovuto considerare questi articoli non compatibili con il Patto sui diritti civili e politici delle Nazioni Unite, con la Convenzione europea sui diritti umani e non per ultimo con quegli articoli della Costituzione italiana che concernono la libertà di opinione; tutto ciò sarebbe stato sufficiente per considerare tacitamente abrogati l'art. 269 e gli altri articoli analoghi.

Dobbiamo quindi apprestare i necessari strumenti giuridici affinché i giudici poi non abbiano più il futile pretesto che la colpa è tutta dei politici e che loro sono innocenti, non ne hanno colpa e non possono agire diversamente; ciò non è vero, come ha asserito anche il prof. Cassese.

Per questo motivo diamo il nostro massimo appoggio a questa causa auspicando che venga finalmente spianata la strada per evitare che in futuro non solo uno dei nostri, ma qualsiasi altro cittadino che non può difendersi quanto noi, debba incorrere in simili spiacevoli inconvenienti o sorprese e venga così protetto da tali ingiustizie "democratiche".)

PRÄSIDENT: Zu Wort gemeldet hat sich Abg. Tribus.
Ich erteile es ihm.

PRESIDENTE: Ha chiesto la parola il cons. Tribus.
Ne ha facoltà.

TRIBUS: Herr Präsident! Kolleginnen und Kollegen! Ich muß gleich sagen, daß ich mit großer Befriedigung feststellen darf, daß es doch noch zu diesem Beschlußantrag gekommen ist und fast wie ein Wunder - wenn alles gut geht, weil heute der letzte Tag ist und wir noch nicht abgestimmt haben - tatsächlich der erste Schritt gesetzt werden kann, damit ein Referendum auf gesamtstaatlicher Ebene einberufen werden kann. Wenn wir heute den ersten Schritt tun, dann ist nur der erste Schritt getan und dann wird es darum gehen, auch vier andere Regionen von der Güte unserer Aktion zu überzeugen, weil es ja bekanntlich fünf Regionalräte braucht, um ein Referendum einberufen zu können.

Ich glaube, daß ich jetzt nicht näher auf die Inhalte an sich einzugehen brauche. Im Herbst hat dazu eine ausführliche Debatte stattgefunden und es wäre müsig, diese hier zu wiederholen. Es liegt zudem diesem Beschlußantrag ein sehr ausführlicher juridischer Bericht bei, der erklärt, wieso man sich auf diese Artikel beschränkt und konzentriert hat. Aber trotzdem möchte ich schon dazu sagen, daß es sich hier um einen Kompromiß handelt. Denken wir an die erste Aktion in diese Richtung zurück, die damals die Regionalregierung mit dem Begehrensgeszentwurf gestartet hat, der sich ausschließlich auf den Art. 269 beschränkte, weil man praktisch im ersten Augenblick nur ein politisches Signal setzen wollte und man in diesem Zusammenhang dann doch imstande gewesen ist, das Ganze etwas zu erweitern (zumindest soweit zu erweitern, daß andere Artikel mit aufgenommen werden konnten, die im wesentlichen die Vergehen anderer Südtiroler Bürger betrafen und zwar solche Vergehen, die bereits zu Prozessen geführt hatten)! Denken wir an die Prozesse Rampold, Pahl, an die Wehrdienstverweigerer im Trentino, an den Direktor des Adige in Trient usw. Auf alle Fälle

handelte es sich um Südtiroler Bürger. Wir sagten damals: Wenn schon muß in dieser Gesetzesvorlage, in diesem Votum, auch der Standpunkt vertreten werden, daß wir grundsätzlich dagegen sind, daß Bürger wegen Meinungsdelikten angezeigt werden können. Wir natürlich hätten auch damals noch einen Schritt weitergehen wollen; sind aber gescheitert, weil der Konsens nicht mehr vorhanden war, wenn es darum ging, auch Artikel aufzunehmen, die etwas über die eigene Nasenspitze hinausgegangen wären. Wir haben das zur Kenntnis genommen und dieser Konsens, der damals erreicht worden ist, ist auch heute noch die Grundlage für diese Vorlage des Beschlußantrages gewesen. Leider muß ich sagen, sind wir dann auch von der Wissenschaft noch gesäubert worden. Prof. Cassese hat einige im Votum enthaltenen Artikel herausgenommen, mit Begründungen, die man teilen und nicht teilen kann. Die Zeit war etwas kurz und knapp. Es ist nicht mehr möglich gewesen, weitere Rechtsgutachten einzuholen, weshalb wir uns auf dieses beschränkt haben. Und ich muß sagen, daß wir es zwar auf der einen Seite bedauern, auf der anderen Seite aber sehr froh sind, daß man zumindest diesen Minimalkonsens erreicht hat. Wir hoffen sehr, daß dieser Minimalkonsens auch dazu führen wird, daß mindestens andere vier Regionen (wenn es mehrere sind, schadet es nicht) bereit sind, dieses unser Anliegen mitzutragen.

Ich möchte noch kurz erwähnen, warum wir immer der Meinung waren, daß man ein konkretes Zeichen setzen muß. Bereits seit einem Jahr vertreten wir die Meinung, daß das Referendum das einzige mögliche ist, um tatsächlich die Regierung endlich zu zwingen, den Kodex zu säubern. Wenn man sich an den Sommer zurückerinnert - sagen wir den Fall "Klotz" -, da ist ein großes Schreien durch alle Welt gegangen und praktisch hat man die Gerichtsbehörde beschuldigt, daß sie sich Gesetzesartikel bedient, die eigentlich nicht mehr angewandt werden sollten. Wir waren auch damals der Meinung, daß man der Gerichtsbehörde nichts vorwerfen kann, wenn sie ein Gesetz anwendet; ob das Gesetz richtig oder nicht richtig ist, das ist nicht ein Problem der Gerichtsbehörde, das ist das Problem unserer Parlamente. Und es ist ja bezeichnend, daß diese Artikel nicht nur 10 Jahre Faschismus überlebt haben, sondern auch 40 Jahre Demokratie, und daß man bisher nicht imstande war, trotz verschiedener Versuche und verschiedener Vorlagen den Kodex zu säubern; - ich glaube, in jeder Legislatur war man kurz vor dem Abschluß. Aber man ist nie soweit gekommen, daß man imstande war, wie jetzt, wenn alles gelingt, dem Parlament praktisch einen zwingenden Termin zu setzen. Darum geht es -. Ich habe jetzt nicht die Illusion, daß es dann tatsächlich zu dieser

Volksabstimmung kommen wird. Wenn es dazu kommt besser; wenn es nicht dazukommt, ist es auch gleich, aber man weiß zumindest, daß die Regierung einen Termin hat, der eingehalten werden muß, ansonsten kommt es zur Volksabstimmung. Meistens fürchten sich unsere hohen Herren in Rom in der Regel doch, wenn auch nicht immer siegreich, wenn sich doch herausstellt, daß das Volk doch etwas weiter ist als nicht die Parteien, die sie regieren. Wenn wir von Südtirol aus imstande sind, ein solches Signal zu geben, dann glaube ich, kommt auch endlich ein Signal für die Freiheit in ganz Italien. Eine Freiheit, die alle Bürger Italiens betrifft und wir in diesem Falle wirklich sagen können, einen Beitrag geleistet zu haben, der nicht das partikuläre Interesse unserer Sprach- und Volksgruppe betrifft, wo wir ja Spezialisten sind, sondern daß von dieser Region aus ein Signal der Freiheit auch für ganz Italien gegeben werden kann.

Ich glaube, daß diese Aktion - sollte sie gelingen - auch in positiver Art und Weise die Region aufwertet, die hier eine - Anführungszeichen - Kompetenz gefunden hat, die sie veredelt. Deshalb sind wir mit dem Kompromiß einverstanden und können nur hoffen, daß er auch zum Ziel führt. Danke schön!

(Illustre signor Presidente! Egregi colleghi e colleghe! Innanzitutto prendo atto con una certa soddisfazione che si è giunti alla fase conclusiva di questa mozione; è quasi un miracolo - se tutto va bene, poiché oggi è l'ultimo giorno utile e dopotutto non abbiamo ancora votato la mozione - se oggi riusciremo a fare il primo passo per l'indizione di un referendum a livello nazionale. Se oggi riusciremo a fare questo passo, esso è comunque solo il primo; poi si tratterà di convincere altri quattro Consigli regionali della bontà della nostra iniziativa, poiché come è noto servono 5 Consigli regionali per richiedere l'indizione di un referendum.

Credo di non dover ulteriormente entrare nel merito della questione. Lo scorso autunno c'è stato un ampio dibattito sull'argomento e sarebbe inutile ripetere quanto è già stato detto in quella sede. E' stato inoltre allegato alla mozione un dettagliato parere giuridico che illustra i motivi per i quali ci si è limitati a questi pochi articoli. Vorrei comunque far notare che si tratta qui fondamentalmente di un compromesso. Pensiamo per esempio alla prima azione promossa in questo senso dalla Giunta regionale attraverso il disegno di legge-voto; in esso ci si limitava al solo art. 269. All'inizio si era infatti pensato di porre solamente un segnale politico; poi si è riusciti ad ampliare la

cosa in modo tale da inserire anche altri articoli concernenti reati di cui erano stati accusati e processati alcuni cittadini altoatesini. Si pensi ai processi di Rampold, Pahl, agli obiettori di coscienza nel Trentino, al direttore dell'"Adige" a Trento ecc.; si trattava sempre di cittadini della Regione. Allora sostenemmo che nel suddetto disegno di legge-voto avremmo dovuto invece sottolineare la seguente posizione: siamo fundamentalmente contrari al fatto che si possano accusare dei cittadini per reati d'opinione. A quel tempo avremmo voluto fare un ulteriore passo, ma non trovammo il consenso necessario per far inserire anche altri articoli che andassero al di là della problematica contingente. Noi allora prendemmo atto di quel consenso; ancora oggi esso sta alla base di questa mozione. Anche la giurisprudenza ha poi operato ulteriori tagli; il prof. Cassese ha poi tolto alcuni articoli contenuti nel voto motivando questa scelta con una spiegazione che si può e non si può condividere. A causa dell'esiguità del tempo non è stato purtroppo più possibile richiedere altri pareri giuridici, per cui ci si è limitati a questo. Devo dire che anche se da un lato ce ne rammarichiamo, dall'altro siamo lieti che si sia giunti perlomeno a questo consenso minimo. Auspichiamo inoltre che siffatto consenso possa trovare riscontro in almeno altre 4 Regioni (se sono di più, tanto meglio) e che queste siano disposte a sostenere la nostra iniziativa.

Vorrei ancora brevemente fare accenno alla ragione per la quale siamo sempre stati dell'avviso che si dovesse porre un segnale concreto. Da oltre un anno noi sosteniamo che il referendum popolare è l'unico mezzo a nostra disposizione per indurre finalmente il Governo ad epurare il Codice penale. Si pensi alla scorsa estate - al "caso Klotz" -: allora si era alzata ovunque una gran voce e si era accusata la Magistratura di applicare articoli di legge che ormai non avrebbero più dovuto essere in vigore. Anche allora noi sostenemmo che non si può rimproverare alla Magistratura di aver applicato una legge; che la legge sia giusta o meno non è un problema dell'autorità giudiziaria, ma del Parlamento. Ed è significativo che questi articoli non solo siano sopravvissuti a 10 anni di fascismo ed a 40 anni di democrazia, ma anche che non si sia riusciti sinora di toglierli dal Codice penale, malgrado vari tentativi e vari progetti - io credo che in ogni legislatura si era sul punto di riuscirvi; tuttavia non si è mai arrivati sino al punto in cui ci troviamo ora, ovvero quello di imporre al Parlamento una scadenza vincolante; di questo si tratta -. Comunque non mi voglio illudere che questa volta il referendum si faccia. Se ci riusciremo, tanto meglio; se non riusciremo, è lo stesso; ma almeno il Governo dovrà rispettare una

scadenza, altrimenti verrà indetto il referendum. Normalmente i signori di Roma si agitano, sebbene non sempre con successo, quando vedono che il popolo è un passo più avanti rispetto ai partiti che li governano. Se saremo capaci di porre un segnale dall'Alto Adige allora credo che ciò sarà un segnale di libertà per tutta l'Italia, un segnale di libertà per tutti i cittadini italiani; in quel caso potremo dire di aver dato un importante contributo che non rientra solo nella sfera di interessi particolari dei nostri gruppi etnici e linguistici - dove siamo specialisti -, ma che rappresenta un segnale di libertà per tutta l'Italia.

Io credo che questa azione - se dovesse riuscire - rivaluti positivamente anche la Regione che ha trovato qui una competenza - tra virgolette - che la nobilita. Per questo diamo il nostro consenso a questo compromesso e speriamo che esso raggiunga l'obiettivo che si è prefissato. Grazie!)

PRESIDENTE: Zu Wort gemeldet hat sich Abg. Fedel.

Ich erteile es ihm.

PRESIDENTE: Ha chiesto la parola il cons. Fedel.

Ne ha facoltà.

FEDEL: Onorevole Presidente e colleghi, visti i tempi che ci siamo dati, cercherò di essere ancora più breve dell'autoregolamento, in quanto già su questo tema abbiamo avuto modo di confrontarci in questa sede come in Consiglio provinciale.

Non so se sia una felice coincidenza, ma questa mattina la Presidenza del Consiglio ci ha distribuito il parere del prof. Valerio Onida, in merito all'art. 28 dello Statuto di autonomia concernente l'immunità dei consiglieri regionali, nel momento in cui siamo chiamati a discutere una mozione sulla libertà di espressione non dei consiglieri regionali, ma soprattutto dei cittadini. Va comunque sottolineata questa coincidenza del parere sull'art. 28, che ho potuto leggere solo superficialmente, ma comunque la sua indicazione è altamente positiva a favore della libertà di espressione, in questo caso dei consiglieri regionali, ma noi intendiamo estendere la mozione diretta al comportamento politico e civile riconosciuto dalla Costituzione, dei singoli cittadini non solo alla nostra regione, ma anche a tutto il territorio nazionale.

Credo sia superfluo ricordare quanto è accaduto l'anno scorso

in estate in provincia di Bolzano, un episodio giudiziario che considero penoso per un paese civile, senza volere con ciò attribuire colpe o responsabilità ai singoli rappresentanti dell'amministrazione giudiziaria della Repubblica italiana, che per me è una Repubblica delle "banane".

Prima di tutto è doveroso chiedersi, come l'attuazione della Costituzione - lo Statuto speciale di autonomia è una legge costituzionale - possa essere interpretata vilipendio allo Stato e se viceversa non sia un effettivo vilipendio alle istituzioni l'aver al Governo e nel Parlamento i ladri di Stato ed i mafiosi. I cittadini della provincia di Bolzano incriminati si erano permessi di chiedere democraticamente l'attuazione della Costituzione italiana e dello Statuto speciale di autonomia, che ne fa parte integrante.

Sono sufficienti queste poche motivazioni per anticipare il nostro voto favorevole alla mozione, che rappresenta un atto di civiltà, un progresso per far sì che questa nostra nazione, che, indipendentemente da tutto riusciamo ancora ad amare, diventi più civile ed europea, essendo questo l'elemento portante del documento in discussione.

Dal lembo più remoto del territorio di questa Repubblica ci appelliamo a chi di dovere per ricordare che da più di 40 anni una precisa epoca storica si è conclusa, non esprimiamo altro giudizio, ma ricordiamo, ribadisco, che da 40 anni si parla di libertà di espressione, di costituzione, di autonomia e di federalismo, ma falliamo miseramente come la scorsa estate, in quanto già da tempo simili articoli avrebbero dovuto essere cancellati dal codice penale.

Collega Klotz, capisco che lei non può essere soddisfatta fino in fondo della soluzione prospettata, ma almeno dopo una sbandata di quel tipo, il ritornare sui propri passi è pur sempre apprezzabile.

Comunque da questa mozione ne uscirà esaltata la funzione civile, civica e costituzionale del Consiglio regionale, il quale riuscirà a dare per primo un "imput", affinché la legislazione, ormai sorpassata, non adatta ai tempi e anche condannabile sotto il profilo ideologico, possa essere cancellata.

E' con questo spirito che votiamo questa mozione e crediamo che questo sia l'atteggiamento migliore, con un riferimento esplicito alla ratifica dei diritti umani da parte dell'ONU, alla ratifica della convenzione europea, alla Costituzione italiana e nel senso lato all'impegno civile e di libertà che cerchiamo di sostenere come movimento autonomista della nostra regione.

Credo che coloro, che hanno esternato consensi dovrebbero ravvedersi, perchè il grave non consiste nell'operato del giudice, che ha applicato il Codice penale ed in un certo, "ope legis", pur accorgendosi che l'accaduto non andava interpretato in tal senso. A me preme ricordare ai cittadini di questa e di altre regioni l'origine di questi articoli del Codice penale ed invitarli a contribuire alla loro abrogazione. Ma leggiamo a pag. 2 della mozione: "il divieto di diffondere all'estero notizie false, esagerate o tendenziose, sulla condizione interna dello Stato", onorevoli colleghi, si legga la nostra stampa, sono eventualmente i giornalisti a diffondere notizie false, tendenziose o avvilenti della nostra situazione nazionale. Quindi non vedo perchè non si dovrebbero giornalmente sequestrare i giornali nazionali ed esteri che parlano di questa nostra nazione, dell'Italia, perchè non c'è giornata ove non si verificano delitti mafiosi, scandali, ruberie ecc. Eventualmente si dovrebbe processare la stampa e non certo i cittadini! Ma per quale motivo non si vuole toccare la stampa? Perchè dice la verità! Quindi non è colui che vuole l'applicazione della Costituzione, come ha fatto qualche cittadino sudtirolese, a danneggiare l'immagine dello Stato, ma è semmai il reale comportamento dei governanti di questa Repubblica che danneggiano in sostanza la sua immagine.

Non posso essere orgoglioso nel fare questa affermazione, ufficializzandola per mezzo dell'approvazione di una mozione, che ha un significato assai importante, mozione che risulta firmata, come primo firmatario, dal Presidente del Consiglio regionale, credo che ciò non è casuale, per cui è un onore per questa Assemblea approvare un documento proposto dal Presidente del Consiglio regionale.

Noi siamo per la pace e condanniamo per l'ennesima volta da questi banchi gli atti di violenza che si manifestano in questa provincia, dobbiamo ricordare che si è verificato un attentato anche alla ferrovia della Valsugana e non ci è dato di sapere, se si tratta di una protesta contro un provvedimento delle ferrovie dello Stato o di un'appendice degli atti terroristici compiuti in Sudtirolo.

Noi condanniamo ogni e qualsiasi motivo per il quale si vuole sostituire alla dialettica, al pacifico dibattito e confronto, diciamo al parlare civile, la violenza.

Per essere molto espliciti, nè il tritolo, nè le bombe risolveranno i problemi dell'Alto Adige e del Trentino, mentre sarà il comportamento leale da parte dello Stato che si è dato delle leggi che deve rispettare, abrogando quelle contrarie al sistema democratico, che

risalgono a 40 anni fa. Questo è il nocciolo del problema.

Quindi condanniamo la violenza, ma sottolineiamo che spesso questa proviene dalla provocazione e dalla tracotanza dello Stato, che non ha ancora compreso il cambiamento dei tempi. Oggi è tempo di libertà, di libera espressione e democrazia ed in questo ambito desideriamo offrire il nostro contributo, ricordando che i contraenti sono due: colui che dà e colui che accetta, per cui i patti sono da rispettarsi.

In conclusione affermiamo che la trattativa è il mezzo più opportuno per derimere i problemi, ma sottolineiamo con chiarezza che condanniamo quanto accaduto l'estate scorsa e speriamo che ciò non abbia più a verificarsi, proprio in nome di una civiltà che da 40 anni stiamo costruendo in una funzione europea. Grazie.

PRASIDENT: Zu Wort gemeldet hat sich Abg. Tomazzoni.

Ich erteile es ihm.

PRESIDENTE: Ha chiesto la parola il cons. Tomazzoni.

Ne ha facoltà.

TOMAZZONI: Faccio una breve dichiarazione di voto, signor Presidente, su questa mozione, prendendo atto con soddisfazione che la volontà espressa da quasi tutti i gruppi nel dibattito sul disegno di legge-voto concernente l'art. 269 del codice penale, dibattito che si era svolto nell'autunno scorso, sembra essere unitaria, nonostante qualche scetticismo sulla possibilità di raggiungere dei risultati, in considerazione anche della conclusione di quel dibattito.

Tuttavia ho voluto tentare, chiedendo alla Presidenza prima e ai Capigruppo poi, di continuare su questa strada per verificare la volontà espressa dai gruppi politici nel corso di quel dibattito e prendo atto con soddisfazione che siamo giunti alla conclusione con questa mozione, grazie anche al parere espresso dal prof. Cassese, che ci ha confortati nella scelta soprattutto di alcuni articoli, quelli più praticabili e quelli in cui più chiaramente è contenuta la volontà del legislatore, cioè una volontà autoritaria e di repressione anche della libera espressione.

Con questa mozione noi sconfiggiamo questo autoritarismo antidemocratico, sconfiggiamo il retrivo nazionalismo che sempre accompagna l'autoritarismo antidemocratico, e diamo un segnale democratico significativo che è anche la vittoria della libertà di

opinione, di espressione, di associazione, elementi che sono a fondamento dei diritti umani, del principio di tolleranza e di pluralismo senza i quali la democrazia non sopravvive.

Esprimo questa particolare soddisfazione, perchè si è riusciti a superare il discorso che si era incanalato nell'autunno scorso su un binario molto ristretto, legato a particolari sensibilità, collegate anche a interessi di gruppo e di partito e di concorrenza tra gruppi, interessi e giochi di partito e ad entrare in una prospettiva più ampia, più universalmente valida per chi crede nella libertà e nella democrazia, ma particolare soddisfazione esprimo anche perchè dalla legge-voto, che sappiamo quanto poco sia incisiva, si è passati ad una azione che può diventare incisiva qualora trovasse il sostegno di altre regioni ed erano questi i due obiettivi che anch'io mi ero proposto nello spingere la Presidenza ed i Capigruppo a chiedere la consulenza e ad elaborare questa mozione e cioè: mettere alla prova la volontà dei gruppi espressa nel dibattito sul disegno di legge-voto, ed ottenere il più possibile di quanto si potesse ottenere con un disegno di legge-voto, per mezzo dell'indizione di un referendum, che certamente farà muovere il Parlamento o perlomeno farà sì che il Parlamento presti attenzione a questa esigenza di maggiore libertà e di rispetto dell'espressione del pensiero da parte di qualsiasi cittadino.

Era questo l'obiettivo e mi pare che si sia ottenuto, ringrazio particolarmente il Presidente del Consiglio che ha dato il suo apporto alla riuscita di questa iniziativa, credo che dovremmo essere fieri di avere affermato questa mattina alcuni valori fondamentali, che sono contenuti nella nostra Costituzione.

PRASIDENT: Zu Wort gemeldet hat sich Abg. D'Ambrosio.

Ich erteile es ihm.

PRESIDENTE: Ha chiesto la parola il cons. D'Ambrosio.

Ne ha facoltà.

D'AMBROSIO: Signor Presidente, colleghe e colleghi, certamente non sfuggirà, spero almeno, la novità rappresentata dal tipo non tanto della discussione, ma della procedura che stiamo affrontando, è un ulteriore stadio che vuole esprimere una volontà politica da parte del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige, tendente a rimuovere alcune parti dei codici, che riferiti ad una discussione di un voto già espresso, codificato in una legge-voto presentata al Parlamento, ha avuto come

origine la vicenda dello scorso anno nel modo che tutti noi abbiamo ben presente.

Non vorrei che qualcuno sottovalutasse questa novità, perchè non si ha memoria di analoga esperienza da parte di altri o del nostro stesso Consiglio regionale e seppure abbiamo avuto negli anni scorsi parecchie occasioni di referendum, mai queste occasioni furono il risultato di una iniziativa, quella prevista dall'art. 75 della nostra Costituzione, promossa dai Consigli regionali.

Intanto brevi parole sulla ragione del contendere riecheggiano negli interventi di molti colleghi, la vicenda, da dove è scaturita, quali sono state le motivazioni usate e l'impatto con una certa struttura rappresentata dai codici che certamente non sono quelli ispirati ad una società democratica e pluralista, quale è quella contemporanea.

Allora qui mi permetteranno alcuni colleghi di far presente come ancora oggi questi codici siano improntati ad una situazione d'anteguerra, ma sappiamo cosa significa questo periodo, è perchè evidentemente non si è voluto mettere mano, ed essendo il nostro partito un partito che ha insistentemente, non in quest'ultima legislatura solamente, parlo evidentemente del piano nazionale, affacciato alla proposta e presentato concreti terreni di lavoro per una modifica e un adeguamento dei codici, credo che la lamentela di alcuni debba essere rivolta verso quelle forze politiche che, pur essendo di maggioranza, non hanno permesso di affrontare questo problema. Per cui da parte di qualcuno si faccia forse un tantino di autocritica, se ancora oggi abbiamo i codici improntati in questa maniera.

In sostanza, se non c'è stata la diluizione dei principi della Carta costituzionale anche in questo settore, evidentemente non è dovuto al caso, ma ad un preciso orientamento, ad una precisa scelta politica.

Noi, attraverso questo documento abbiamo, non esitiamo a riconoscerlo, un gradino qualitativo superiore e debbo anche riconoscere che siamo andati oltre l'articolo 269, a suo tempo individuato, e sulla base di un parere richiesto e di una sfrondata di tutta quella gamma, che è stata presa in considerazione, offriamo un terreno concreto e mirato di alcuni articoli del codice penale che debbono essere rimossi.

Per questo chiamiamo altre Regioni a compiere analogo passo, pena la sterilità della nostra iniziativa. Non vorrei che a questo riguardo qualcuno fosse così distratto e pensasse di essersi sciacquato la coscienza quando solo il nostro Consiglio regionale dovesse approvare una mozione di questo genere.

Bisogna sapere, signor Presidente, - perchè questo è il meccanismo e non basta esprimere una volontà politica, bisogna fare in modo di raggiungere compiutamente l'obiettivo - che entro 30 giorni dal momento in cui il nostro Consiglio regionale si esprime, altri 4 Consigli regionali debbono fare altrettanto sulla stessa base.

Chiedo a quei colleghi, i quali rappresentano qui forze politiche, analoghe alle nostre come dimensione territoriale, in particolare a quei partiti nazionali presenti anche in altre assemblee regionali, se hanno fatto o intendono fare passi, di questo già ci siamo impegnati, abbiamo reso pubblica la nostra disponibilità anche nel gruppo di lavoro che è stato per l'occasione costituito; chiedo se questi gruppi sono in grado o esprimono una più compiuta volontà, lavorando verso i colleghi delle altre Regioni, affinché ci sia questo necessario seguito, poichè se altre 4 Regioni non ci seguiranno avremmo compiuto un gesto, ma tale rimarrà senza ulteriore seguito.

Dato che noi, esprimendo la nostra disponibilità, siamo convinti di quante resistenze ci sono ad affrontare questa materia, ovvero riteniamo che altre forze politiche possono avere anche delle riserve, e qui giocano una partita, ma forse sotto sotto non sono convinti e coerenti e ne giocano un'altra, chiediamo se contemporaneamente, dato che c'è questa convergenza politica sull'opportunità di modificare i codici, rimuovendo quegli articoli che finora sono stati così individuati e codificati, chiedo se ad esempio sul piano regionale quelle stesse forze politiche, che hanno questa identità di vedute e di obiettivo in Consiglio regionale ed espressioni parlamentari alla Camera e al Senato, sono d'accordo di trovare anche contemporaneamente la possibilità di individuare uno strumento legislativo attraverso un'iniziativa parlamentare, tendente alla rimozione di questi articoli del Codice, con disegni di legge presentati in Parlamento.

Per essere più esplicito, insieme ai parlamentari comunisti, i parlamentari eletti nelle liste della DC, del PSI o di altri, che comunque condividono questi obiettivi, e dello stesso SVP, sono disposti a presentare una proposta di legge di iniziativa parlamentare, che abbia le stesse caratteristiche che noi abbiamo espresso inizialmente nella legge-voto e oggi attraverso il meccanismo che chiede la messa in moto del procedimento di indizione di referendum. Perchè, egregi colleghi, non possiamo dire di avere il risultato in mano e fintanto che altre quattro Regioni non avranno approvato identico documento auspico che, oltre all'azione fiancheggiatrice di singoli gruppi consiliari verso i

corrispondenti gruppi delle altre Regioni, il Presidente del Consiglio nei prossimi giorni, durante la riunione congiunta dei presidenti di Consigli regionali, abbia l'opportuna possibilità di divulgare questa nostra volontà politica, affinché altri, sulla base dei risultati del nostro voto e dunque delle carature politiche, si sentano sollecitati.

Ma ciò non è in contraddizione, anzi rafforzerebbe questo obiettivo, se contemporaneamente si mettesse in atto un'iniziativa parlamentare, caratterizzata nel modo che mi sono permesso di far presente a voi tutti, tra i parlamentari della nostra regione che, condividendo questo, diano luogo ad una iniziativa parlamentare.

Non so nella reciproca autonomia quante assemblee regionali se la sentono di corrispondere, mi auguro almeno altre 4, altrimenti tutto si interrompe e diventa sterile, ma faccio anche un'altra considerazione, se l'obiettivo è quello della rimozione dai codici di determinati articoli noi abbiamo individuato questo strumento, in quanto è quello che ci permette di intervenire come Regione, oltre con la legge-voto, ma sappiamo che l'altro strumento è quello di mettere in atto una modifica da parte del Parlamento e sappiamo che una scadenza referendaria all'erario può anche costare alcune decine di miliardi. E' chiaro che l'obiettivo politico, di per sé motiva questo, è chiaro che di fronte ad un incalzare di un referendum il Parlamento è costretto ad esaminare il problema, ma altre volte, per altre leggi abbiamo visto che il Parlamento non ha ritenuto opportuno di intervenire e il referendum si è consumato, con tutti quei meccanismi che ben sappiamo.

Allora, se il risultato, al quale dobbiamo puntare, è comunque la modifica dei codici nel senso che noi abbiamo inteso esprimere, se questo avviene senza il referendum tanto meglio e potremo dirci soddisfatti, purché naturalmente i contenuti in concreto siano raccolti in queste modifiche legislative.

Faccio una sollecitazione nei confronti dei gruppi politici che condividono questo, perché contemporaneamente al nostro voto ci si muova su più fronti, sia verso le altre Regioni, sia verso l'iniziativa parlamentare nel modo che qui mi sono permesso di porre alla vostra attenzione. Sicché una nostra coerente disponibilità dovrebbe essere condivisa e fatta propria anche da altre coerenti disponibilità che si possono sviluppare, come mi sono permesso di porre alla vostra attenzione.

Attendiamo dei riscontri, non è contraddittorio, tutt'altro è di supporto ad una iniziativa a vasto raggio, l'importante è che si vada in questa giusta direzione.

Con questo spirito abbiamo partecipato alla riunione del gruppo di lavoro, con questo spirito intendiamo ulteriormente impegnarci nel modo che ho cercato di riassumere, ma con questo spirito sollecitiamo gli altri ad esprimere meglio e più diffusamente queste convergenze.

Un'ultima considerazione. Signor Presidente, colleghe e colleghi, vi è una parte incompleta della deliberazione del Consiglio regionale, una sarà naturalmente il risultato della mozione, a seconda dei voti che otterrà il documento; l'altra però è quella relativa a designare il delegato effettivo e supplente. Mi permetto qui di avanzare una proposta di lavoro, non voglio prevaricare nulla e nessuno, ma a lume di naso mi sento in grado di poterla esprimere.

La caratteristica dell'iniziativa e il modo per come si è realizzata questa convergenza e dunque per come si è lavorato, mi portano a dire che sarebbe opportuna una designazione di effettivo e di supplente rappresentata nelle persone del Presidente e Vicepresidente del Consiglio regionale. Sono quelle caratterizzazioni che meglio raccolgono e raccordano una caratteristica istituzionale e una volontà del Consiglio regionale.

Ritengo che questo sia anche un fatto non secondario, dà un certo prestigio alla nostra proposta, individuando appunto in questo momento istituzionale quello che meglio raccoglie una volontà del Consiglio regionale.

Ciò detto non mi resta che ribadire il consenso a questa mozione, seppure con quelle motivazioni che mi sono permesso di porre alla vostra attenzione, attorno al più complessivo problema di una democratizzazione della nostra vita e delle norme che la regolamentano, ivi comprese le parti relative ai codici e la loro diretta ispirazione alla Carta costituzionale.

PRASIDENT: Zu Wort gemeldet hat sich Abg. Mitolo.

Ich erteile es ihm.

PRASIDENTE: Ha chiesto di intervenire il cons. Mitolo.

Ne ha facoltà.

MITOLO: Signor Presidente, egregi colleghi, brevissimamente, come avete notato questo documento non porta la firma del MSI-DN. Il nostro atteggiamento, più volte ribadito in questa assemblea, è noto e noi siamo dell'opinione che sia lo Stato che altre personalità giuridiche

abbiano diritto al rispetto e alla propria difesa e non c'è altro modo che la legge.

Mi permetto di ricordare che non so più chi diceva: "libertà, libertà quanti delitti si sono compiuti nel tuo nome". Mai come in quest'epoca ed in particolare in questo periodo credo che competa a noi di prendere atto della profonda verità di queste parole. E anche quando sento certi discorsi, magari alati, di certi colleghi, che rispetto profondamente, mi domando quanto in effetti ci sia di convinto nelle loro asserzioni, soprattutto quando si fa riferimento allo Stato, che sarebbe il tiranno senza volto, ma che è sempre comodo insultare pesantemente e sempre facile denigrare, soprattutto quando si sa che non si paga dazio.

Questa iniziativa si basa anche su un parere di carattere legale, non ho difficoltà a dire che potremmo esprimere pareri legali di autorevoli giuristi che la pensano in modo nettamente contrario, comunque rispettiamo la volontà dell'Assemblea, ma non ci associamo per le molte ragioni qui più volte sostenute e ribadite.

PRASIDENT: Wer möchte noch das Wort ergreifen? Ich habe niemanden mehr auf der Rednerliste.

Abg. Benedikter, ich erteile Ihnen das Wort.

PRASIDENTE: Chi altri desidera intervenire? La lista degli iscritti a parlare è esaurita...

Cons. Benedikter, a Lei la parola.

BENEDIKTER: Ich glaube, wenn der MSI sich auch an einer anderen Debatte beteiligen könnte, an der jetzt in Moskau stattfindenden Konferenz, wo es darum geht, die Perestroika auch durch Gesetzesänderungen durchzuführen, um mehr Freiheit, mehr Demokratie usw. einzuführen, würde er nicht diesen Standpunkt vertreten, den Sie vertreten haben, sondern einen anderen: Daß tatsächlich die Gesetze, die Staatsgesetze, darunter das Strafgesetzbuch, an die freiheitliche italienische Verfassung angepaßt werden. Daß die italienische Verfassung eine freiheitliche Verfassung ist, das ist Gott sei Dank so. Aber leider Gottes ist es dann so, daß - wenn man es auf einen kurzen Nenner bringt - es eine wunderbare Verfassung ist, daß wunderbare Gesetze gemacht werden, aber dann bleibt das ganze Unternehmen auf halbem Wege stecken. Das gilt für die Staatsgesetze, für die Autonomiebestimmungen aller Art und in erster Linie für die Verfassung. Das hat z.B. der Verfassungsrichter Paladin in

einer römischen Tagung über die Regionalautonomien im Jänner 1985 gesagt: In Deutschland werden immer wieder Änderungen auch am Grundgesetz, also an der Verfassung vorgenommen. Er hat dann auch Jugoslawien zitiert. Wenn man draufkommt, daß in Italien Anpassungen durch den Wandel der Verhältnisse usw. notwendig sind, werden die entsprechenden Gesetze nicht angepaßt, d.h. die Verfassung wird nicht durchgeführt. Und das gilt nicht nur für das Strafgesetzbuch; nehmen wir die Gemeindeordnung, sie gilt heute grundsätzlich von 1934, also eine von allen als faschistisch bezeichnete Gemeindeordnung gilt noch, ist nicht regelrecht abgeschafft und durch etwas Neues ersetzt worden. Und es ist keine organische Reform des Strafgesetzbuches erfolgt, das allgemein nach dem damaligen Justizminister, der es eingeführt hat, als Codice Rocco bezeichnet wird und in dem eben diese Artikel drinnen sind. Leider Gottes ist es so. Wie gesagt, der Verfassungsrichter Paladin, aber auch andere, haben gesagt: Ja, bitte, wir Verfassungsgerichtshof können ja nichts dafür, daß das Parlament, das seit 1948 in Betrieb ist - das sind jetzt 40 Jahre - nicht wenigstens die wichtigsten Gesetze, dazu gehören das Strafgesetzbuch, die Gemeindeordnung, die Ordnung der Ministerien, an die Verfassung tatsächlich angepaßt hat. Heute redet man viel, und das Hauptprogramm der Regierung De Mita sind ja die sogenannten institutionellen Reformen: Nichts anderes, als daß man die strukturelle Gesetzgebung des italienischen Staates der Verfassung anpassen soll bzw. auch die Verfassung da und dort à jour bringen soll. Leider Gottes ist man auf diese Weise gezwungen - ich glaube, wir hätten es viel früher tun sollen - eine solche Reformbewegung auch auf regionaler Ebene in Bewegung zu setzen.

Ich bin nicht der Ansicht, daß Antonio Cassese ein Gefälligkeitsgutachten abgegeben hat. Er ist unabhängig genug. Ich kenne ihn seit langem. Sogar Craxi und Andreotti haben sich z.B. nicht recht lange her auf Cassese berufen, indem sie die Rechte, das Selbstbestimmungsrecht, die Rechte der Palästinenser im italienischen Parlament verfochten haben und dafür eingetreten sind, und dabei haben sie sich auf die Rechtslehre, auf die völkerrechtlichen Gutachten des Antonio Cassese berufen. Ich bin nicht der Ansicht, daß er uns ein Gefälligkeitsgutachten abgegeben hat. Das Gutachten ist sicher so ausgearbeitet, daß es für ganz Italien gedacht ist. Es ist nach einer Mentalität ausgearbeitet, die mit Südtirol eigentlich nicht viel zu tun hat, die nicht von Südtirol aus irgendwie inspiriert ist. Er steht uns nicht nahe, kann man sagen. Er ist als Sozialist oder Kommunist, man weiß es nicht genau, irgendwie gekannt, also steht uns soweit nicht

gerade nahe.

Unsere Richter sagen auch mit Recht: Die Richter könnten die Verfassungswidrigkeit aller gesetzlichen Bestimmungen aufwerfen, ob es das Strafgesetzbuch ist oder sonst irgendeine Bestimmung. Das können sie tun. Aber an sich haben sie auch wieder recht, wenn sie sagen: Ja, es soll doch organisch eine Entrümpelung der ganzen Gesetzgebung, auf die Verfassung ausgerichtet, erfolgen. Cassese hat seinen Briefkopf von seinem Gutachten, und da steht: Istituto Universitario Europeo - Europäisches Universitätsinstitut in Florenz. Also es ist ein Institut, das an sich vom Europarat ins Leben gerufen worden ist. Er tut es von einem europäischen Standpunkt aus und insofern stimmt er mit dem anderen Mitarbeiter, einem Bruno Devitte, überein - es ist kein Italiener, eher ein Holländer -, der dort 1985 ein dreibändiges Werk herausgegeben hat, wo er sagt - ich habe es hier anlässlich der Europaresolution des Regionalrates zitiert -: In den letzten zwanzig Jahren - stellt er fest - ist sowohl auf völkerrechtlicher Ebene als auch auf verfassungsrechtlicher Ebene und auch auf der Ebene der einfachen Gesetzgebung, in den westeuropäischen Staaten und in den Vereinigten Staaten Amerikas und in Kanada - er umfaßt also den Westen als solchen - eine Entwicklung im Gange - und er bringt selbstverständlich Beispiele -, die die Menschenrechte, sei es in den Menschenrechtspakten der Vereinten Nationen, sei es in der Europäischen Menschenrechtskommission so auslegt und ausdehnt mit besonderer Rücksicht auf die kleinen Volksgruppen oder nationalen Minderheiten. Also eine positivrechtliche Entwicklung in der Rechtsprechung, daß die Menschenrechte im allgemeinen, ohne Sonderstatute, so ausgelegt werden, daß sie besonders - siehe Art. 27 der Menschenrechtspakte - auch auf die Minderheitsvolksgruppen, also auf die Volksgruppen, die in einem Staat als Minderheiten leben, Bedacht nehmen.

Ich wäre einverstanden mit dem, was D'Ambrosio gesagt hat, daß der Regionalrat gleichzeitig etwa das, was jetzt beschlossen wird, auch den Abgeordneten, den Parlamentariern der Region insgesamt selbstverständlich aller Parteien zusendet, mit der Aufforderung, sie sollten doch überlegen, ob sie nicht von sich aus eine Initiative ergreifen, und dabei können sie sich auf das Gutachten von Cassese berufen, denn dort sind alle Argumente, die sozusagen in Italien geltend gemacht werden können - nicht nur inneritalienisch, sondern Italien gehört ja einer Gemeinschaft an und ist durch die Menschenrechtspakte an die europäische Menschenrechtskommission gebunden - alle Argumente sind dort angeführt.

Ich möchte nur noch abschließend sagen: Wenn das jetzt beschlossen wird, haben wir ja morgen Gelegenheit - ich nehme an, sowohl der Präsident des Regionalrates und auch ich, morgen ist eine Konferenz der Präsidenten der Regionen - dort sofort vorzubringen, das, was die Regionalausschüsse betrifft, daß sie ihrerseits sich in diesem Sinne bei den Regionalräten verwenden. Morgen ist eine Konferenz der Präsidenten in Rom um 10.00 Uhr vormittags. Danke!

(Credo che se il MSI potesse partecipare a ben altro dibattito, ossia alla Conferenza attualmente in corso a Mosca sulla "perestroika" e sul modo di attuarla, anche con eventuali modifiche legislative, per produrre maggior libertà e maggior democrazia, sicuramente non assumerebbe la posizione che ha assunto Lei ma riconoscerebbe che le leggi dello Stato, e tra queste il codice penale, vanno adeguate allo spirito della Costituzione. La Costituzione italiana è, grazie al Cielo, una costituzione liberale; purtroppo, però, pur avendo una Costituzione meravigliosa, pur avendo leggi meravigliose... è come un'impresa che si sia fermata a metà strada, e questo vale tanto per le leggi statali quanto per le norme autonomistiche di tutti i tipi e in primo luogo per la Costituzione. Ecco che cosa affermava in proposito il giudice costituzionale Paladin in occasione di un convegno sulle autonomie regionali tenutosi a Roma nel gennaio 1985: in Germania, egli sostiene, vengono apportate continue modifiche alla "Legge fondamentale", cioè alla Costituzione; Paladin cita poi l'esempio della Jugoslavia, ed infine l'Italia: quando in Italia per il mutare delle cose si rendono necessari degli adeguamenti, le leggi non vengono adeguate e la Costituzione, in questo modo, rimane inattuata. E ciò non vale solo per il codice penale. Prendiamo ad esempio l'ordinamento dei Comuni: esso è in vigore praticamente dal 1934; un ordinamento comunemente definito come "fascista" è dunque ancora valido, finora non è mai stato abrogato e sostituito con uno nuovo. Né c'è mai stata una riforma organica del codice penale, nel quale appunto sono contenuti questi articoli e che è generalmente conosciuto come "Codice Rocco" dal nome del ministro di Grazia e Giustizia che a suo tempo l'ha emanato. Questa purtroppo è la situazione. E il giudice Paladin e altri con lui replicano: Noi, come Corte costituzionale, non possiamo farci nulla se il Parlamento in quarant'anni di funzionamento - dal 1948 - non ha ancora provveduto ad adeguare alla Costituzione almeno le leggi più importanti, tra cui il codice penale, l'ordinamento dei Comuni, l'ordinamento dei Ministeri. Oggi si parla molto di riforme

costituzionali, sono addirittura il punto centrale del programma del governo De Mita: queste riforme costituzionali non sono altro che la necessità riconosciuta di adeguare la legislazione strutturale dello Stato italiano alla Costituzione, aggiornando qua e là anche qualche punto della Costituzione medesima. Purtroppo in questo modo si è costretti - avremmo dovuto farlo molto prima, credo - a mettere in moto questo processo di riforma anche a livello regionale.

Io non credo che Antonio Cassese abbia elaborato un parere compiacente. Io lo conosco da lungo tempo: egli è abbastanza indipendente da non prestarsi a questo. Perfino Craxi e Andreotti, ad esempio, non molto tempo fa si rifecero proprio alla dottrina di Antonio Cassese e ai pareri da lui elaborati in materia di diritto internazionale allorché difesero in Parlamento i diritti dei Palestinesi, il loro diritto all'autodeterminazione. Io non credo proprio che il suo sia un parere compiacente. Esso è sicuramente formulato in modo da essere valido per tutta Italia, è elaborato in base ad una mentalità che in sé e per sé non ha molto a che vedere con il Sudtirolo, che non trae in qualche modo ispirazione dal Sudtirolo. Cassese non ha particolari "affinità" con noi, diciamo così: più che altro lo si dice socialista o comunista, non si sa esattamente, e come tale non si può dire che abbia con noi "affinità" particolari.

I nostri magistrati, inoltre, affermano con buona ragione: noi potremmo sollevare la questione dell'incostituzionalità per qualsiasi norma legislativa, del codice penale e non. Ma a quel punto - essi sostengono con altrettanta ragione - tutta quanta la legislazione andrebbe epurata e ripulita in modo organico con un occhio allo spirito della Costituzione! Il parere di Cassese è scritto su carta intestata dell'Istituto Universitario Europeo di Firenze, un istituto creato dal Consiglio d'Europa. Cassese esprime quindi il suo parere da un punto di vista europeo, concordando in questo con l'altro collaboratore, tale Bruno Devitte - non è italiano, probabilmente è olandese - che nel 1985 diede alle stampe un'opera in tre volumi nella quale afferma tra l'altro - è un passaggio che già ebbi modo di leggere una volta in occasione della risoluzione sull'Europa approvata dal Consiglio regionale: Negli ultimi vent'anni sia a livello di diritto internazionale che a livello di diritto costituzionale che a livello di legislazione ordinaria, nei paesi dell'Europa occidentale come negli Stati Uniti d'America e in Canada - egli dunque si riferisce a tutto quanto l'Occidente comunemente inteso - sta prendendo sempre più piede, sia in seno all'ONU che in seno alla Commissione europea per i diritti umani, un'interpretazione di

questi ultimi in chiave estensiva e particolarmente attenta ai piccoli gruppi etnici e alle minoranze nazionali. E' un processo di evoluzione nella giurisprudenza sul diritto positivo, per cui i diritti umani in generale, senza bisogno di statuti speciali, vengono interpretati con attenzione e riferimento particolari - vedi l'art. 27 dei patti sui diritti umani - ai gruppi etnici minoritari, cioè a quei gruppi etnici che vivono in condizioni di minoranza all'interno di uno Stato.

Sarei d'accordo sulla proposta del cons. D'Ambrosio di inviare la delibera adottata dal Consiglio anche a tutti i parlamentari della regione - di tutti gli schieramenti politici, naturalmente - invitandoli a riflettere sull'eventuale opportunità di avviare essi stessi una propria iniziativa. Anch'essi potrebbero richiamarsi al parere del prof. Cassese, perché le argomentazioni che esso contiene possono esser fatte valere per l'Italia in generale - e non soltanto sul piano della politica interna, poiché l'Italia fa parte di una comunità ed è legata, tramite i patti sui diritti umani, all'omonima Commissione europea.

Per concludere vorrei dire un'ultima cosa: se la mozione viene approvata adesso, abbiamo la possibilità di presentarla ancora domani - presumo che saranno presenti sia il Presidente del Consiglio regionale che il sottoscritto, domani c'è la Conferenza dei Presidenti delle Regioni - alle Giunte regionali perché si adoperino in questo senso presso i rispettivi Consigli. Domani mattina alle ore 10.00 inizia a Roma per l'appunto questa Conferenza dei Presidenti.)

PRASIDENT: Ich habe niemanden mehr auf der Rednerliste. Es hat sich Abg. Binelli zu Wort gemeldet.

Ich erteile es ihm.

PRESIDENTE: La lista degli oratori è esaurita... Ha chiesto la parola il cons. Binelli.

Ne ha facoltà.

BINELLI: Grazie, signor Presidente.

Anch'io non mi soffermerò molto su questo documento, anche perché ci siamo occupati della questione qualche mese addietro e ricordo che allora questo Consiglio fu impegnato per ben 5 sedute, circa un mese e mezzo, per discutere un disegno di legge-voto che proponeva l'abrogazione di un articolo del codice penale.

Oggi viceversa noto con soddisfazione che anche alla luce del

lavoro fatto dall'apposito comitato, si sta andando molto più speditamente e si verifica l'assenso quasi totale delle forze politiche presenti in questo Consiglio.

E' inutile richiamare quegli aspetti che abbiamo sottolineato qualche mese addietro e che tuttora sono validi, anche perchè saremmo ripetitivi, diciamo semplicemente che il Codice Rocco, sicuramente antiquato su alcuni aspetti, va profondamente modificato, perchè caso contrario si verificherebbero quegli episodi incresciosi, spiacevoli e anche ridicoli, dei quali ci siamo dovuti occupare negli anni scorsi.

Così come abbiamo dato il nostro voto alla proposta di qualche mese addietro per l'abrogazione dell'art. 269, ci sarà il nostro voto convinto attorno a questo documento, che ricomprende taluni aspetti, sui quali la scorsa volta non c'era stata una valutazione piena; sicuramente questo documento è più centrato anche sotto il profilo della legittimità, in quanto supportato da uno studio affidato ad un esperto del settore, peraltro riassunto nella premessa della mozione.

Credo che il Parlamento non possa rimanere indifferente all'appello che viene dato dalle Regioni italiane. Ci auguriamo che quanto prima il pronunciamento da 5 Consigli regionali avvenga nei termini previsti, perchè in questa Italia, che si ritiene un paese moderno, evoluto, che vuol fare bella figura tra i grandi dell'economia mondiale credo non possa giustificare la presenza, nell'ambito del proprio codice penale, di determinati articoli, che sicuramente non sono un inno alla libertà di pensiero e dell'individuo, ma purtroppo presenta dei retaggi di infausta memoria, non mia perchè non c'ero a quei tempi, ma sicuramente infausta è la memoria per chi ha dovuto vivere quel determinato periodo della storia italiana.

Ritengo che tutto questo poteva essere evitato, se la magistratura avesse applicato e interpretato con "granu salis" determinati articoli del codice penale, ma si è verificato il caso per cui è importante che anche il Consiglio regionale si pronunci, prendendo spunto dagli eventi sudtirolesi, attorno a questi retaggi antiquati.

Ribadiamo il nostro voto favorevole, ovviamente per quanto previsto al punto 1 che è molto dettagliato ed esprimiamo un plauso a coloro che si sono adoperati per la sua formulazione, mentre per quel che riguarda il punto 2 condividiamo la proposta fatta da qualche collega, di individuare nelle persone del Presidente e Vicepresidente di questo Consiglio i rappresentanti previsti dalla legge.

PRASIDENT: Zu Wort gemeldet hat sich Abg. Agrimi.

Ich erteile es ihm.

PRESIDENTE: Ha chiesto la parola il cons. Agrimi.
Ne ha facoltà.

AGRIMI: Grazie, signor Presidente.

Brevemente per esprimere un voto favorevole e convinto del gruppo repubblicano su questa mozione. Credo che a 40 anni dalla Repubblica sia un'iniziativa valida sotto ogni punto di vista, quella di favorire la democratizzazione del nostro sistema compreso quello penale e ritengo sia un punto di onore e di merito per chi ha voluto farsi promotore di questa iniziativa.

Condivido la proposta avanzata dal cons. Benedikter, laddove dice che non può essere soltanto un'iniziativa limitata alla richiesta di abrogazione di questi articoli del Codice penale, ma deve coinvolgere anche l'apparato legislativo attraverso un'iniziativa dei rappresentanti deputati della regione, in modo che su questi elementi ci sia un'aggregazione di opinione, perchè l'iniziativa tende a democratizzare ancora di più il nostro sistema di convivenza civile.

Quindi un voto convinto all'approvazione di questa mozione e convengo anch'io sulla designazione del Presidente e Vicepresidente del Consiglio per quanto riguarda la composizione del collegio previsto al punto 2 della mozione.

Quindi un voto favorevole, signor Presidente.

PRASIDENT: Zu Wort gemeldet hat sich Abg. Ferretti.

Ich erteile es ihm.

PRESIDENTE: Ha chiesto la parola il cons. Ferretti.
Ne ha facoltà.

FERRETTI: Poche parole, signor Presidente e colleghi, per confermare la nostra volontà di approvare questa mozione, che abbiamo anche proposto assieme ad altri, in nome e per conto del nostro partito.

Riteniamo che un codice di procedura penale, che contiene gli articoli qui elencati e prevede un tipo di reati che inficiano le libertà personali, vada rivisto e gli articoli individuati vadano conseguentemente abrogati.

Crediamo che il problema che era sorto nello scorso autunno e che è stato dibattuto l'inverno scorso, trovi qui una collocazione

sistematica e un ragionamento più generale, che serve a ricondurre il dibattito nei suoi canali istituzionali. Non posso nascondere che, quando eravamo partiti a trattare questo argomento, intorno ai diversi articoli del codice di procedura penale, che si presentavano come non conformi alla mentalità corrente, c'erano state delle cadute di attenzione o degli interventi di carattere pretestuoso, che non avevamo potuto condividere e a cui ci eravamo anche opposti in sede di trattazione, perchè se ne era fatto un cavallo di battaglia di parte, più per difendere posizioni personalistiche, che per portare avanti un discorso di carattere generale, che in questo caso per la qualità e l'estensione della proposta, per la volontà che caratterizzerà il Consiglio regionale, può coinvolgere altri Consigli regionali e addirittura trasformarsi in referendum abrogativo.

Qualora la nostra iniziativa andasse in porto sarebbe la prima volta, per quanto io possa ricordare, che si realizzerebbe uno strumento previsto dalla Costituzione, quale è il referendum abrogativo, richiesto da 5 Consigli regionali. Mi pare di poter dire che esistono i presupposti perchè questa procedura si concretizzi, dai rapporti interpersonali che abbiamo intrattenuto con responsabili di altre Regioni, sembra che altre Assemblee possano condividere questa nostra richiesta di referendum abrogativo e quindi un'iniziativa, che più correttamente sarebbe dovuta partire dal Parlamento e realizzarsi, verrebbe promossa dai Consigli regionali e acquisirebbe consistenza attraverso un referendum abrogativo.

Non voglio soffermarmi soprattutto su questo aspetto che ho illustrato, per dimostrare come le competenze del Consiglio regionale quando sono meditate, quando sono condotte nel tempo alla ricerca di ciò che può unire, alla ricerca di intese e non come inizialmente era parso alla ricerca di differenziazioni, strumentalizzazioni anche di carattere etnicistico, possano svolgere un ruolo costruttivo e anche con effetti possibili di estensione su altre regioni, in un discorso che diventa nazionale, di Stato, fondamentale in un periodo in cui in altri paesi, dove vigono altre democrazie, questi articoli sono il baluardo per mantenere certi regimi.

Abbiamo invece la consapevolezza che con l'abrogazione di questi articoli e la loro sostituzione con altri più rispondenti alla mentalità di libertà, di democrazia del nostro paese, effettivamente anche attraverso una modifica del codice di procedura penale raggiungeremo maggiori diritti di equità, di espressione, di opinione e quindi una migliore democrazia, non inficiata da previsioni

anticostituzionali contenute nel codice di procedura penale.

Debbo associarmi a quanto ha detto il collega Binelli per dire che probabilmente la questione non sarebbe sorta, se anzichè applicare alla lettera questi articoli li si fossero applicati alla luce della Costituzione e anche dei patti internazionali che il nostro paese ha sottoscritto, con una lungimiranza che avrebbe evitato tante cose, compresa quella di emancipare una forza politica che stava ormai scomparendo. Tuttavia non tutti i mali vengono per nuocere e quindi anche questo dibattito, che conseguentemente ne è scaturito e anche questa posizione del nostro Consiglio regionale, che mi auguro possa avere l'adesione di altri Consigli regionali, può significare un passo avanti, non solo agli effetti dell'abrogazione degli articoli, ma anche per altre istituzioni, per gli altri Consigli, che, qualora facessero propria questa nostra proposta - il Parlamento ne sarebbe costretto - ne beneficerebbero e quindi si verificherebbe una sensibilità più vasta e cresciuta in un procedimento di democrazia a cui siamo particolarmente favorevoli.

Con ciò riconfermo il nostro voto favorevole a questa mozione.

PRASIDENT: Wer möchte sich noch zu Wort melden? Ich habe niemanden mehr auf der Rednerliste. Ich darf somit annehmen, daß alle Fraktionen, die reden wollten, zum anstehenden Beschlußantrag geredet haben. Ich möchte nur noch einige Sätze zu Ausführungen einiger Abgeordneter hinzufügen. Zum ersten: Zur Vorstellung der Abg. D'Ambrosio und Benedikter, man möge die Parlamentarier der Region anschreiben und ihnen den Beschlußantrag im Falle seiner Genehmigung durch den Regionalrat zuschicken und sie auffordern, eine entsprechende Gesetzesinitiative, unabhängig vom weitem prozedurellen Ablauf dieser unserer Initiative, voranzutreiben, können wir folgendes tun: den Parlamentariern den entsprechenden Beschlußantrag zuschicken und dann ist es sicherlich eine Sache der einzelnen Parteien, über ihre Parlamentarier die entsprechende parlamentarische Initiative voranzutreiben.

Zum zweiten: Wir haben immer unter der Voraussetzung, daß der heutige Beschlußantrag mit der entsprechenden erforderlichen Mehrheit angenommen wird, alles vorbereitet, daß heute noch die entsprechenden Briefe an die Präsidenten der Regionalräte des Staates mit der Beschlußvorlage und mit einem entsprechenden Begleitschreiben abgehen.

Und zum dritten: Am Freitag, also morgen, tagt die Konferenz der Präsidenten der Regionen in Sardinien. Dort wird ihnen offiziell

dieser Beschlußantrag, immer unter der Voraussetzung, daß er heute angenommen wird, mit dem Ersuchen unterbreitet, innerhalb 30. September dieses Jahres die entsprechende Vorgangsweise, so wie das Gesetz es vorschreibt, in den jeweiligen Regionalräten voranzutreiben.

PRESIDENTE: Chi chiede la parola? Nessun altro è iscritto a parlare. Suppongo quindi che tutti i gruppi che desideravano intervenire, abbiano avuto modo di parlare sulla presente mozione. Vorrei solo aggiungere qualche osservazione a quanto suggerito da alcuni consiglieri. Primo: in merito alla proposta del cons. D'Ambrosio e Benedikter di inviare una lettera ai nostri parlamentari a Roma allegando la mozione in caso di approvazione da parte del Consiglio regionale ed invitandoli ad apprestare un apposito disegno di legge, indipendentemente dall'ulteriore corso procedurale della nostra iniziativa, suggerisco di fare quanto segue: di inviare ai parlamentari la relativa mozione; spetterà poi ai singoli partiti promuovere un'analogha iniziativa legislativa attraverso i propri rappresentanti in Parlamento.

Secondo: sempre partendo dal presupposto che la presente mozione venga accolta oggi con la maggioranza richiesta, abbiamo predisposto già tutto affinché ancora oggi possano essere spedite a tutti i presidenti degli altri Consigli regionali le rispettive lettere unitamente alla presente mozione.

Terzo: venerdì prossimo, quindi domani, si riunirà in Sardegna la conferenza dei Presidenti delle Regioni. A questi verrà distribuita, qualora venisse accolta, la mozione con la preghiera di discuterla e votarla ancora entro il 30 settembre secondo la procedura prevista dalla legge.

PRASIDENT: Wir kommen somit zur Behandlung dieses Beschlußantrages. Wenn ich rein vorgangsmäßig folgenden Vorschlag machen darf, zunächst die zwei Vertreter namhaft zu machen, d.h. den Vertreter sowie seinen Stellvertreter in dieser Sache namhaft zu machen, damit er im Beschlußantrag eingesetzt werden kann.

Dazu hat sich Abg. Ferretti zu Wort gemeldet.

Ich erteile es ihm.

PRESIDENTE: Passiamo ora alla trattazione della mozione. Mi si permetta ancora un suggerimento di tipo procedurale: propongo di nominare innanzi tutto i due delegati, ovvero il delegato effettivo e supplente, affinché i due nomi possano venire inseriti nella presente mozione.

Ha chiesto la parola il cons. Ferretti; ne ha facoltà.

FERRETTI: Presidente, stante l'accordo che sembra conseguire questa mozione, il lavoro che l'ha preceduta e le intese che erano intervenute da parte del gruppo di lavoro sulla mozione, a me pare corretto e costruttivo proporre, che in rappresentanza della mozione stessa vengano indicati il Presidente ed il Vicepresidente del Consiglio regionale, i quali ovviamente si potranno avvalere di quelle collaborazioni che loro vorranno, per fare in modo che sia proprio l'istituzione in prima persona ad esporsi ed a presentarsi. Mi pare di capire dal dibattito che questa è una mozione destinata ad ottenere l'unanimità dei consensi, tranne un partito, quindi la larghissima maggioranza del nostro consenso, per cui tranquillamente e anche autorevolmente l'istituzione può presentarsi con il suo Presidente ed il suo Vicepresidente, che rappresentano ambedue le Province come provenienza e ambedue i gruppi linguistici.

PRASIDENT: Sind weitere Vorschläge?
Abg. Fedel.

PRESIDENTE: Altre proposte?
Cons. Fedel.

FEDEL: Onorevole Presidente e colleghi, nella mia illustrazione e assenso della mozione avevo sottolineato che la presenza del Presidente del Consiglio regionale, come primo firmatario, sia un dato politicamente importante e quindi nella logica di quanto abbiamo espresso nell'illustrazione della mozione, crediamo come autonomisti di concordare sulla proposta, peraltro da noi esternata ancora prima di Ferretti, nel senso che i designati siano il Presidente ed il Vicepresidente del Consiglio.

PRASIDENT: Sind weitere Wortmeldungen anderer Natur? Ich stelle im Saale keinen Widerspruch fest. Somit dürfen wir diese zwei Namen in den Beschluß eintragen.

Wir kommen somit zur Abstimmung über den Beschluß. Dazu hat sich Abg. Peterlini zu Wort gemeldet.

Ich erteile es ihm.

PRESIDENTE: Qualcun altro desidera intervenire con altri suggerimenti?

Nessuno intervenendo, inseriamo questi due nominativi nella mozione.

Passiamo ora alla votazione sulla presente mozione.

Ma chiedo la parola il cons. Peterlini, ne ha facoltà.

PETERLINI: Ich schlage im Namen der Südtiroler Volkspartei und der Democrazia Cristiana vor, eine Geheimabstimmung darüber abzuhalten und bitte, den Konsens feststellen zu lassen.

(A nome della Südtiroler Volkspartei e della Democrazia Cristiana propongo di effettuare una votazione a scrutinio segreto. Chiedo di verificare il necessario consenso in merito a questa proposta.)

PRASIDENT: Um so vorgehen zu können, wie es der Abg. Peterlini beantragt hat, braucht es mindestens fünf gleichlautende Zusagen. Wer für die Geheimabstimmung ist, möge die Hand erheben. Es sind mehr als 5 für diese Vorgangsweise. Somit wird geheim abgestimmt.

Ich ersuche um die Verteilung der Stimmzettel. Wer mit "Ja" stimmt, ist für diesen Antrag. Wer mit "Nein" stimmt, ist gegen den Antrag. Ich mache die Damen und Herren Abgeordneten noch aufmerksam, daß dieser Beschluß eine absolute Mehrheit benötigt und die absolute Mehrheit bedeutet 36 Ja-Stimmen.

PRESIDENTE: Per procedere secondo la proposta del cons. Peterlini è necessario che ciò venga chiesto da 5 Consiglieri. Chi è favorevole alla votazione per scrutinio segreto, alzi la mano. Più di 5 Consiglieri si sono espressi a favore, quindi si procederà alla votazione per scrutinio segreto. Prego distribuire le schede per la votazione! Chi scrive "sì", vota a favore della presente mozione; chi scrive "no" è contrario alla sua approvazione. Vorrei fare notare ai signori Consiglieri che per l'approvazione di questa mozione è necessaria la maggioranza assoluta, che nel nostro caso è costituita da 36 voti favorevoli.

PRASIDENT: Ich ersuche um den Namensaufruf.

PRESIDENTE: Prego procedere all'appello nominale.

TONONI: (Vicepresidente):(fa l'appello nominale)

(Vizepräsident):(ruft die Namen auf)

PRÄSIDENT: Die Stimmabgabe ist abgeschlossen.

PRESIDENTE: La votazione è terminata.

PRÄSIDENT: Ich darf das Abstimmungsergebnis bekanntgeben:

| | |
|------------------------|-------|
| Abstimmende: | 45 |
| erforderliche Mehrheit | 36 |
| mit Ja haben gestimmt | 44 |
| mit Nein | 1 |
| weiße Stimmzettel | keine |

Der Regionalrat genehmigt den Beschlußantrag.

PRESIDENTE: Rento noto l'esito della votazione:

| | |
|----------------------|----|
| Votanti: | 45 |
| magioranza richiesta | 36 |
| voti favorevoli: | 44 |
| voti contrari: | 1 |
| schede bianche | 0 |

Il Consiglio regionale approva la mozione.

PRÄSIDENT: In der Abwicklung der Tagesordnung kommen wir wieder zum Gesetzentwurf Nr. 69: "Änderungen und Ergänzungen zu dem mit Dekret des Präsidenten des Regionalausschusses vom 29. Jänner 1987, Nr. 2/L genehmigten Einheitstext der Regionalgesetze über die Wahl des Regionalrats, um die Vertretung der ladinischen Bevölkerung der Provinz Trient im Regionalrat und Landtag zu ermöglichen", und führen die Generaldebatte fort.

Zu Wort gemeldet hat sich Abg. Fedel.

Ich erteile es ihm.

PRESIDENTE: Nel proseguire con l'ordine del giorno ritorniamo ora al disegno di legge n. 69: "Modifiche ed integrazioni al Testo Unico delle leggi regionali per l'elezione del Consiglio regionale approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 29 gennaio 1987, Nr. 2/L, al fine di consentire la rappresentanza delle popolazioni ladine della provincia di Trento nel Consiglio regionale e provinciale". Riprendiamo

la discussione generale.

Ha chiesto la parola il cons. Fedel. Ne ha facoltà.

FEDEL: Grazie onorevole Presidente.

Il mio intervento su questo disegno di legge n. 69 sarà quasi telegrafico, perchè il problema è già stato sviluppato ampiamente in occasione della discussione e della felice approvazione del disegno di legge-voto presentato da alcuni consiglieri regionali qualche settimana fa.

Questo disegno di legge comunque si discosta da quello che era un principio generale, nel senso che affronta un problema specifico di rappresentanza della minoranza ladina nella Provincia autonoma di Trento. La Costituzione italiana e quindi lo Statuto speciale di autonomia, che ne è parte integrante, all'art. 102 sancisce la presenza del gruppo linguistico ladino nella provincia di Trento, quindi è un dato di fatto consolidato e sottoscritto dai massimi organi rappresentativi dello Stato e da tenere nella dovuta considerazione.

Però questo gruppo etnico linguistico non ha in via ufficiale, se non casuale, in questa legislatura un proprio rappresentante, "ope legis" come è nella Provincia autonoma di Bolzano e quindi nel Consiglio regionale e nel Consiglio provinciale di Trento, ripeto salvo per caso in questa legislatura abbiamo il cons. Anesi che rappresenta i ladini, ma è stato un caso fortuito, il problema non è stato risolto con legge, in virtù dell'art. 102 dello Statuto speciale di autonomia.

Ora il cons. Anesi, sensibile ai problemi dei suoi conterranei, con il consenso di altri consiglieri, compreso il sottoscritto, ha presentato questo disegno di legge che altro non chiede che la pari dignità ed i diritti alla minoranza etnica linguistica ladina di cui godono già i ladini della vicina provincia di Bolzano. Quindi è un discorso di parità, di equità e di logica conseguenza.

E' una fortuna che lo Statuto speciale di autonomia attribuisca alla Regione potestà primaria in materia elettorale, la qual cosa ci permette di approvare, senza rischiare il diniego da parte del Governo, il disegno di legge n. 69.

Pertanto ci sono tutti i presupposti, reali sotto il profilo umano perchè nessuno può misconoscere la rappresentanza ladina in provincia di Trento dei 7 comuni della valle di Fassa, che è la materia del contendere; secondo, abbiamo lo Statuto speciale di autonomia, art. 102, che riconosce questa presenza etnico linguistica in provincia di Trento; terzo, la potestà primaria da parte della Regione di legiferare

in materia elettorale.

Quindi il cerchio si chiude e sull'onda favorevole del disegno di legge-voto, da me presentato assieme ad altri e approvato dal Consiglio regionale, crediamo che possa certamente votare anche questo disegno di legge, che è competenza stretta della provincia, cercando di sostenerlo - mi rivolgo alle Presidenze del Consiglio e della Giunta regionale - ed illustrarlo nel modo dovuto alle autorità governative, affinché per trascuratezza o per mal celata volontà politica non venga respinto, in quanto, viste le firme apposte e la conclamata volontà del Consiglio regionale il disegno di legge sarà approvato, ma la nostra esperienza ci insegna che spesso, soprattutto alla vigilia delle elezioni, anche la maggioranza, che per 4 anni ha detto no a determinati principi, si adegua per motivi elettoralistici, ricorrendo in un secondo momento all'arma di far bocciare in sede romana questa iniziativa, per poi recitare la parte di Pilato: abbiamo approvato, ma il cattivo governo di Roma ha reietto il provvedimento. Mi auguro che non si espongano a questi giochi i presentatori e le popolazioni ladine, un simile "escamotage" sarebbe disdicevole sotto il profilo del costume politico.

Quindi confido nella lealtà e nell'onestà della maggioranza di questo Consiglio regionale, perchè spesso abbiamo potuto intuire che si ricorre a questi stratagemmi.

Riferendomi al disegno di legge-voto approvato in Consiglio regionale, che per la prima volta ha dimostrato per questo problema estremi sensibilità e interesse, la qual cosa è di una valenza politica non indifferente, consentitemi che mi rivolga anche alle popolazioni germanofone della val Fersina e di Luserna, dato che potrebbe crearsi una certa discrepanza nel chiedere una rappresentanza in provincia di Trento per i ladini e non anche per le popolazioni germanofone della val Fersina e Luserna.

Credo che i tempi siano ancora prematuri, abbiamo approvato sì il disegno di legge-voto, ma i ladini sono più avanti nelle loro rivendicazioni e quindi non è possibile, al momento, considerare anche una rappresentanza della valle del Fersina e di Luserna, si rischierebbe di ostacolare la giusta aspirazione dei ladini della valle di Fassa. Quindi accontentiamoci di piccole tappe, della politica dei piccoli passi, uno l'abbiamo compiuto, ma sotto il profilo strettamente morale e civile il rappresentante dei ladini, nei Consigli regionale e provinciale di Trento, deve sentirsi investito a rappresentare anche le popolazioni germanofone della Provincia autonoma, in quanto minoranze

numericamente non così consistenti come i ladini.

Pertanto il provvedimento che oggi andiamo ad approvare per una sola delle minoranze del Trentino costituisce senz'altro un progresso e potrà risultare un precedente per la successiva rappresentanza delle popolazioni germanofone del Trentino, ma nel frattempo, ribadisco, colui che nella prossima legislatura rappresenterà le popolazioni ladine dovrà farsi carico anche dei problemi delle minoranze germanofone, con questo senza nulla togliere agli altri 34 consiglieri della Provincia autonoma di Trento e agli altri 69 consiglieri della Regione autonoma Trentino-Alto Adige.

Quindi la garanzia di rappresentanza da parte delle minoranze etniche è una logica conseguenza della presenza storica dei ladini come gruppo minoritario nella Costituzione italiana e nello Statuto di autonomia. La potestà da parte della Regione di legiferare in questa materia può essere una garanzia, per cui crediamo che ci siano tutti i presupposti per congedare questo disegno di legge, che noi come autonomisti trentini approviamo. Grazie.

(Assume la Presidenza il Vicepresidente Tononi)

(Vizepräsident Tononi übernimmt den Vorsitz)

PRESIDENTE: Qualcun altro chiede la parola?
Cons. Peterlini.

PETERLINI: Danke, Herr Präsident! Wir haben in diesem Regionalrat in den letzten Monaten eigentlich sehr viel Zeit aufgewandt, um über die Minderheitenprobleme im Trentino zu sprechen. Wir haben erst kürzlich einen Begehrgesetzentwurf genehmigt, der für die Minderheiten im Trentino, und zwar für die Mockeni und Zimbern im Trentino und für die ladinische Minderheit im Trentino das römische Parlament auffordert, endlich konkrete Schritte zu setzen. Tatsächlich ist es ja so, daß wir einen einigermaßen abgesicherten Minderheitenschutz für die ladinische Volksgruppe in den Tälern der Provinz Bozen haben, sprich Grödner-, Abtei- oder Gadertal, und einen wesentlich geringeren Schutz, der sich auf wenige Landesgesetze bezieht, im Trentino, obwohl es um das gleiche ladinische Volk geht, das diese Täler um den Sellastock bewohnt. Es ist deshalb aus dieser Sicht und aus der Sicht der Gerechtigkeit politisch

notwendig eine zwingende Maßnahme zu treffen, um eine Gleichstellung der Ladinern im Trentino mit den Ladinern Südtirols zu erwirken. Nun sei aber eines ganz klar festgehalten. Leider beruht diese Ungleichheit zwischen den Ladinern in Südtirol und den Ladinern im Trentino nicht auf dem mangelnden guten Willen dieses Regionalrates, der ja ganz im Gegenteil durch den Begehrensgesetzentwurf, aber auch durch viele andere Dokumente in der Vergangenheit immer wieder unterstrichen hat, daß er einen effizienteren Minderheitenschutz auch für die Ladinern und auch für die deutschstämmigen Minderheiten im Trentino erwirken möchte, sondern diese Ungleichheit beruht auf das Autonomiestatut. Dieses Autonomiestatut sieht leider Gottes für das Trentino eigentlich sehr wenig vor. Es ist zwar in den Einfügungsartikeln zum Autonomiestatut vom Schutz der Minderheiten die Rede; dieser Minderheitenschutz ist also auf die ladinische und auf die deutsche Sprache bezogen, bezieht sich auf die Region und umfaßt somit das gesamte Gebiet. Wenn es aber konkret wird, dann läßt dieser Minderheitenschutz nach. Ein typisches Beispiel, wo eben dieser Minderheitenschutz nicht gewährleistet wird, ist eben die Garantie oder die Klausel, daß ein Ladinern auch im Landtag von Trient vertreten sein sollte. Während der Art. 62 des Autonomiestatutes für die Provinz Bozen diese Sicherheit gewährleistet, steht im Autonomiestatut nichts diesbezügliches für die Provinz Trient. Wir wissen das alle. Das weiß auch der Kollege Anesi als Einbringer des Gesetzentwurfes und der Regionalrat hat es ja dadurch bestätigt, indem er einen Begehrensgesetzentwurf nach Rom geschickt hat, in dem auch dieser Wunsch mit in das Wunschkpaket eingepackt worden ist. Wir wollen hoffen, daß der römische Gesetzgeber nach vielen Jahren der - ich möchte nicht sagen - Untätigkeit, aber der schleppenden Tätigkeit, doch endlich zu einem Abschluß diesbezüglich kommt. Es ist jetzt praktisch schon seit 13 Jahren, daß ein Gesetzentwurf zum Schutz der Ladinern in Rom hin- und hergeschoben wird und es ist immer gelungen - nicht immer, aber oft - eine Hürde in einem Kammerzweig zu nehmen (auch diesmal ist es gelungen, mit dem Gesetzentwurf eine Hürde im Senat zu nehmen), aber es kam immer die Auflösung des Parlamentes dazwischen und mit der Auflösung des Parlamentes verfallen bekanntlich alle Gesetzentwürfe und damit blieb auch diese Bemühung immer wieder auf der Strecke. Es schaut in Rom so aus, als ob diesmal die Regierung auf festeren Beinen stünde. Die Wahlergebnisse nicht nur in Südtalien, sondern auch in Friaul-Julisch-Venetien und im Aostatal scheinen diese Tendenz zu bestärken und zu bestätigen. Über die gesamtpolitischen Überlegungen hinaus entsteht daraus für uns die konkrete Chance, daß der vom Senat

verabschiedete Gesetzentwurf, der jetzt in der Kammer-Kommission liegt und dort eine gewisse Abänderung erfahren hat, auf unseren Wunsch hin auch genehmigt nochmals vom Senat bestätigt wird und dann endlich auch diese erste Lesung überwindet, und dann eine zweite Lesung nehmen muß. Wir wissen ja, daß Verfassungsgesetze - bei Änderungen des Autonomiestatutes handelt es sich um Verfassungsgesetze - zweimal von jeder Kammer gelesen, mit einem Abstand von sechs Monaten zwischen den beiden und mit einer absoluten Mehrheit bei der zweiten Lesung genehmigt werden müssen. Die Hürden sind also noch groß. Aber wir können nur optimistisch sein.

Was tut nun dieser Gesetzentwurf? Dieser Gesetzentwurf versucht nun - indem er das unterstreicht, was wir mit dem Begehrensgesetzentwurf nach Rom geschickt haben - Gleichheit - beschränkt jetzt auf das Wahlsystem - im Rahmen unserer Autonomie zu verwirklichen. Der große Einwand dagegen, den ja auch der Kollege Anesi selbst aufgegriffen hat, ist der, daß man sagen könnte: Ja, Moment! Alles gut und recht, aber leider steht eben nichts im Verfassungsgesetz und somit wird es sehr, sehr schwierig sein, von Rom den Sichtvermerk zu bekommen. Mit diesem Einwand wurde ein prominenter Gutachter, Rechtsexperte Prof. Pizzorusso befaßt, der uns die Expertise zur Verfügung gestellt hat und wo er endlich zum Ergebnis kommt, daß das Autonomiestatut es zwar nicht vorsieht, aber daß man das von einer primären Zuständigkeit der Region in Sachen Wahlgesetzgebung auch ableiten könnte; daß es vom Autonomiestatut zwar nicht vorgeschrieben ist, wohl aber möglicherweise freiwillig gemacht werden könnte. Ich erinnere an eine ähnliche Maßnahme, die in diesen Tagen diskutiert wird und die auch nicht vom Autonomiestatut vorgeschrieben ist, wohl aber von einem internationalen Dokument, vom Südtirolpaket, (wenn ich das aus meiner Sicht als internationales Dokument bezeichnen darf), nämlich die Maßnahme 111, wo vorgesehen ist, daß eine proporzmäßige Vertretung der italienischen und deutschen Bevölkerungen in Südtirol im Senat begünstigt werden sollte. Auch dafür wird ein einfaches Staatsgesetz gemacht, obwohl kein Aufhänger im Verfassungsgesetz, nämlich im Autonomiestatut selbst gegeben ist. Der einzige Aufhänger ist ein politisches Dokument, verabschiedet vom österreichischen Nationalrat und von der Abgeordnetenkommission in Rom, aber kein Verfassungsgesetz. So daß man also trotz dieser Bedenken schon eine gewisse Chance zumindestens sieht, wie auch das Gutachten unterstreicht, daß möglicherweise der römische Gesetzgeber seinen Sichtvermerk erteilt. Ich sage "eine gewisse Chance", abhängen wird es wohl vom politischen Willen, den der

Gesetzgeber hierfür aufbringt und den die Regierung sozusagen ein bißchen als Vorschubleistung zu dem Maßnahmenpaket zur Änderung des Verfassungsgesetzes, des Autonomiestatutes geben könnte.

Die Fraktion der Südtiroler Volkspartei hat sich aus dieser Sicht sehr genau mit dem Vorhaben auseinandergesetzt und stand eben in Zwiespalt zwischen den beiden Positionen, auf der einen Seite das Autonomiestatut und seine Paragraphen und seine zwingenden Normen und auf der anderen Seite den politischen Wunsch der Ladiner im Trentino. Dann hat sie sich entschieden, ihren Rückhalt - trotz der verfassungsrechtlichen Bedenken und Einschränkungen, die ich ja genannt habe - dem Gesetzentwurf zu geben, um damit vor allem politisch zu unterstreichen, daß die Südtiroler Volkspartei, so wie sie es in der Vergangenheit auch immer getan hat, hinter allen Bemühungen steht, Minderheiten, gleich wo sie sind, zu unterstützen. Und ganz besonders die Ladiner zu unterstützen, die in unserer Nachbarprovinz ja nur zufällig durch die Grenzprovinzziehung von unserem Land getrennt leben. Die SVP will also damit zum Ausdruck bringen - so wie sie es konsequenterweise auch in der Vergangenheit immer diesbezüglich getan hat und immer wieder tun wird - daß sie zu allen Maßnahmen steht, die irgendwie beitragen können, den Minderheitenschutz zu stärken, um damit auch den Minderheiten eine stärkere Überlebenschance, einen kulturellen und sprachlichen Rückhalt zu bieten und ihnen in einem Europa der Vielfalt, in dem der Reichtum eben in dieser Vielfalt der Völkerschaften liegt, auch einen Platz einzuräumen.

Unsere Stimme ist also sicherlich eine Stimme, die auch zum Ausdruck gebracht hat, daß es rechtliche Bedenken geben kann, daß wir nicht sicher sind, ob dieser Gesetzentwurf in Rom seinen Sichtvermerk bekommt, daß wir uns bewußt sind, daß im Autonomiestatut leider nichts vorgesehen ist; aber auch eine Stimme, die sagt, wir wollen es versuchen, um unsere Mitbürger im Trentino nicht nur mit einem Begehren, das wahrscheinlich das Schicksal der übrigen Begehrensgesetzentwürfe macht, zu unterstützen, sondern auch mit den Instrumenten unserer Autonomie. Unsere Autonomie bietet uns primäre Gesetzgebungsgewalt im Rahmen der Gesetze für die Wahl des Regionalrates und der beiden Landtage und wir wollen versuchen, diese Instrumente bestmöglichst in diesem politischen Sinne auszunützen. Ich danke Ihnen, Herr Präsident!

(Grazie, signor Presidente! In questi ultimi mesi abbiamo dedicato molte ore in questa Assemblea alla discussione dei problemi relativi alle minoranze del Trentino. Recentemente abbiamo anche

approvato un disegno di legge-voto relativo alle minoranze trentine - ovvero alla minoranza mochena, cimbra e ladina -, il quale invitava il Parlamento a voler finalmente intraprendere qualche passo concreto a loro difesa. Infatti, pur esistendo una certa tutela per la minoranza ladina nelle valli altoatesine - Val Gardena e Val Badia -, questa tutela è di molto inferiore nel Trentino e si riduce a sporadiche leggi provinciali (sebbene il ceppo ladino che popola queste valli attorno al massiccio del Sella sia il medesimo). E' quindi necessario per questo motivo ed anche per una ragione di giustizia in senso lato che si apprestino tutti gli strumenti giuridici necessari per addivenire ad una equiparazione tra i ladini dell'Alto Adige e quelli del Trentino. Tuttavia è necessario fare una precisazione: purtroppo questa disparità di trattamento tra i ladini dell'Alto Adige e quelli del Trentino non è dovuta alla mancanza di buona volontà da parte del Consiglio regionale che ha dimostrato anche in passato con il disegno di legge-voto e con altri documenti di auspicare una più efficace tutela delle minoranze ladine e germanofone in Trentino, ma allo Statuto di autonomia. Lo stesso contiene purtroppo delle disposizioni molto limitate a favore delle minoranze trentine. Nei primi articoli dello Statuto di autonomia si parla in generale di "tutela delle minoranze"; questa tutela concerne quindi le minoranze tedesche e ladine fa riferimento a tutto il territorio, quindi a tutta la Regione. Ma quando poi si passa alle misure concrete non si considera affatto questa norma di tutela generale. Un esempio tipico, dove non è garantita la piena tutela delle minoranze, è appunto la clausola della rappresentanza ladina in seno al Consiglio provinciale di Trento. Mentre l'art. 62 dello Statuto di autonomia prevede una tale rappresentanza in Provincia di Bolzano, lo stesso non vale per la Provincia di Trento. E di questo ne siamo tutti a conoscenza; questo lo sa bene anche il collega Anesi, quale primo firmatario del disegno di legge. Anche sulla base di queste considerazioni il Consiglio regionale aveva inviato il predetto disegno di legge-voto a Roma; in esso era stata inserita anche tale richiesta. Noi ora auspichiamo che il legislatore nazionale dopo molti anni di inattività, per non dire di "immobilismo", voglia finalmente porre fine a questa ingiustizia. Sono ormai 13 anni che a Roma sta girando un disegno di legge sulla tutela dei ladini e quasi sempre le difficoltà esistenti a livello parlamentare sono state superate (anche questa volta si è riusciti a vincere gli ostacoli in Senato), purtroppo poi si arrivava inevitabilmente allo scioglimento delle Camere; di conseguenza decadevano tutti i disegni di legge e tutti questi sforzi rimanevano

lettera morta. Questa volta sembra proprio che il Governo possa contare su un più solido appoggio dei partiti di coalizione. I risultati elettorali non solo in Italia meridionale, ma anche in Friuli-Venezia Giulia e in Val d'Aosta sembrano confermare questa tesi. Al di là di tutte le considerazioni politiche del caso esiste quindi per noi la possibilità concreta che il disegno di legge esaminato dal Senato e ora giacente presso la Commissione camerale dove sono state apportate alcune modifiche, venga ora anche approvato ed accolto dal Senato superando in tal modo la prima lettura per poi passare in seconda lettura. Come è noto le leggi costituzionali - e le modifiche allo Statuto di autonomia sono leggi costituzionali - sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo di sei mesi una dall'altra e sono approvate a maggioranza assoluta nella seconda votazione. Gli ostacoli da superare sono quindi ancora molti, ma siamo ottimisti.

Che cosa si prefigge ora questo disegno di legge? Nel ribadire gli intenti del disegno di legge-voto inviato a Roma, esso intende realizzare nell'ambito della nostra autonomia una certa equità di trattamento, almeno per quanto concerne il sistema elettorale. L'obiezione principale che potrebbe venire sollevata e a cui ha fatto riferimento anche il collega Anesi, è che si dica: un momento! E' tutto giusto, ma purtroppo nella legge costituzionale non è previsto nulla di simile. Pertanto non sarà molto facile ottenere il visto da Roma. Abbiamo così incaricato un noto giurista, il prof. Pizzorusso, di esaminare la questione; egli poi nel suo parere arriva alla conclusione che sebbene lo Statuto di autonomia non preveda tale disposizione, essa tuttavia potrebbe derivarsi dalla competenza della Regione in materia elettorale; ovvero pur non essendo prevista nello Statuto tale norma, si potrebbe forse predisporre di propria iniziativa. Vorrei ricordare un analogo provvedimento su cui si sta discutendo in questi giorni e che pure non era previsto dallo Statuto di autonomia, ma solo da un documento internazionale (se così posso definirlo), ovvero dal pacchetto sull'Alto Adige: si tratta della norma 111 che prevede la rappresentanza proporzionale della popolazione altoatesina tedesca e ladina in Senato. Anche nel suddetto caso è stata fatta una semplice legge nazionale sebbene non ci fossero riferimenti nella legge costituzionale e precisamente nello Statuto di autonomia. L'unico appiglio era rappresentato da un documento politico varato dal Consiglio nazionale austriaco e dalla Camera dei Deputati a Roma, ma non sancito da legge costituzionale. Sulla base di questo dato di fatto si può presupporre che esistano certe possibilità - come viene del resto anche affermato

dal parere giuridico - che questa legge possa venire vistata da Roma. Dico "certe possibilità" perchè dipenderà anche dalla volontà politica del legislatore e dal Governo che potrebbe qui offrirci "un'anticipazione" al pacchetto di provvedimenti per la modifica dello Statuto di autonomia.

Il gruppo della Südtiroler Volkspartei ha quindi esaminato attentamente questa iniziativa e ha dovuto confrontarsi con due posizioni: da un lato lo Statuto di autonomia con i suoi articoli e le sue disposizioni vincolanti, dall'altro con la richiesta politica dei ladini nel Trentino. Ha quindi deciso di dare il proprio appoggio - malgrado le perplessità giuridiche e le limitazioni d'ordine costituzionale che ho elencato poc'anzi - al presente disegno di legge, per sottolineare soprattutto politicamente che la Südtiroler Volkspartei sosterrà come sempre ha fatto e farà, tutti i tentativi miranti a tutelare le minoranze indipendentemente dove esse si trovino. E questo vale in particolar modo per i ladini che nella vicina provincia di Trento vivono separati dal resto della popolazione ladina solo per ragioni di confine. La SVP esprime quindi il proprio appoggio - come ha sempre coerentemente fatto in passato e prevede di fare in futuro - a tutte le misure che possano in qualche modo contribuire a rafforzare la tutela delle minoranze e diano loro maggiori possibilità di sopravvivenza e un sostegno linguistico e culturale in un'Europa della molteplicità, dove la ricchezza sta proprio nella varietà di popolazioni e dove possono trovare spazio anche minoranze come queste.

La nostra posizione quindi oltre ad aver evidenziato che esistono anche della perplessità di ordine giuridico per la mancanza di un qualsiasi riferimento nello Statuto di autonomia (per cui non sappiamo se questo disegno di legge otterrà il visto da Roma), intende tuttavia anche sottolineare che vogliamo intraprendere questo tentativo per aiutare i nostri concittadini non solo attraverso il recente disegno di legge-voto che farà forse la fine degli altri disegni di legge-voto, ma anche con gli altri strumenti giuridici di cui è dotata la nostra autonomia. Disponiamo infatti di potere legislativo primario in materia elettorale per l'elezione dei Consigli provinciali e regionale; dobbiamo cercare di servirci al meglio di tali strumenti politici! Grazie, signor Presidente!)

PRASIDENT: Zu Wort gemeldet hat sich Abg. Tononi.

Ich erteile es ihm.

PRESIDENTE: Ha chiesto la parola il cons. Tononi.
Ne ha facoltà.

TONONI: Grazie, signor Presidente.

Solo due parole per dire che il gruppo della D.C. ha sottoscritto molto volentieri questo disegno di legge, proposto dal collega Anesi, perchè il mio partito è convinto che alla base di questo disegno di legge ci sia un diritto morale dei ladini trentini della valle di Fassa di vedere riconosciute le stesse facoltà giuridiche previste a favore dei ladini della provincia di Bolzano.

Mi sembra che si possa dire che i ladini costituiscono nella regione Trentino-Alto Adige un unico gruppo linguistico, sia che essi abitino nelle valli di Badia e Gardena, o nella valle di Fassa, purtroppo non possiamo prendere in considerazione quelli che abitano nella valle di Livinallongo, perchè non fanno parte della nostra regione. Quindi ci sembra fuori luogo e anacronistico che una parte di questo gruppo linguistico ladino, che è il terzo della nostra regione, non debba avere gli stessi diritti che la Costituzione e le leggi riconoscono all'altra parte, che numericamente risulta essere più consistente.

Dal punto di vista storico questa vicenda si differenzia nel senso che il gruppo ladino della provincia di Bolzano ha raggiunto, prima di quello trentino, la coscienza della propria identità di gruppo linguistico, forse i ladini di Fassa sono arrivati dopo a questo convincimento, ma è innegabile che oggi anche in val di Fassa si è giunti a questo livello di coscienza e conoscenza.

Quindi mi sembra giusto che il Consiglio regionale ponga mano ad una proposta legislativa che colmi questa carenza e che metta i ladini della provincia di Trento nella condizione di parità rispetto a quelli della provincia di Bolzano. E' vero che vi sono ancora delle perplessità circa la percorribilità giuridica, soprattutto per quanto riguarda le facoltà attribuite alla Regione in virtù dello Statuto di autonomia, circa la possibilità di legiferare in questo senso, però mi sembra che queste perplessità possono essere facilmente fugate, sia perchè alla base di questa proposta ci sono autorevoli pareri giuridici che definiscono possibile la percorribilità del presente disegno di legge, sia perchè è evidente che percorrendo anche la storia degli interventi nella regione in questo settore si può facilmente intuire come la Regione abbia la facoltà di intervenire anche per i ladini trentini, come anni fa è intervenuta a favore dei ladini della provincia

di Bolzano, semprechè il Consiglio approvi questo disegno di legge.

In particolare desideriamo garantire, e questo è il nucleo della proposta di legge, al gruppo linguistico ladino della Valle di Fassa un proprio rappresentante nel Consiglio regionale e di conseguenza anche in quello provinciale, parificandoli così con i ladini della provincia di Bolzano.

Riteniamo - l'art. 25 dello Statuto di autonomia ci concede questa facoltà - che questa proposta sia veramente percorribile e siamo convinti che tale iniziativa sia doverosa ed opportuna per motivi di giustizia, in quanto ad ogni cittadino devono essere offerte identiche autonomia e possibilità. Grazie.

PRASIDENT: Auf der Rednerliste scheint nun Abg. Langer auf. Wenn er sich in unmittelbarer Nähe des Saales befinden sollte... Wer möchte sich noch zu Wort melden?

Abg. D'Ambrosio, bitte, Sie haben das Wort.

PRESIDENTE: E' ora iscritto a parlare il cons. Langer. Se dovesse trovarsi nelle immediate vicinanze, è pregato...

Cons. D'Ambrosio; ne ha facoltà.

D'AMBROSIO: Signor Presidente, non molte considerazioni attorno ad un disegno di legge che ci vede cofirmatari, già questo di per sè significa un assenso verso un obiettivo politico, seppure parziale, che ci conduce ad una più generale iniziativa, che abbiamo sostenuto e sosteniamo, in primo luogo in Parlamento per un più complessivo riconoscimento dei diritti delle minoranze in generale e nello specifico nella nostra provincia, un riallineamento tra i diritti delle minoranze linguistiche ladine del Trentino con le altre minoranze della nostra regione.

Il disegno di legge, nel suo obiettivo, intende trasferire il meccanismo già previsto per la Provincia autonoma di Bolzano, in ordine ad una rappresentanza ladina e naturalmente si individua il meccanismo laddove, fermo restando l'assegnazione di almeno un seggio alle liste, scatta la conta delle preferenze di coloro, i quali si sono dichiarati appartenenti al gruppo linguistico ladino.

Un meccanismo già sperimentato, non troppo complesso, che però ha sollevato delle perplessità, non certo da parte nostra, ma qualcuno ha ritenuto farle presenti, perplessità smorzate in ordine alla fattibilità di questa legge da parte della Regione, ovvero se possiamo utilizzare questo strumento che fino adesso era stato circoscritto

all'esperienza bolzanina.

A questo riguardo, signor Presidente, debbo rammentare ai colleghi quando c'è stata una più generale discussione sulle vicende autonomistiche della nostra provincia, laddove qualcuno pensava che ci fossero dei tabù intoccabili e inviolabili, ma noi abbiamo sempre preso in considerazione lo Statuto e le norme di attuazione, non come un fatto statico, ma un fatto capace di essere dinamico e di rapportarsi alle più generali evoluzioni di ordine politico, sociale, e quando necessario, di ordine istituzionale.

Mi ricordo di aver detto questo in particolare, laddove attraverso la 382, una legge che consente, soprattutto se correttamente attuata, di affidare competenze alle Regioni a statuto ordinario e loro tramite alle autonomie locali, ai comuni, non avrebbe operato e continua a non operare pur avendo noi un rango superiore, rappresentato da uno Statuto speciale, che attribuisce le competenze che ben sappiamo alla Regione e alle due Province autonome. Questo per dire che nulla è statico, ci sono sempre delle forme di evoluzione, per cui una forma di evoluzione e di sollecitazione è anche quella tendente a dire: usiamo un meccanismo più o meno garantista nei confronti di una rappresentanza elettiva verso la Provincia di Trento, per quanto riguarda i ladini.

Abbiamo qui anche un parere dell'ex collega De Carneri, che smentisce una serie di preoccupazioni inerenti alla praticabilità di questo provvedimento, perchè non ci sarebbe un diretto riferimento nello Statuto e così via dicendo.

Riteniamo innanzitutto che quando anche fosse prevalente una interpretazione così ristrettiva, bene farebbe la Regione a sperimentare, nell'ambito delle sue prerogative in materia elettorale, un'anticipazione di cose che forse non affermate, "expressis verbis" dallo statuto d'autonomia, comunque nello spirito dovrebbero essere considerate, visto che c'è un precedente già esercitato nell'ambito della Provincia autonoma di Bolzano. E' un modo, come si suol dire, di far da sè, in senso buono del termine, nei confronti di questa più complessiva tematica rappresentata dalle minoranze linguistiche nazionali.

Certamente, signor Presidente, egregi colleghi e colleghe, non è che con questo gli appartenenti al gruppo linguistico ladino del Trentino avranno ragione di essere paghi in ogni cosa, non a caso esiste l'opportunità di una più completa e onnicomprensiva politica e definizione di certe sollecitazioni, in termini anche di legge costituzionale e di pratica attuazione quotidiana, ma la cosa viene

rinviata prevalentemente alla Provincia autonoma di Trento e cioè la possibilità concreta del mantenimento e dello sviluppo anche qui dinamico di quelle che sono le caratteristiche storiche e linguistico-culturali, accompagnate sempre da uno sviluppo di ordine economico-sociale più generale. Sono sempre paralleli questi vettori, perchè non esiste un mantenimento dell'identità disgiunta da una condizione socio-economica se è vero, come è vero, che noi abbiamo imparato dalla storia che interi popoli modificano le loro caratteristiche a seconda del godere o meno, non solo di condizioni giuridico-normative, ma soprattutto di condizioni economico-sociali.

Bisogna capire che ci si deve muovere su tutto il fronte, ma uno di questi modi di esprimere un'identità è anche quello di avere la possibilità di essere rappresentati all'interno del Consiglio regionale e rispettivamente provinciale di Trento, attraverso questa forma di garanzia.

Queste rapide considerazioni nel sostenere una proposta di legge, che naturalmente coglie questa occasione, ma non ne esaurisce il filone più generale, vuoi delle minoranze nazionali, vuoi della vera possibilità di riallineamento dei ladini all'interno della nostra regione. Questo è lo spirito del nostro progredire, questo è in sintesi il senso del nostro voto d'assenso.

PRASIDENT: Zu Wort gemeldet hat sich Abg. Langer.
Ich erteile es ihm.

PRESIDENTE: Ha chiesto la parola il cons. Langer.
Ne ha facoltà.

LANGER: Vielen Dank, Herr Präsident! Ich entschuldige mich, daß ich gerade vorhin zum Telefon gerufen worden war und deswegen nicht im Saal war.

Auch wir haben diesen Gesetzentwurf mitunterzeichnet und hoffen, daß er somit erstens den Regionalrat passiert und daß er zweitens auch die Zustimmung in Rom findet. Es ist kein unbedenklicher Gesetzentwurf, das will ich gleich sagen, denn mit diesem Gesetzentwurf wird vorgeschlagen, ein Element der Ungleichheit in den Wahlvorgang einzuschieben, wonach bestimmte Stimmen - in diesem Fall im besonderen bestimmte Vorzugsstimmen - mehr Gewicht erhalten sollen als andere, womit unter Umständen auch kraft Gesetzes der Wählerwille einiger Wähler übergangen werden wird zugunsten des Wählerwillens anderer Wähler und

zwar weniger zahlreicher Wähler. Es ist also insofern ein nicht unbedenklicher Gesetzentwurf, weil er letztlich an einer Grundfeste der repräsentativen Demokratie und im besonderen auch des Verhältniswahlrechtes rüttelt, insofern eben ein qualitativ verschiedenes Gewicht von Stimmen eingeführt wird. Um also eine solche Ausnahme in unserer Gesetzgebung zu befürworten, braucht es schwerwiegende Gründe. Der schwerwiegende Grund, der dafür spricht, daß man eine solche Ausnahme treffen sollte, ist im wesentlichen der Minderheitenschutz, im besonderen der Minderheitenschutz im Trentino und das gerechtfertigte Anliegen, daß die ladinische Bevölkerung des Trentino in jedem Fall einen Vertreter im Trentiner Landtag haben kann, daß die ladinische Minderheit aus dem Trentino in jedem Fall und kraft Gesetzes im Regionalrat vertreten ist.

Nun kann man sagen, daß auch damit - wenn das so geregelt wird - immer noch Ungerechtigkeiten entstehen. Und zwar nicht nur Ungerechtigkeiten gegenüber den Wählern, die beispielsweise dadurch ihre Vorzugsstimme um etwas entwertet sehen, daß ein als ladinisch sich erklärter Kandidat dadurch einen anderen Kandidaten möglicherweise mit mehr Vorzugsstimmen auf derselben Liste überflügelt, sondern es entstehen auch Ungerechtigkeiten nach der anderen Seite, die da und dort in der Diskussion angeklungen sind. Es gibt nämlich auch anderssprachige Minderheiten, also nicht ladinischsprachige, sondern deutschstämmige Minderheiten im Trentino, die dadurch noch nicht eine Repräsentationsgarantie bekommen. Allerdings glaube ich, daß man, wenn man eine solche Ausnahmeregelung einführt, doch auch eine quantitative Erwägung in die Waagschale werfen muß. Das heißt, man kann sagen, daß die ladinische Minderheit im Trentino grob gerechnet ungefähr um die 8.000 Leute umfassen dürfte und daß es somit akzeptabel erscheint, ihr eine solche Vorzugsbehandlung zu garantieren, daß es aber mit den Kriterien des Verhältniswahlrechtes heute nicht mehr möglich wäre, anderen kleineren Minderheiten von vornherein eine Vertretungsgarantie einzuräumen. Damit ist nicht gesagt, daß erstens Ladiner aus dem Trentino nur Kraft dieses Gesetzes in den Regionalrat bzw. in den Landtag kommen können, und damit ist auch nicht gesagt, daß Angehörige z.B. der deutschstämmigen Sprachinseln nicht in den Regionalrat kommen können. Wir haben beispielsweise in der Vergangenheit ja Beispiele erlebt. Wir haben z.B. in der Person des Kollegen Pruner die längste Zeit in diesem Regionalrat einen Vertreter dieser Sprachinseln gehabt, der ohne Sonderregelung in den Regionalrat gekommen ist und freiwillig aus diesem ausgeschieden ist. Und wir haben in dieser Legislatur z.B. in

der Person des Kollegen Anesi einen Vertreter der Fassaladiner, der ebenfalls ohne Sonderregelung in den Regionalrat bzw. in den Trentiner Landtag gekommen ist. Genauso wie wir beispielsweise auch in Südtirol auch abgesehen von der Sonderregelung zugunsten der Ladiner de facto einen gewichtigen Vertreter der Ladiner im Landtag und Regionalrat hatten, nämlich den Abgeordneten und ehemaligen Regionalratspräsidenten und Landtagspräsidenten Pupp, auch wenn er aufgrund der einschränkenden statutarischen Bestimmungen immer unter deutscher Flagge segelte, d.h. im Regionalrat und im Landtag als Vertreter der deutschen Sprachgruppe verbucht war und insofern sein Ladinertum verleugnet hat oder verleugnen mußte, sonst hätte er z.B. auch nicht Regionalratspräsident oder Landtagspräsident werden können, weil diese Ämter ungerechterweise nur für Vertreter der deutschen bzw. der italienischen Sprachgruppe vorbehalten sind. Mit anderen Worten: Man sollte also nicht so tun, als ob Vertreter von Minderheiten partout nur dann in solchen Parlamenten, auch in unserem Regionalparlament und im Landtag vertreten sein können, wenn es Sonderregelungen gibt, die ihnen eine Vertretungsgarantie einräumen. Aber es scheint uns, daß im Falle der Fassaladiner genügend Gründe dafür sprechen, eine solche Sonderregelung trotz dieser Bedenken zu befürworten und somit zu verabschieden.

Im besonderen sind auch wir der Meinung, daß dazu erstens die Befugnis gegeben ist und zweitens, daß eine solche Regelung vom Statut nicht ausgeschlossen ist. Warum ist die Befugnis gegeben? Wir haben die Möglichkeit, die Wahlgesetzgebung für die Wahl zum Regionalrat weitgehend selbst zu gestalten. Von daher scheint es mir also, daß die Zentralregierung eigentlich nicht berechtigt wäre, Einwände gegen dieses unseres Gesetz zu erheben, wenn wir es verabschieden, denn die Wahlgesetzgebung liegt doch im wesentlichen in unseren Händen. Garantiert werden müssen das Verhältniswahlrecht - und hier gäbe es ein kleines Bedenken, wie ich gesagt habe, weil eine bestimmte Verzerrung der Verhältnismäßigkeit eingeführt wird - und die direkte geheime Wahl. Warum glauben wir, daß eine solche Regelung vertretbar ist und nicht im Widerspruch zum Autonomiestatut steht und in unsere Kompetenzen fällt? Weil in unserem Autonomiestatut ausdrücklich auch über die einzelnen Regelungen, die im Autonomiestatut getroffen werden, der Art. 2 des Autonomiestatuts eine Generalklausel enthält, wonach alle Bürger der Region das Recht haben, unabhängig welche Sprache sie sprechen, daß ihre Eigenart geschützt wird. Insofern glauben wir, daß auch die Ladiner aus dem Trentino einen besonderen Anspruch auch auf den Schutz ihrer Eigenart ableiten können.

Trotzdem - auch das möchte ich hier geltend machen - gibt es Bedenken, die gegen eine solche Regelung sprechen können. Denn immer dann, wenn man eine Stimmabgabe, noch dazu kraft Gesetzes sozusagen ethnisch kanalisiert, entsteht ein gewisser Druck, ein gewisser Zwang, gegenüber - in diesem Fall - der ladinischen Bevölkerung des Trentino, möglichst alle für die gleiche Partei zu stimmen, alle möglichst für den gleichen Kandidaten zu stimmen. Denn es ist klar, daß wenn die ladinische Bevölkerung des Fassatales einen Kandidaten durchbringen möchte, dann muß dieser Kandidat im Fassatal möglichst viele Stimmen sammeln. Trotzdem halte ich die Regelung, die im Trentino analog zur Ladinergarantie in Südtirol getroffen wird, immer noch für eine Regelung, die zwei demokratische Vorzüge hat, die uns bewogen haben, diesen Gesetzentwurf zu befürworten. Der erste demokratische Vorzug ist, daß jeder Kandidat, der sich bei der Annahme seiner Kandidatur als Ladiner erklärt, auch als solcher akzeptiert wird, d.h. daß es niemandem zusteht, darüber zu rechten, wer Ladiner ist oder nicht. Es steht dann den Wählern zu, diese Zugehörigkeitserklärung zu honorieren oder nicht zu honorieren. Das ist ein freiheitliches und demokratisches Element, das wir begrüßen. Das zweite, das wir besonders begrüßen und weswegen wir diesen Gesetzentwurf letztlich mitunterzeichnet haben, besteht darin, daß in diesem Fall die bevorzugte Behandlung des ladinischen Kandidaten in diesem Gesetz damit zusammenhängt, daß er seine Vorzugsstimmen im ladinischen Gebiet sammelt. Das heißt, daß man es damit unmöglich macht, daß jemand sozusagen das Ladinerprivileg nützt, um irgendwo sonst im Trentino mögliche Mitkandidaten aus der eigenen Liste zu überrunden, weil gefordert ist, daß die Anzahl der Vorzugsstimmen, die dann Ausschlag geben, im ladinischen Bezirk d.h. im Fassatal gesammelt werden. Das scheint uns Grund genug, um diese Regelung mitzutragen. Es ist also nicht so, daß jemand, der als Ladiner im Trentino kandidiert, der vielleicht der zweite oder dritte nichtgewählte Kandidat seiner Liste ist, dann in jedem Fall den Letztgewählten überrundet, sondern es ist so, daß nur der oder die Kandidatin das Ladinerprivileg in Anspruch nehmen kann, der oder die im Fassatal die Höchstzahl an Vorzugsstimmen gesammelt hat und sich als ladinisch erklärt hat. Mit anderen Worten: Es ist damit eine gewisse Garantie gegen Mißbräuche von vornherein eingebaut, die wir für genügend halten, um einer solchen Ausnahmeregelung trotz der obgenannten Bedenken zustimmen zu können und sie mitzuvertreten.

In welcher Richtung dann politisch dieses Gesetz wirken wird, muß man erst sehen. Ich glaube, daß nicht von vornherein

garantiert ist, daß mit einem Gesetz beispielsweise eine autonome Ladinerorganisation mit Hilfe dieses Gesetzes mehr Aussichten hat, einen Vertreter in den Regionalrat zu entsenden, als beispielsweise eine Partei, die im Fassatal traditionell die Mehrheit hat. Es ist also absolut noch unentschieden, ob aufgrund dieses Gesetzes beispielsweise ein Vertreter der Democrazia Cristiana, der sich als Ladiner deklariert, im Fassatal genügend Stimmen sammeln wird, um das Ladinerprivileg in Anspruch zu nehmen, oder ob beispielsweise der Vertreter einer beliebigen anderen Wahlliste, beispielsweise der Grünen, der Sozialisten, der Kommunisten, die meisten Vorzugsstimmen im Fassatal bekommt oder ob beispielsweise eine autonome ladinische Organisation wie derzeit die "Unione autonomistica ladina" damit die meisten Stimmen erhält. In diesem Sinne sehen wir in diesem Gesetz auch eine gewisse Garantie für Pluralismus innerhalb der ladinischen Sprachgruppe, innerhalb der ladinischen Bevölkerung des Trentino an, d.h. es besteht eine echte Konkurrenz, die auch einen politischen Pluralismus nicht ausschließt.

Abschließend möchte ich sagen, daß mit diesem Gesetzentwurf auch eine gewisse Analogie - das wurde schon gesagt und in der Expertise des Juristen Decarneri hervorgehoben - zu einem Präzedenzfall im Europawahlrecht hergestellt wird. Das italienische Wahlrecht für die Europawahlen sieht vor, daß ein Minderheitenvertreter - in unserem Fall im besonderen der deutschen Sprachgruppe in Südtirol - bevorzugt behandelt wird, d.h. daß die Vorzugsstimmen, die in diesem Fall z.B. der Kandidat aus Südtirol bekommt, mehr Gewicht haben als die Vorzugsstimmen, die beispielsweise ein anderer Kandidat auf der Verbündetenliste, konkret der Democrazia Cristiana, bekommt. Das heißt, es ist also nicht ein absolutes Novum auch außerhalb Südtirols, daß die Vorzugsstimmen, die dem Vertreter einer Minderheit gegeben werden, mehr Gewicht bekommen, stärker ins Gewicht fallen als die Vorzugsstimmen, die einem beliebigen Kandidaten gegeben werden. Insofern glauben wir, daß es auch ein juristisches Argument gibt, einer solchen Regelung zuzustimmen. Aber wie gesagt, mit diesem Gesetzentwurf wird es in Zukunft garantiert, daß in jedem Fall ein Vertreter der Fassaladiner im Regionalrat sitzen wird, wenn das Gesetz bei uns durchgeht und wenn es die Regierung absegnet. Nicht von vornherein garantiert ist, daß es der Vertreter einer autonomen Ladinerorganisation sein wird oder der Vertreter einer traditionellen Partei oder irgendeiner Liste, die an den Regionalratswahlen teilnimmt. Insofern ist der politische Pluralismus und auch die Offenheit der politischen Konkurrenz in den Ortschaften, wo

die Fassaladiner ihr traditionelles Siedlungsgebiet haben, durchaus gewährleistet.

Eine letzte Bemerkung: Es ist hervorgehoben worden, daß mit diesem Gesetzentwurf die Stimmen der aus dem ladinischen Bezirk ausgewanderten Ladiner nicht besonders ins Gewicht fallen. Das stimmt. Ein Ladiner, der z.B. in Trento, Rovereto oder sonst irgendwo lebt, der kann zwar seine Stimme einem als ladinisch erklärten Kandidaten geben, aber seine Stimme wird nicht schwerer gezählt als andere Vorzugsstimmen auch. Aber mir scheint das vertretbar zu sein, wenn wir auch weiterhin die Linie einhalten wollen - und wir stehen dazu - daß der Minderheitenschutz im Trentino im wesentlichen territorialen Charakter haben soll und daß man nicht in die Rechtsordnung des Trentino ein Übermaß an ethnisierenden Elementen einführt, so daß man womöglich eben bis hin zum Zubekenntnis zur ladinischen Sprachgruppe oder Volksgruppe kommen muß. Wir sind der Meinung, daß es vernünftig ist und daß es ein Element der Vernunft in diesem Gesetzentwurf darstellt, daß man das Ladinerprivileg auf das traditionelle ladinische Siedlungsgebiet beschränkt und dadurch charakterisiert.

Das sind im wesentlichen die Gründe, warum wir diesen Gesetzentwurf mittragen und mitunterzeichnet haben und warum wir hoffen, daß er vom Regionalrat verabschiedet wird und daß er auch von der Zentralregierung abgesegnet wird.

(Grazie, signor Presidente! Chiedo scusa se non ero presente in aula, ma ero stato chiamato al telefono.

Anche noi, dunque, abbiamo sottoscritto questo disegno di legge e speriamo che esso superi l'esame del Consiglio regionale e venga approvato anche da Roma. Non è un disegno di legge "innocuo", lo dico subito: esso infatti propone di inserire un elemento di disparità nel procedimento elettorale, per cui determinati voti - in questo caso determinate preferenze - acquisterebbero maggior "peso" di altri e la volontà espressa da alcuni elettori potrebbe magari, in virtù della legge, risultare scavalcata dalla volontà espressa da un numero di elettori minore. In questo senso quindi non si tratta di un disegno di legge tanto "innocuo", proprio perché esso scuote alla radice uno dei capisaldi della democrazia rappresentativa e del sistema proporzionale assegnando ad alcuni voti un peso qualitativo diverso rispetto ad altri. Per accettare una siffatta eccezione nel nostro quadro legislativo occorrono motivi molto gravi. Ebbene, il motivo grave che rende accettabile questa eccezione è essenzialmente la tutela delle minoranze,

in particolare in provincia di Trento, e la legittima esigenza della popolazione ladina del Trentino, della minoranza ladina del Trentino, di vedersi garantito per legge un proprio rappresentante nel Consiglio provinciale di Trento e nel Consiglio regionale.

Certo si può dire che anche in questo modo, con questa normativa, sorgono pur sempre delle ingiustizie: ingiustizie non solo nei confronti degli elettori, che ad esempio vedono in qualche modo "svalutato" il proprio voto in preferenza, ma ingiustizie anche in un altro senso, e qua e là se ne è avuto accenno in questa discussione: esistono infatti anche altre minoranze nel Trentino, minoranze non di lingua ladina bensì di ceppo germanico, che non ottengono da questa legge una garanzia di rappresentanza. Tuttavia io credo che, introducendo la clausola d'eccezione che stiamo oggi discutendo, occorra porre sul piatto anche una considerazione di natura quantitativa: ciò significa che se la minoranza ladina del Trentino conta approssimativamente 8.000 unità e questo trattamento di favore appare quindi accettabile, con i criteri del sistema proporzionale non sarebbe oggi possibile offrire a priori anche a gruppi minoritari più ristretti una garanzia di rappresentanza. Con questo non è detto che i Ladini del Trentino possano accedere al Consiglio regionale o provinciale solo ed esclusivamente in virtù di questa legge, così come non è detto che gli appartenenti alle isole linguistiche germanofone, ad esempio, non possano essere eletti in Consiglio. Ne abbiamo avuto degli esempi anche in passato: per anni e anni ad esempio abbiamo avuto in questo Consiglio un rappresentante di queste isole linguistiche nella persona del collega Pruner, eletto in Consiglio regionale senza ausilio di alcuna norma speciale e da esso volontariamente uscito. E nell'attuale legislatura abbiamo ad esempio nella persona del collega Anesi un rappresentante dei ladini di Fassa, anch'egli eletto in Consiglio regionale e in Consiglio provinciale senza ausilio di clausole speciali. Allo stesso modo in provincia di Bolzano abbiamo avuto in passato anche a prescindere dalla norma speciale o favore dei ladini un autorevole rappresentante "de facto" dei ladini in seno al Consiglio regionale e al Consiglio provinciale, il consigliere Pupp, che fu anche Presidente di questo stesso consesso e del Consiglio provinciale di Bolzano anche se a causa delle restrittive norme statutarie navigò sempre sotto la bandiera tedesca: egli infatti era registrato in Consiglio provinciale e regionale come rappresentante del gruppo linguistico tedesco, in un certo senso quindi egli aveva negato o dovuto negare la propria "ladinità", altrimenti non avrebbe potuto neppure diventare presidente

di questi due organi legislativi dal momento che tale carica è ingiustamente riservata soltanto ai rappresentanti del gruppo linguistico italiano e tedesco. In altre parole: non dobbiamo pensare che i rappresentanti delle minoranze possano accedere alle assemblee legislative, e anche a quelle della nostra regione e della nostra provincia, solo ed esclusivamente quando esiste una norma speciale che ne garantisca la rappresentanza. Ci sembra però che nel caso dei ladini della Val di Fassa vi siano ragioni sufficienti per approvare e varare, nonostante queste perplessità, la normativa speciale che stiamo discutendo.

Scendendo nel particolare, anche noi riteniamo in primo luogo che la Regione abbia la competenza per farlo, e in secondo luogo che lo Statuto con escluda a priori l'ipotesi contemplata dalla norma in questione. Perché diciamo che la Regione ha la competenza? La Regione ha la possibilità di predisporre e gestire con ampio margine di autonomia la normativa sull'elezione del Consiglio regionale. Mi sembra perciò che il Governo centrale non abbia alcun diritto di muovere rilievi contro questa nostra legge visto che la facoltà di legiferare in materia elettorale è fondamentalmente nelle nostre mani, purché siano comunque garantiti il sistema proporzionale - e qui, come ripeto, ci sarebbe una piccola perplessità perché in sostanza nel principio di proporzionalità verrebbe inserito un elemento di distorsione - ed il voto diretto e segreto. Perché riteniamo, infine, che questa soluzione sia possibile, che essa non confligga con lo Statuto di autonomia e non esuli dalle nostre competenze? Perché l'articolo 2 del nostro Statuto attesta espressamente, aldilà delle stesse singole norme e misure statutarie, il principio generale per cui tutti i cittadini della Regione hanno diritto, indipendentemente dalla lingua, alla tutela delle rispettive caratteristiche etniche e culturali. Da questo, riteniamo, è possibile dedurre anche per i ladini del Trentino un preciso diritto alla tutela della loro specificità.

Ciononostante - mi preme sottolinearlo - esistono delle perplessità riguardo a questa soluzione. Ogniqualevolta infatti l'espressione del voto viene, per giunta in virtù di legge, "canalizzata etnicamente", per così dire, sorge per la popolazione, in questo caso per la popolazione ladina del Trentino, una certa pressione, un certo obbligo a votare in modo il più possibile compatto per il medesimo partito e il medesimo candidato. E' chiaro che se la popolazione ladina della Val di Fassa vuole eleggere un proprio candidato, questi deve raccogliere nella valle il maggior numero possibile di voti.

Ciononostante questa normativa, che è analoga a quella già esistente per la provincia di Bolzano, presenta a nostro avviso due importanti aspetti di democraticità che ci hanno indotto ad appoggiare il disegno di legge. Il primo si riscontra nel fatto che ogni candidato che al momento di accettare la candidatura si dichiara ladino viene anche accettato come tale, ossia nessuno ha il diritto di decidere chi è ladino e chi no. Tocca poi agli elettori riconoscere ed "omologare" questa sua dichiarazione d'appartenenza, oppure no. Questo è un elemento di libertà e democraticità che noi apprezziamo molto. Il secondo elemento, elemento che apprezziamo particolarmente e per il quale, in sostanza, abbiamo anche sottoscritto questo disegno di legge, è il fatto che secondo il disegno di legge il trattamento di favore del candidato ladino è legato soltanto alle preferenze raccolte nel comprensorio ladino. In questo modo si impedisce a chiunque di servirsi della clausola di privilegio per i Ladini al solo fine di scavalcare altri candidati della sua stessa lista in altre zone del Trentino. Il testo di legge stabilisce esplicitamente che le uniche preferenze determinanti sono quelle ottenute nel comprensorio ladino, cioè in Val di Fassa. Ci sembra, questa, una ragione sufficiente per condividere e sostenere questa normativa. Non è detto infatti che un candidato presentatosi in provincia di Trento come ladino e piazzatosi per esempio al secondo o terzo posto dei non eletti possa scavalcare sempre e comunque l'ultimo degli eletti; la clausola di privilegio è applicabile solamente al candidato o alla candidata che abbia ottenuto il maggior numero di preferenze in Val di Fassa e che abbia dichiarato di appartenere al gruppo ladino. Il disegno di legge prevede a priori, in parole povere, una certa qual forma di garanzia contro gli abusi, garanzia che noi riteniamo sufficiente per approvare e sostenere, nonostante le perplessità anzidette, questa disposizione eccezionale.

Il quale direzione inciderà poi politicamente questo disegno di legge è cosa da vedersi. Io non credo che questo disegno di legge garantisca a priori ad uno schieramento ladino autonomo maggiori prospettive di inviare un proprio rappresentante in Consiglio regionale di quanto non abbia ad esempio un partito che per tradizione ha la maggioranze in Val di Fassa. Non è affatto detto quindi se in base a questa legge un rappresentante della Democrazia Cristiana che si sia dichiarato ladino raccoglierà nel comprensorio fassano un numero sufficiente di voti da sfruttare la clausola di privilegio, o se il maggior numero di preferenze andrà invece al rappresentante di una qualsiasi altra lista, ad esempio dei Verdi, dei socialisti, dei

comunisti, o di un'organizzazione ladina autonoma qual è oggi l'"Unione Autonomistica Ladina". In questo senso noi ravvisiamo nel dispositivo di questo disegno di legge anche una certa qual garanzia di pluralismo all'interno del gruppo linguistico ladino, all'interno della popolazione ladina del Trentino: esso instaura una situazione di autentica concorrenza che non esclude di per sè un certo pluralismo politico.

Per finire vorrei sottolineare che questo disegno di legge si pone in un certo rapporto d'analogia - come già è stato fatto rilevare nel parere legale del prof. Decarneri - con un precedente registratosi in occasione delle elezioni per il Parlamento europeo. La legge elettorale italiana per le elezioni del Parlamento europeo prevede infatti che un candidato rappresentante delle minoranze - nel nostro caso particolare del gruppo linguistico tedesco in Sudtirolo - abbia diritto ad un "trattamento privilegiato", cosicché le preferenze ottenute ad esempio dal candidato sudtirolese contano di più di quelle ottenute da un altro candidato della lista alleata, nel nostro caso concreto della Democrazia Cristiana. Non è dunque una novità assoluta, anche oltre i confini della provincia di Bolzano, che i voti di preferenza ottenuti da un rappresentante di una minoranza contino di più di quelli dati ad un qualsiasi altro candidato. Crediamo perciò che esista anche un'argomentazione di natura giuridica che parla a favore di questa disposizione. Come ripeto, questo disegno di legge, se passerà l'esame del Consiglio ed otterrà il visto governativo, ci garantirà in ogni caso per il futuro la presenza di un rappresentante dei ladini di Fassa in Consiglio regionale. Ciò che esso non garantisce è se si tratterà di un rappresentante di un'organizzazione ladina autonoma o quello di un partito tradizionale o di un'altra lista in lizza per le elezioni regionali, con ciò garantendo ampiamente il pluralismo politico e la leale concorrenza nelle località di tradizionale insediamento ladino della Valle di Fassa.

Un'ultima osservazione: è stato fatto rilevare che con questo sistema non hanno influenza particolare i voti espressi dai ladini emigrati al di fuori del comprensorio ladino. E' vero. Un ladino che viva ad esempio a Trento, Rovereto o altrove potrà senz'altro dare il proprio voto ad un candidato dichiaratosi ladino, ma il suo voto conterà né più né meno come qualsiasi altro voto di preferenza. Ritengo però che questo particolare sia accettabile se vogliamo mantenere il principio - che noi condividiamo - che la tutela delle minoranze in provincia di Trento deve rivestire sostanzialmente carattere territoriale e che non è opportuno introdurre nell'ordinamento giuridico

della provincia di Trento una misura eccessiva di elementi etnicizzanti arrivando magari all'obbligo della dichiarazione di appartenenza al gruppo linguistico o etnico ladino. Troviamo sia più ragionevole circoscrivere la clausola di privilegio al territorio tradizionale ladino, e in questo senso riteniamo di ravvisare all'interno del disegno di legge un elemento di ragionevolezza.

Sono queste, essenzialmente, le ragioni per cui sosteniamo e sottoscriviamo questo disegno di legge, confidando che esso venga approvato dal Consiglio regionale ed ottenga il visto del Governo.)

PRASIDENT: Wer möchte sich noch zu Wort melden?

Abg. Tretter, ich erteile Ihnen das Wort.

PRASIDENTE: Chi altri chiede di intervenire?

Cons. Tretter, a Lei la parola.

TRETTTER: Grazie, signor Presidente.

La proposta diretta ad assicurare l'elezione del Consiglio provinciale di Trento di un rappresentante del gruppo ladino della valle di Fassa mi pare meritevole e della massima attenzione. Si tratta innanzitutto di una richiesta che viene incontro ai legittimi desideri di un gruppo etnico e linguistico, di avere un proprio rappresentante nel massimo consesso legislativo provinciale, al di là di alcuni ragionamenti sui rapporti numerici, ma fondando la propria richiesta su un diritto, che unisce dall'essere gruppo culturale e storicamente definito.

Proprio recentemente in questa ed in altre sedi abbiamo avuto occasione di esprimerci sull'attuazione della misura 111, divenuta ora disegno di legge all'esame del Parlamento nazionale, grazie al quale ed in base ad uno speciale meccanismo si garantisce l'elezione al Senato di un rappresentante del gruppo di lingua italiana dell'Alto Adige. Al di là del giudizio tecnico sulla nuova distribuzione dei collegi senatoriali, soprattutto della loro composizione geografica, con tale decisione si sono raggiunti due obiettivi molto importanti: dare alla provincia di Bolzano a parità di popolazione, lo stesso numero di collegi senatoriali della provincia di Trento e porre le premesse per dare al gruppo di lingua italiana una propria voce al Parlamento di Roma.

In quest'ottica la richiesta del gruppo ladino, di avere una propria rappresentanza diretta in seno al Consiglio provinciale, merita

tutto il nostro appoggio, l'abbiamo dichiarato in molte circostanze e ricordo le notevoli prese di posizione, anche in seno al Consiglio provinciale di Trento del partito autonomista a favore di questa minoranza.

Abbiamo di fronte a noi una precisa proposta ed accingendoci a discuterla, il nostro gruppo non può che esprimere il suo completo assenso, ritenendola un atto di giustizia nei confronti di una popolazione che è stata così gravemente torteggiata in sede di formulazione dello Statuto speciale di autonomia, ma qui correrei il rischio di ripetere quanto abbiamo già detto sia in Consiglio provinciale di Trento che in questa sede.

I problemi del mondo ladino, li ha ben illustrati il cons. Anesi, sono molti e vanno dalla necessità di equiparare i ladini della valle di Fassa a quelli dell'Alto Adige, al loro diritto all'informazione, già del resto riconosciuto ed in parte attuato nella provincia di Bolzano, ma ancora estremamente carente per quanto si riferisce ai ladini della Valle di Fassa, al loro diritto ad una rappresentanza diretta ed infine al potenziamento di tutte quelle attività che concorrono a rendere vitale la loro presenza nel contesto culturale della nostra regione e della provincia di Trento in particolare.

Sarebbe sciocco negare che nel Trentino, proprio sul piano culturale, qualche cosa è stato fatto, l'istituto culturale ladino va svolgendo da anni, anche grazie al supporto finanziario della Provincia autonoma, una intensissima attività per la valorizzazione della cultura ladina, per la pubblicazione di opere in ladino, per una serie di ricerche storiche, che vanno ben oltre il fatto puramente locale e devo dire che il mio partito è impegnato da parecchi anni proprio per approfondire anche questo aspetto.

Ciò a nostro avviso non basta, è indispensabile garantire a questo mondo anche una rappresentanza sul piano amministrativo e quindi sul piano politico, in senso generale. Nessuno ha mai pensato di creare il partito dei ladini, noi vogliamo soltanto affermare la necessità che un ladino come tale debba essere presente negli organi legislativi, al fine di far sentire la voce della sua gente e di curarne direttamente gli interessi - questo penso sia l'obiettivo che vuol raggiungere il disegno di legge, sottoscritto da diversi colleghi - ciò servirebbe anche ad evitare che sul mondo ladino si innestino speculazioni partitiche, dirette ad ottenere prelezioni politiche.

Il problema è quello di una rappresentanza non mediata, ma

proveniente direttamente dal gruppo etnico e quindi con connotazioni culturali espressamente valide, è importante che questo avvenga.

Sul meccanismo studiato per assicurare la presenza di un rappresentante ladino ci si può confrontare prendendo ad esempio quanto già fatto per l'Alto Adige, comunque tutte le soluzioni possono essere approfondite una volta affermato il principio della legittimità della rappresentanza.

Per questo noi ribadiamo il nostro appoggio alla proposta del cons. Anesi, sottoscritta anche dal nostro gruppo, nella convinzione di fare un ulteriore passo, in attesa dell'approvazione della legge costituzionale sui diritti dei ladini di Fassa, verso assemblee legislative, la cui composizione rifletta la realtà etnica esistente nella nostra regione.

PRASIDENT: Wer möchte sich noch zu Wort melden?

Abg. Tomazzoni, ich erteile es ihm.

PRESIDENTE: Chi altri chiede di intervenire?

Cons. Tomazzoni, a Lei la parola.

TOMAZZONI: Signor Presidente, faccio una breve dichiarazione di voto per dire che anche il gruppo socialista appoggia con convinzione questo disegno di legge, del resto siamo i secondi firmatari, dico con convinzione perchè crediamo veramente alla necessità di mettere mano ad una carenza dello Statuto di autonomia, attraverso una competenza che abbiamo nel campo della legislazione, che riguarda le elezioni regionali.

Diciamo con convinzione anche perchè attraverso questo disegno di legge crediamo di riuscire a tutelare un gruppo di minoranza, senza ledere i diritti individuali, senza arrivare a certe esasperazioni che qualche volta invece si sono avute nell'applicazione del diritto di minoranza attraverso la proporzionale in Alto Adige. Ci pare una strada percorribile ed equilibrata che va al di là di ogni interesse di gruppo, in quanto la rappresentanza viene designata liberamente dalla popolazione interessata, senza che ci siano i vincoli che possono derivare da un legame troppo stretto tra il rappresentante ladino e un raggruppamento politico.

Quello che si vuole ottenere è appunto che la popolazione ladina possa liberamente scegliere il proprio rappresentante, affinché tuteli in Consiglio regionale ed in quello provinciale di Trento i suoi

interessi.

PRASIDENT: Wer möchte sich noch zu Wort melden?

Abg. Cadonna, ich erteile Ihnen das Wort.

PRESIDENTE: Chi altri chiede di intervenire?

Cons. Cadonna, a Lei la parola.

CADONNA: Brevemente. Ritenendo positiva l'approvazione di una norma che permetta la presenza diretta di un rappresentante ladino. Dico diretta perchè in provincia di Trento abbiamo vissuto un periodo abbastanza strano, dove l'impegno della Provincia, a fronte anche di un impegno finanziario, capeggiato dalla D.C. in questo caso, ha sì concesso qualcosa ai ladini, l'istituto ladino, sorretto da un presidente che ladino non è, nel senso che ha dato una rappresentatività ai ladini tramite un gruppo italiano, il partito di maggioranza, tentativo che non ha dato i frutti sperati.

(Interruzione)

CADONNA: Non ha dato frutti! Ora è stato nominato Bernard, come successore di un rappresentante del gruppo italiano, caro Tononi.

Eleggere, attraverso il voto a suffragio diretto, un proprio rappresentante è cosa ben diversa, perchè è vero che tutti parliamo della difesa delle etnie e delle minoranze, però tutti i partiti nazionali mettono in atto strumenti anche abbastanza evidenti, ricordo la vicenda dell'insegnamento del ladino nelle scuole in seno al Consiglio provinciale, dalla quale è risultato evidente la non volontà di far riacquisire a quel gruppo quelle caratteristiche divenute evanescenti dopo anni e anni di predominio dell'etnia maggiore, che è quella italiana, nei territori abitati da popolazioni ladine.

Credo che questa iniziativa, se andrà in porto, riuscirà a dare identità e a far acquistare agli abitanti di quelle zone la consapevolezza delle proprie storia e cultura, la qual cosa permetterà loro di recuperare aspetti che sono andati perduti nel tempo.

Sono d'accordo su questo disegno di legge e spero che possa trovare il consenso della maggioranza del Consiglio.

PRASIDENT: Wer möchte sich noch zu Wort melden?

Abg. a Beccara, Sie haben das Wort.

PRESIDENTE: Chi altri chiede la parola?
Cons. a Beccara, a Lei la parola.

a BECCARA: Non vorrei ripetere quanto già i colleghi che sono intervenuti hanno ampiamente illustrato. Il "ripetita iuvant" in qualche caso non serve.

Le uniche perplessità della Giunta non erano di carattere politico, ma unicamente di carattere giuridico, perplessità che in parte sono state fugate e che in parte sussistono purtroppo ancora. Il collega Anesi ne è perfettamente consapevole, anche perchè i pareri che sono stati acquisiti, pur andando in direzione favorevole all'accoglimento del disegno di legge, non hanno cancellato tutti i dubbi.

Detto questo, la Giunta esprime il proprio parere favorevole, anche perchè è convinta che le popolazioni ladine non hanno bisogno, fra l'altro, di questo provvedimento di legge per essere coscienti della propria storia, delle proprie tradizioni e costumi, lo dirà meglio di me il collega Anesi, credo lo siano da sempre come lo erano le popolazioni ladine che abitano in Alto Adige e nelle altre valli.

PRÄSIDENT: Kollege a Beccara hat hier in der Funktion des Assessors des Regionalausschusses und somit in Vertretung der Regionalregierung gesprochen. Ich ersuche um Nachsicht, daß ich ihm als Abgeordneten a Beccara das Wort erteilt habe.

Gibt es noch eine Wortmeldung? Das ist nicht der Fall. Somit erteile ich dem Erstunterzeichner des Gesetzentwurfes Anesi zur Replik das Wort.

PRESIDENTE: Il collega a Beccara è intervenuto in veste di Assessore ed ha quindi parlato a nome della Giunta regionale. Vogliate scusarmi se prima gli ho dato la parola come Consigliere.

Qualcun altro desidera intervenire? Nessuno. Pertanto do la parola per la replica al primo firmatario del disegno di legge, cons. Anesi.

ANESI: Vorrei ringraziare sentitamente tutti i consiglieri e i gruppi politici che sono intervenuti nella discussione su questo disegno di legge, perchè del loro apporto mi sento profondamente onorato e si è voluto evitare qualsiasi accenno ad eventuali scopi "elettoralistici", che, ribadisco, non sono voluti in questo provvedimento.

Abbiamo presentato questa proposta, dopo aver constatato e preso atto con dispiacere che in quel di Roma nulla si muove, per cui questo disegno di legge non significa altro che anticipare uno dei punti ancorchè importanti della legge costituzionale, che attendiamo da 17 anni, come da impegno espresso da questo Consiglio con un proprio ordine del giorno nel lontano 1973, proposto dall'assessore Benedikter.

Perplessità sulla percorribilità di questo disegno di legge ne abbiamo come la Giunta o come qualche altro oratore intervenuto. Siamo altrettanto convinti che di fronte ad una volontà politica il provvedimento possa essere approvato anche in sede romana, ma questa volontà politica prima di tutto doveva essere dimostrata in sede locale e tanto è avvenuto oggi.

Perplessità e pericoli sono stati evidenziati anche da parte del consulente della Giunta, in quanto una rielezione governativa con motivazioni pretestuose, strumentali o politiche di qualsiasi valenza, confermerebbe la mancata volontà politica di far progredire il disegno di legge costituzionale. Questo pericolo l'ha paventato Pizzorusso, ma almeno sapremo definitivamente che i ladini del Trentino dovranno dimenticare lo Statuto di autonomia, in cui si parla di parità di diritti e di tutela delle minoranze, dato che il loro destino sarà differente dal gruppo ladino dell'Alto Adige, cosa che noi non possiamo accettare.

Esiste un unico gruppo, è stato detto qui, che nelle sue due componenti trentina ed altoatesina ha diritto ad una tutela omogenea.

Un disegno di legge come questo non vuole nè predisporre dei privilegi per i ladini, nè essere un traguardo, vuol essere semplicemente uno strumento positivo che la nostra legislazione nazionale e regionale prevede a favore delle minoranze, necessario soprattutto per la minoranza linguistica ladina di tutta la regione, ma specificatamente di quella trentina, in quanto l'assimilazione del gruppo ladino della provincia di Trento ha raggiunto tali livelli da mettere in pericolo la sua esistenza.

Il contrasto che deve essere posto in atto a questo andamento da parte del legislatore deve essere assolutamente energico. Se affermiamo di credere in queste cose il legislatore locale dovrà opporsi con energia a simili atteggiamenti attendistici, caso contrario sapremo trattare le nostre conseguenze.

Credo di poter affermare che in provincia di Trento la volontà politica sia cambiata in questi anni e ciò è merito degli stessi ladini della Valle di Fassa, i quali non si sono certamente rassegnati, e non

lo faranno anche in futuro, lottando per far mutare, per quanto nelle loro possibilità, la situazione.

Credo che, se c'è la volontà politica e gli strumenti legislativi a disposizione, molto si possa fare negli ambiti regionale e provinciale per la tutela delle minoranze, che non dovrà essere semplicemente formale. Siamo altrettanto convinti che questa Regione abbia delle precise responsabilità nei confronti del gruppo linguistico ladino e debba garantire ad esso una tutela omogenea, non soltanto a carattere linguistico, culturale ecc., ma generalizzata per quanto riguarda l'ambiente dolomitico nel quale questi ladini vivono. I loro sviluppi e collegamenti economici e sociali, peraltro mai conclusi nell'arco dei secoli, non possono essere stravolgenti in una parte delle Dolomiti e parchi nell'altra. Nello stesso moderno sviluppo turistico possiamo constatare che gli abitanti delle Dolomiti svolgono una caratteristica attività comune. Ad esempio chi nel mondo non conosce il super-ski-Dolomiti e se quindi le popolazioni ed i loro operatori turistici trovano modo e maniera per attuare questi collegamenti, perchè non possono fare altrettanto le istituzioni preposte alla loro tutela, che deve essere globale e non frammentaria e di spettanza di una singola amministrazione provinciale.

Ringrazio nuovamente il Consiglio, non sono stati presentati emendamenti per cui la responsabilità di verificare l'agibilità di questo disegno di legge è del Governo. Siamo soddisfatti che qualcuno in quest'aula abbia giudicato questo un disegno di legge di taglio assolutamente pregevole, il che mi obbliga a rinnovare il ringraziamento da parte del movimento politico ladino della Valle di Fassa. Grazie signor Presidente.

PRÄSIDENT: Wir kommen somit zur Abstimmung über den Übergang zur Artikeldebatte. Wer dafür ist, möge die Hand erheben. Wer ist dagegen? Wer enthält sich der Stimme?

Der Übergang ist somit einstimmig genehmigt.

PRÄSIDENTE: Passiamo ora alla votazione sul passaggio alla discussione articolata. Chi è favorevole, alzi la mano. Chi è contrario? Chi si astiene?

Il passaggio alla discussione articolata è approvato all'unanimità.

1. Zum Art. 19 des mit Dekret des Präsidenten des Regionalausschusses vom 29. Jänner 1987, Nr. 2/L genehmigten Einheitstextes der Regionalgesetze über die Wahl des Regionalrats wird folgender Absatz hinzugefügt:

"7. Im Wahlkreis Trient haben die im nachfolgenden Artikel 63 bis angegebenen Wahlwerber bei Annahme der Kandidatur die Zugehörigkeit zur ladinischen Sprachgruppe zu erklären.

Art. 1

1. All'articolo 19 del Testo Unico delle leggi regionali per l'elezione del Consiglio regionale approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 29 gennaio 1987, n. 2/L, è aggiunto il seguente ultimo comma:

"7. Nella circoscrizione elettorale di Trento i candidati contemplati dal successivo articolo 63 bis, in sede di accettazione della candidatura dichiarano di appartenere al gruppo linguistico ladino."

PRÄSIDENT: Wer möchte das Wort ergreifen? Niemand. Wir stimmen darüber ab. Wer für die Annahme des Art. 1 ist, möge die Hand erheben. Wer ist dagegen? Stimmenthaltungen?

Art. 1 ist somit einstimmig genehmigt.

PRÄSIDENTE: Chi chiede la parola? Nessuno. Passiamo alla votazione. Chi è favorevole all'approvazione dell'art. 1 è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Chi si astiene?

L'art. 1 è approvato all'unanimità.

Art. 2

1. Nach Art. 63 des mit Dekret des Präsidenten des Regionalausschusses vom 29. Jänner 1987, Nr. 2/L genehmigten Einheitstextes der Regionalgesetze über die Wahl des Regionalrats wird folgender Artikel hinzugefügt:

"Art. 63 bis

1. Um die Vertretung der ladinischen Bevölkerung der Provinz Trient im

Regionalrat und im Landtag genannter Provinz zu ermöglichen, nimmt das Kreishauptwahlamt des Wahlkreises der Provinz Trient nach Beendigung der im vorstehenden Art. 61 vorgesehenen Wahlhandlungen folgendes vor:

- a) es erstellt, unabhängig von der Zugehörigkeitsliste, die Rangordnung in absteigender Reihenfolge der jeweiligen persönlichen Wahlziffer aller Wahlwerber, die die Zugehörigkeitserklärung zur ladinischen Sprachgruppe abgegeben haben und in den Sprengelwahlämtern der Gemeinden der gemäß Art. 20 des Gesetzes der Autonomen Provinz Trient vom 2. März 1964, Nr. 2, geändert mit dem Landesgesetz vom 16. August 1977, Nr. 16, errichteten ladinischen Gebietsgemeinschaft des Fassatales gewählt worden sind; in diese Rangordnung werden die Wahlwerber der Listen, die nicht wenigstens einen Sitz zugewiesen erhalten haben, nicht einbezogen;
 - b) falls kein in die Rangordnung einbezogener Wahlwerber als gewählt hervorgeht, weist es einen der Sitze, die aufgrund der Einzelbestimmungen nach dem obengenannten Art. 61 zugeteilt werden, jenem Wahlwerber der Rangordnung zu, der die höchste persönliche Wahlziffer erreicht hat oder, bei gleichen Wahlziffern, an den älteren.
2. Der Wahlwerber, der auf diese Weise als gewählt erklärt wird, nimmt die Stelle jenes Wahlwerbers ein, der auf der Grundlage der Rangordnung der persönlichen Wahlziffern der Letztgewählte der Liste wäre.
 3. Der Wahlwerber, der aufgrund des vorhergehenden Absatzes als nicht gewählt erklärt wird, nimmt die erste Stelle in der Rangordnung der nicht gewählten Wahlwerber seiner Liste ein."

Art. 2

1. Dopo l'articolo 63 del Testo Unico delle leggi regionali per l'elezione del Consiglio regionale approvato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 29 gennaio 1987, n. 2/L, è aggiunto il seguente

"Art. 63 bis

1. Al fine di consentire la rappresentanza delle popolazioni ladine della provincia di Trento nel Consiglio regionale e in quello di detta provincia, l'Ufficio Centrale Circostrizionale per il collegio della provincia di Trento, dopo il compimento delle operazioni previste dal precedente articolo 61:

- a) dispone in una graduatoria decrescente della rispettiva cifra individuale ottenuta nelle sezioni elettorali dei Comuni del Comprensorio Ladino della Val di Fassa costituito a sensi dell'articolo 20 della legge della Provincia Autonoma di Trento 2 marzo 1964, n. 2, modificata con la legge provinciale 16 agosto 1977 n. 16, tutti i candidati che hanno reso la dichiarazione di appartenenza al gruppo linguistico ladino, prescindendo dalla lista di appartenenza; non entrano in tale graduatoria candidati compresi in liste che non hanno ottenuto l'assegnazione di almeno un seggio;
- b) nel caso in cui nessun candidato ricompreso nella graduatoria risulti eletto, attribuisce uno dei seggi assegnati, con le modalità dell'articolo 61 predetto, al candidato di essa che ha ottenuto la più alta cifra individuale, o, a parità di detta cifra, al più anziano d'età.

2. Il candidato che viene così proclamato eletto prende il posto del candidato che, sulla base della graduatoria delle cifre individuali, dovrebbe essere l'ultimo degli eletti della lista.

3. Il candidato che per effetto del comma precedente non viene proclamato eletto rimane primo nella graduatoria dei candidati non eletti della propria lista."

PRÄSIDENT: Wer möchte zum eben verlesenen Artikel das Wort ergreifen? Niemand. Wir stimmen somit darüber ab. Wer dafür ist, möge die Hand erheben. Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich der Stimme?

Der Artikel ist somit einstimmig genehmigt.

PRESIDENTE: Chi desidera intervenire in merito all'articolo di cui si è dato lettura? Nessuno. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Contrari? Astonuti?

L'articolo è approvato all'unanimità.

PRÄSIDENT: Sind Erklärungen zur Stimmabgabe?

Frau Abg. Klotz, ich erteile Ihnen das Wort dazu.

PRESIDENTE: Qualcuno desidera intervenire in sede di dichiarazione di voto?

Cons. Klotz, a Lei la parola.

KLOTZ: Herr Präsident! Kolleginnen und Kollegen! Es ist eigentlich müßig, daß ich hier meine überzeugte Zustimmung erkläre, denn es ist ein

erstes Erfordernis, einmal des Föderalismus, dann aber auch der Solidarität mit anderen Volksgruppen, die eben auch in einer Art Perversion aufgrund geschichtlicher Entwicklungen zu einer Minderheit geworden sind, einer Minderheit in einem Staat, der mit ihrer Nationalität im Grunde genommen nicht kohärent ist, entsprechende Rechte einzuräumen. Es wundert mich im übrigen sehr, daß man hinsichtlich der Ladiner nicht schon längst mehr Verständnis entwickelt hat. Vor allen Dingen auch dahingehend, daß diese Ladiner in den drei verschiedenen Provinzen wenigstens eine einheitliche Behandlung erfahren, und zwar auch was die Modalitäten der Wahl angeht und das Recht in den jeweiligen Institutionen vertreten zu sein, aber vor allen Dingen auch, daß es nicht schon längst Bestrebungen gibt, eben eine angemessene Art der Wiedervereinigung zustande zu bringen, und wenn es auch nur die wäre, daß es eine tatsächliche Gleichberechtigung gäbe. Bis heute hat man nicht daran gedacht und heute denkt man noch nicht daran, dieses Unrecht einmal aufzuheben. Die Ladiner, die für sich ein eigenes Volk sind, sollten nicht mehr auf drei Provinzen aufgeteilt sein, die jeweils einen Teil von Rechten gewähren, zum anderen aber ihre Existenz gar nicht einmal anerkennen.

Also meinerseits ein überzeugtes Ja. Ich habe in der Generaldebatte nicht das Wort ergriffen, um eben mit zu gewährleisten, daß dieser Gesetzentwurf bestimmt heute noch durchgeht.

(Signor Presidente! Colleghe e colleghi! E' di fatto ovvio che io dichiaro la mia convinta approvazione, dato che è un'esigenza primaria sia del federalismo sia anche del senso di solidarietà con altri gruppi etnici divenuti una minoranza per una sorta di perversione dovuta a determinati sviluppi storici, garantirne i relativi diritti in uno stato che in fondo non è quello della loro nazionalità. Del resto mi meraviglia assai che non si sia sviluppata già in passato più comprensione per i ladini, soprattutto nel senso che nelle tre province i ladini vengano trattati uniformemente riguardo alle modalità delle elezioni e al diritto di essere rappresentati nelle rispettive istituzioni; ma soprattutto mi stupisce che non ci siano compiuti già da tempo degli sforzi per trovare dei modi adeguati di riunificazione, non fosse altro che sotto il profilo di un'effettiva parità dei diritti. Fino ad oggi non si è ancora pensato e nemmeno ora si pensa di eliminare quest'ingiustizia. I ladini, che sono un popolo a sè stante, non dovrebbero vivere suddivisi su tre diverse province, che garantiscono loro sì una parte di diritti, ma che l'altro canto non riconoscono la

loro esistenza.

Quindi da parte mia un "sì" convinto. Non sono intervenuta nel dibattito generale per permettere che questo disegno di legge possa giungere all'approvazione ancora nel corso della seduta odierna.)

PRASIDENT: Zu Wort gemeldet hat sich Abg. Pahl.
Ich erteile es ihm.

PRASIDENTE: Ha chiesto la parola il cons. Pahl.
Ne ha facoltà.

PAHL: Herr Präsident! Die Vorlage ist ein Versuch, einen Schritt zu machen auf einen Weg, der uns in diese Richtung in der Zukunft weiterführen soll. Allzulang ist ein Teil der Ladinern völlig außerhalb von ausreichenden Schutzbestimmungen gestanden und auch dieser heutige Schritt ist noch nicht eine Sicherstellung von allen ihren Anliegen, sondern nur ein Versuch, wenigstens einen einzigen Schritt weiterzukommen. Vor allem haben wir ein politisches Bewußtsein zu entwickeln, das den Ladinern generell und auch ihren besonderen kulturellen Anliegen mehr Interesse entgegenbringt. Allzuleicht kommt uns immer die Zustimmung zu Anliegen der Minderheiten über die Lippen, wenn es darum geht, ein allgemeines Bekenntnis zum Schutz der Minderheiten abzugeben. Aber jede Volksgruppe, jede Minderheit, befindet sich in einer historisch besonderen Situation, die auch jeweils anderer Lösungen bedarf, so sehr auch das Prinzip des Schutzes als solches unangefochten vertreten werden muß. Eine einheitliche Behandlung, wie sie die Kollegin Frau Dr. Klotz angesprochen hat, wäre durchaus sinnvoll, obwohl natürlich doch manche unterschiedliche Bedingungen in den drei Provinzen eine völlige Gleichbehandlung auch aufgrund teilweise einer etwas anderen historischer Situation doch nicht zulassen. Grundsätzlich aber geht es darum, daß man dieses neuerwachte Interesse der Ladinern außerhalb unserer eigenen Provinz, unseres eigenen Landes, mit wachem politischem Interesse ausnimmt und versucht, ihm entgegenzukommen. Ein Schritt weiter ist nicht die Beendigung eines Weges, sondern ein Anfang. Zunächst aber tun wir einen weiteren Schritt in die Richtung eines verbesserten politischen Bewußtseins in der Weise, wie wir Minderheiten zu behandeln haben. Wir blicken immer mehr auf Europa, und ganz Italien tut das in der Europafrage als solcher zweifellos mit großer Glaubwürdigkeit. Italien insgesamt als Nation mit seinen kleineren Volksgruppen und kleineren Nationen ist in der

europäischen Frage immer schon den anderen Nationen an Interesse weit voraus gewesen.

Ich glaube also, mit dieser heutigen Vorlage können wir auf italienischer Ebene, soweit jedenfalls die Medien dieser Frage überhaupt eine Aufmerksamkeit schenken, mit einer stillschweigenden Solidarität rechnen. Es ist auch eine Frage einer politischen Humanität, daß man den Minderheiten, die selbst einen eigenen Schutz nicht verwirklichen können, einen Schritt entgegenkommt. Das ist auch eine Frage der Glaubwürdigkeit in der Vertretung der eigenen volkstümlichen Interessen.

Ich drücke meine und auch für die SVP Befriedigung aus, daß die Koalitionspartner in der Regionalregierung in dieser Frage durchaus an einem Strang ziehen, daß sie diese Vorlage ebenfalls mit deutlichem Interesse unterstützen. Das ist erfreulich. Aber nicht nur die Koalitionspartner allein, sondern auch eine Reihe von anderen demokratischen Parteien und ihre Vertreter, von denen einige gerade auch auf italienischer Seite mit durchaus persönlicher Glaubwürdigkeit bereits in der Vergangenheit für Minderheitenfragen eingetreten sind.

(Signor Presidente! Il presente documento è un tentativo di fare un passo avanti su una strada che dovremo proseguire anche nel futuro. Per troppo tempo una parte dei ladini è rimasta esclusa da qualsiasi norma di tutela e neanche questo passo dà la garanzia che le loro esigenze vengano rispettate: è soltanto un tentativo di fare un passo in avanti. Soprattutto dobbiamo sviluppare una coscienza politica che ci porti ad interessarci maggiormente dei ladini sia da punto di vista generale sia da quello culturale. Non abbiamo difficoltà a riconoscere le esigenze delle minoranze quando si tratta di dichiarazioni generali per la loro tutela. Ma ogni gruppo etnico, ogni minoranza si trova in una situazione storica particolare che richiede soluzioni specifiche, beninteso che il principio della tutela come tale resta incontestato. Un trattamento uniforme, come è stato auspicato dalla collega Klotz, sarebbe senz'altro opportuno, benché le diverse condizioni esistenti nelle tre Province e una situazione storica sviluppatasi in parte in forma diversa non permettano una piena uniformità nel trattamento di questo gruppo etnico. In fondo si tratta di seguire attentamente anche dal punto di vista politico questo nuovo impegno da parte dei ladini che vivono al di fuori della nostra Provincia e di sostenerlo. Un passo in avanti non è certamente la fine di un cammino ma il suo inizio. Innanzi tutto dobbiamo tentare di fare

un passo in avanti verso una migliore coscienza politica imparando come vanno trattate le minoranze. L'Europa unita entra sempre di più nella nostra ottica, e tutta l'Italia persegue senza dubbio con grande credibilità l'ideale europeistico. L'Italia come nazione con i suoi piccoli gruppi etnici e le sue varie nazionalità ha dimostrato sempre maggior interesse per la questione europea rispetto alle altre nazioni.

Sono perciò dell'avviso che il presente documento possa contare sulla tacita solidarietà da parte degli italiani, ammesso che i massmedia riservino attenzione a questo argomento. E' anche una questione di umanità politica venire incontro ad una minoranza che non può realizzare con le proprie forze una tutela adeguata. E' anche una questione di credibilità nella difesa dei propri interessi etnici.

Vorrei esprimere la mia soddisfazione e quella della SVP per il fatto che i partiti di Giunta sostengono uniformemente e con manifesto interesse questo documento. Ciò è motivo di soddisfazione. Ma non soltanto i partiti di coalizione hanno un tale atteggiamento; anche altri partiti democratici e i loro rappresentanti, di cui alcuni anche da parte italiana, hanno difeso in passato i problemi delle minoranze con credibilità e convinzione personale.)

PRÄSIDENT: Es liegt keine Wortmeldung mehr vor.

Ich ersuche somit um die Austeilung der Stimmzettel.

PRESIDENTE: Nessuno più è iscritto a parlare.

Prego distribuire le schede.

PRÄSIDENT: Ich ersuche um den Namensaufruf.

PRESIDENTE: Prego procedere all'appello nominale.

TONONI: (Vizepräsident):(fa l'appello nominale)

(Vizepräsident):(ruft die Namen auf)

PRÄSIDENT: Die Abstimmung hat folgendes Ergebnis gebracht:

| | |
|------------------------|-------|
| Abstimmende: | 43 |
| mit Ja haben gestimmt: | 42 |
| mit Nein | 1 |
| weiße Stimmzettel: | keine |

Der Regionalrat genehmigt das Gesetz.

PRESIDENTE: La votazione ha dato il seguente risultato:

| | |
|------------------|---------|
| Votanti: | 43 |
| hanno votato sì: | 42 |
| no: | 1 |
| schede bianche: | nessuna |

Il Consiglio regionale approva la legge.

PRESIDENTE: In Anbetracht des Umstandes, daß eine dringende Sitzung der Gesetzgebungskommission unter dem Vorsitz der Frau Abg. Franzelin notwendig ist, wird die Sitzung geschlossen. Sie werden zur nächsten brieflich eingeladen.

Die Sitzung ist geschlossen.

PRESIDENTE: Poiché deve riunirsi urgentemente la commissione legislativa presieduta della consigliere Franzelin tolgo la presente seduta. La prossima seduta sarà riconvocata a domicilio.

La seduta è tolta.

(Ore 13.13)

